

**1ª SERIE SPECIALE**

DIREZIONE EDITORIALE  
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI  
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 133° — Numero 15**

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 8 aprile 1992**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA    UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI    VIA ARENULA 70    00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO    LIBRERIA DELLO STATO    PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



# SOMMARIO

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 132. Sentenza 16-27 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sanità pubblica - Vaccinazione antipoliomielitica - Minori non sottoposti al trattamento da parte dell'esercente la potestà genitoriale - Sanzione pecuniaria amministrativa - Coercibilità - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Previsione di interventi specifici nell'interesse del minore - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 4 febbraio 1966, n. 51).

(Cost., artt. 32 e 34) . . . . . Pag. 9

N. 133. Sentenza 16-27 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Stupefacenti - Detenzione in misura superiore alla dose media giornaliera - Punibilità - Spacciatore e tossicodipendente - Stessa pena - Offensività del reato - Dubbia lesione di un bene giuridico - Predeterminazione in via amministrativa al di fuori della riserva di legge in materia penale - Responsabilità penale correlata a fattore (misurazione) suscettibile di errore - Antigiuridicità del comportamento - Disvalore difficilmente percepibile dal soggetto - Variabilità delle dosi sul mercato - Disparità di trattamento con le droghe leggere - Richiamo alle sentenze nn. 333 e 364 del 1988 - Razionalità della ratio sottesa alla parcellizzazione dello spaccio - Discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza e non fondatezza.**

[Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 72-*quater*, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 (corrispondenti al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 78); legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 82-*bis*, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 (corrispondenti all'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)].

(Cost., artt. 3, 13, 25, 27, primo e terzo comma) . . . . . » 11

N. 134. Sentenza 16-27 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Ferrovie dello Stato - Condanna penale - Destituzione di diritto - Procedimento disciplinare preventivo - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.**

[Legge 26 marzo 1958, artt. 119, lett. a), e 425].

(Cost., art. 3) . . . . . » 20

N. 135. Sentenza 16-27 marzo 1992.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**

**Sanità pubblica - Provincia autonoma di Trento - Installazione e uso di apparati diagnostici a r.m.n. - Funzioni amministrative statali - Richiamo alla sentenza della Corte n. 216/1988 - Spettanza allo Stato - Proposta di installazione - Parere dell'ente locale - Impugnazione con ricorso al Ministro della sanità - Violazione di attribuzioni della provincia - Non spettanza allo Stato - Annullamento dell'art. 5, primo comma, quarta proposizione, del decreto del Ministro della sanità del 2 agosto 1991 . . . . .**

» 22

N. 136. Sentenza 16-27 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Parte costituita - Dichiarazione di fallimento resa in udienza - Interruzione del giudizio - Riassunzione - Decorrenza del termine di giorni sessanta - Curatore - Effettiva conoscenza dell'evento - Violazione del diritto di difesa - Possibilità di avere preventiva e comunque tempestiva conoscenza della pendenza del processo e della sua interruzione - Non fondatezza.**

(C.P.C., art. 305).

(Cost., art. 24) . . . . . Pag. 25

N. 137. Sentenza 16-27 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Sanità pubblica - Regione Sicilia - UU.SS.LL. - Personale sanitario - Disciplina - Posti vacanti - Copertura - Graduatorie - Periodo di validità - Intervenuta abrogazione delle norme impugnate (legge regione Sicilia n. 12) - Cessazione della materia del contendere.**

(Legge regione Sicilia approvata il 28 luglio 1990 artt. 10 e 13) . . . . . » 29

N. 138. Ordinanza 16-27 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Imputato - Esame dibattimentale - Ammissione - Previo consenso dell'interessato - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 221/1991) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., artt. 208 e 503, primo comma).

(Cost., art. 76) . . . . . » 30

N. 139. Ordinanza 16-27 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Donne lavoratrici della siderurgia - Prepensionamento - Anzianità contributiva - Criteri per il computo - Disparità con i lavoratori uomini - Disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 503/1991) - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 1° aprile 1989, n. 120, art. 2, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 37, primo comma) . . . . . » 31

N. 140. Sentenza 17-30 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Elezioni - Giudizio elettorale - Notificazioni - Mezzo del servizio postale - Disciplina - Applicabilità anche ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi - Mancata previsione - Difetto di ragionevolezza e giustificazione di una normativa differenziata in relazione ad adempimenti procedurali analoghi per finalità, contenuti e modalità - Illegittimità costituzionale**

(Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, terzo comma).

**Elezioni - Disciplina processuale delle prove nei giudizi elettorali - Impossibilità di valutazione in sede di giudizio di legittimità costituzionale - Non fondatezza.**

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 83, n. 11, quinto comma, così come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147).

(Cost., art. 97, primo comma) . . . . . » 33

N. 141. Sentenza 17-30 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Opere pubbliche - Edilizia popolare - Attuazione dei piani - Acquisizione di aree ed interventi - Scadenza dei termini - Proroghe - Insussistenza della violazione e della tutela di posizioni soggettive fondamentali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(D.-L. 22 dicembre 1984, n. 901, art. 1-bis, primo e secondo comma, aggiunto dalla legge 1° marzo 1985, n. 42).

(Cost., artt. 3 e 42)

Pag. 37

N. 142. Sentenza 17-30 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Assegno bancario - Protesto - Prova documentale - Verbale - Fascicolo dibattimentale - Inclusione - Mancata previsione - Erronea premessa interpretativa del giudice remittente - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(C.P.P., art. 431).

(Cost., artt. 24, 76 e 97)

» 40

N. 143. Sentenza 17-30 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Imposte indirette - Contribuente deceduto - Dichiarazione integrativa di condono - Eredi - Presentazione - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza di soluzioni specializzate e differenziate - Impossibilità di comparazione tra imposte di diversa natura - Non fondatezza.**

(D.-L. 15 dicembre 1982, n. 916, art. 2-bis, convertito in legge 12 febbraio 1983, n. 27).

(Cost., art. 3) . . . . .

» 43

N. 144. Sentenza 17-30 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Gratuito patrocinio - Disoccupato volontario - Concessione del beneficio - Esclusione - Mancata previsione - Presupposto reddituale - Criterio di individuazione - Effettiva situazione patrimoniale dell'imputato - Mancata rilevanza - Recupero delle spese da parte dello Stato in caso di cessazione dello stato di «non abbienza» - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Difetto di rilevanza - Non fondatezza e manifesta inammissibilità.**

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 4).

(Cost., artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24) . . . . .

» 46

N. 145. Sentenza 17-30 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regione - Puglia - Norme sulla contabilità regionale - Riapprovazione senza modificazioni a maggioranza semplice anziché a maggioranza assoluta - Invio al commissario del Governo - Nuova disciplina della materia intervenuta con legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11 - Revoca della deliberazione consiliare n. 60 contenente la legge impugnata - Cessazione della materia del contendere.**

(Legge regione Puglia riapprovata l'11 ottobre 1991) . . . . .

» 51

N. 146. Ordinanza 17-30 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Eredi del debitore d'imposta - I.V.A. - Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione agevolata - Mancata previsione - Incomparabilità di tributi diversi (I.V.A. e imposte sul reddito) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 421, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 23) . . . . . Pag. 53

N. 147. Ordinanza 17-30 marzo 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Giudice istruttore - Ingunzione giudiziale di pagamento - Prove scritte - Crediti relativi a forniture di prestazione di servizi - Esclusione - Difetto di legittimazione a proporre alla Corte costituzionale questione relativa a norma la cui applicazione attiene alla competenza del collegio del tribunale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 109/1962, 44/1963, 11/1964, 90/1968, 60/1970, 125/1980, 333 e 1104 del 1988; ordinanza n. 199/1990) - Manifesta inammissibilità.**

[C.P.C., art. 634, primo comma (*recte*: secondo comma)].

(Cost., artt. 3 e 10, primo comma) . . . . . » 54

N. 148. Sentenza 18 marzo-1° aprile 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Adozione - Adozione legittimante interna o internazionale - Requisiti dei coniugi adottanti - Età - Superamento di non più di quaranta anni l'età dell'adottando - Previsione rigida non adeguata ai principi fissati in materia dalla Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di tutela dei fondamentali interessi del minore (sentenze nn. 197/1986 e 11/1981) - Ragionevole il superamento del limite in casi circoscritti ed eccezionali ed in caso di adozione plurima e a seguito di una rigorosa valutazione da parte del giudice - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, secondo comma) . . . . . » 55

N. 149. Sentenza 18 marzo-1° aprile 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobile non abitativo - Conduttore - Detenzione protrattasi dopo la cessazione del titolo - Esonero dal risarcimento del danno cagionato al locatore, dal ritardo della restituzione dell'immobile senza ecce tuare il caso di comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo - Violazione della garanzia costituzionale del diritto di proprietà - Illegittimità costituzionale.**

(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478). . . . . » 59

N. 150. Sentenza 18 marzo-1° aprile 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia - Arma dei carabinieri - Sedi di servizio - Costruzione - Opere destinate alla difesa militare - Artificiosa estensione del regime speciale in contrasto con la disciplina urbanistica generale ed in violazione delle competenze territoriali degli enti locali - Ragionevolezza di un regime differenziato e della discrezionalità del legislatore in materia - Richiamo alla sentenza della Corte n. 216/1985 - Opere preordinate e strumentali alla difesa e alla integrità nazionale - Non fondatezza.**

(Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3).

(Cost., artt. 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128) . . . . . » 62

- N. 151. Ordinanza 18 marzo-1° aprile 1992.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Reati militari - Ufficiali e sottufficiali - Concorso reciproco - Collegio giudicante - Composizione - Grado del giudice non togato almeno pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale - Rilevanza di una condizione personale dinanzi alla legge - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 49/1989) - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, secondo comma, n. 3).  
 (Cost., art. 3) . . . . . Pag. 66
- N. 152. Ordinanza 18 marzo-1° aprile 1992.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Pena - Pena pecuniaria - Insolubilità - Conversione nella sanzione sostitutiva - Fissazione di un tetto massimo di durata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 108/1987 e 131/1979) - Ragionevolezza - Strumento di un possibile e tendenziale adeguamento al principio di eguaglianza - Preservazione del principio rieducativo della pena - Giustificazione della limitazione di una sanzione più afflittiva della pena pecuniaria originaria - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103).  
 (Cost., artt. 2, 3, 13, 24 e 27) . . . . . » 68
- N. 153. Ordinanza 18 marzo-1° aprile 1992.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Imposte in genere - Imposta di famiglia - Atti di rettifica e di accertamento - Notifica a tutti i componenti il nucleo familiare oltre che al capo famiglia - Mancata previsione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 348/1987 e ordinanza n. 267/1990) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte consolidata da ripetute affermazioni di manifesta infondatezza - Manifesta infondatezza.**  
 (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 112, 115 e 117).  
 (Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 70
- N. 154. Sentenza 19 marzo-2 aprile 1992.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Pensioni di guerra - Corte dei conti - Ricorso - Esperibilità dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 15/1991, 470/1990 e 530/1989) - Incongruo ed ingiustificato l'impedimento ad agire in giudizio per il periodo di due anni - Irrazionalità - Violazione dell'effettività del diritto di difesa in materia di procedimenti pensionistici - Illegittimità costituzionale.**  
 (D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 25, primo comma, nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656) . . . . . » 71

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 7. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 marzo 1992 (della regione Lombardia).
- Finanza pubblica allargata - Obbligo di limitazione media al 25% degli stanziamenti per l'assunzione di impegni nel primo semestre dell'anno relativamente alle spese discrezionali per acquisti di beni e servizi - Limitazione circa le spese per trasferimenti nel primo semestre alle sole assegnazioni espressamente autorizzate da leggi specifiche - Subordinazione dell'impegno delle autorizzazioni di competenza, per capitali aventi residui di stanziamento al 31 dicembre 1991, al completo utilizzo di tali residui - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della regione per la disposta fissazione di vincoli alla prima ed immediata disponibilità da parte delle regioni delle somme di loro pertinenza - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 162/1982, 307/1983, 243 e 244 del 1985.**  
 (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992) . . . . . » 75

- N. 29. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 marzo 1992 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Regione Liguria - Impiego pubblico - Dipendenti regionali - Trattamento delle assenze per malattia dei figli inferiori ai tre anni di età e per adozioni - Retribuzione delle assenze predette per complessivi due mesi (il secondo mese con riduzione del venti per cento) nell'arco di ciascun anno del triennio - Previsione del congedo straordinario (della durata massima di un mese) per i dipendenti regionali aspiranti genitori adottivi quando sia richiesta ad essi la permanenza nello Stato di provenienza del minore adottando - Asserita violazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, atteso che la legge quadro su pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, demanda alla disciplina in base ad accordi il regime retributivo di attività e la durata e retribuzione del lavoro - Incidenza sui principi di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. e di omogenizzazione del regime retributivo dei dipendenti regionali.**

(Dilibera legislativa regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992).

(Cost., artt. 3 e 97) . . . . . Pag. 77

- N. 30. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 marzo 1992 (della regione Lombardia).

**Assistenza e beneficenza - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - Riparto dei finanziamenti previo semplice parere della regione - Attribuzione, all'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici e privati concernenti immobili da destinare ad alloggio ed a centri socio-riabilitativi, del valore di variante del piano regolatore - Necessità di parere obbligatorio e vincolante della commissione comunale presso il Ministero della sanità per il rimborso di soggiorni all'estero presso centri di altissima specializzazione - Disciplina mediante convenzioni (conformi a schemi-tipo da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità e col Ministro per gli affari sociali) a favore degli handicappati e i comuni, consorzi di enti locali, comunità montane e U.S.L. - Attribuzione alle U.S.L. tramite commissioni mediche degli accertamenti relativi all'handicap, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente, alla capacità complessiva individuale residua nonché alla capacità lavorativa ai fini dell'avviamento - Asserita violazione delle competenze regionali in materia di assistenza e beneficenza, di urbanistica e socio-sanitaria - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 4, 10, primo comma, 3, 6, 11, 18, quarto comma, 19, 40 e 41).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118) . . . . . » 78

- N. 31. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 marzo 1992 (della regione Toscana).

**Alimenti e bevande - Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - Fissazione delle sanzioni amministrative per le infrazioni alle norme contenute nello stesso decreto legislativo e statuizione del versamento dell'importo delle sanzioni di cui ai commi primo e secondo, all'ufficio del registro competente per territorio - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di tutela igienica degli alimenti - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1034/1988, 365/1985 e 64/1987.**

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 18, terzo comma).

(Cost., artt. 97, 117, 118 e 119) . . . . . » 80

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 132

*Sentenza 16-27 marzo 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sanità pubblica - Vaccinazione antipoliomielitica - Minori non sottoposti al trattamento da parte dell'esercente la potestà genitoriale - Sanzione pecuniaria amministrativa - Coercibilità - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Previsione di interventi specifici nell'interesse del minore - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 4 febbraio 1966, n. 51).

(Cost., artt. 32 e 34).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dalla Corte d'appello di Trento - Sezione per i minorenni nei procedimenti civili riuniti, promossi con reclami del Procuratore della Repubblica per i minorenni di Trento nei confronti di Calore Gabriella ed altri, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

#### *Ritenuto in fatto*

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, avuta notizia dall'ufficiale sanitario che alcuni genitori avevano omesso di sottoporre i loro figli minori alle vaccinazioni obbligatorie, tra cui quella antipoliomielitica, e che l'ufficiale stesso non era riuscito a praticare dette vaccinazioni, chiese al Tribunale suddetto la dichiarazione di decadenza di tali genitori dalla patria potestà o, in subordine, l'affidamento provvisorio dei minori al servizio sociale per la loro sottoposizione alle prescritte vaccinazioni. Il Tribunale respinse le richieste ritenendo che le stesse erano funzionalmente dirette a realizzare un trattamento sanitario coattivo fuori dei casi previsti dalla legge e, quindi, contro il dettato dell'art. 13 della Costituzione. Il pubblico ministero propose ricorso contro i decreti con cui tale decisione era stata assunta, rappresentando che tale situazione arrecava pregiudizio alla salute dei minori e alla loro istruzione (poiché ad essi sarebbe stato inibito di frequentare la scuola dell'obbligo a causa della mancata vaccinazione) e chiedendo, in via subordinata, la nomina di un curatore speciale il quale, sostituendosi ai genitori, provvedesse a sottoporre i minori alla vaccinazione obbligatoria. Investita dell'impugnazione, la Sezione minorenni della Corte d'appello, con ordinanza del 18 aprile 1991 (r.o. n. 537/91) ha rilevato che la legge 4 febbraio 1966, n. 51, che prevede l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di età, non stabilisce la coercibilità in forma specifica di tale obbligo, limitandosi a prevedere una sanzione amministrativa per il genitore che vi contravviene. Tale lacuna, secondo il giudice *a quo*, appare in contrasto con il diritto alla salute sia dei minori, sia della collettività, e quindi con l'art. 32 della Costituzione, nonché con il diritto dei minori stessi all'istruzione (art. 34), posto che la vaccinazione in questione rappresenta una condizione per l'ammissione alla scuola dell'obbligo. Di qui il dubbio sulla costituzionalità della legge 4 febbraio 1966, n. 51, nella parte in cui non dispone la coercibilità della vaccinazione obbligatoria a mezzo del servizio sanitario sui minori non sottoposti a tale trattamento da coloro che esercitano su di essi la potestà genitoriale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo, in primo luogo, l'inammissibilità della questione — perché formulata in modo generico e rivolta a provocare una pronuncia additiva della Corte — e, in secondo luogo, la sua infondatezza, posto che gli artt. 330 e 333 cod. civ. già forniscono, un adeguato strumento di coercizione nel caso in cui il minore non venga sottoposto al trattamento dall'esercente la potestà genitoriale. Né l'applicazione di tali norme può ritenersi preclusa dalla comminatoria di una sanzione amministrativa prevista per l'esercente la patria potestà che non adempia a tale obbligo. La vaccino-profilassi di massa trascende, osserva l'Avvocatura, la sfera della protezione individuale per acquistare un preciso significato di protezione sociale. A tutelare questo interesse collettivo è rivolta essenzialmente la sanzione amministrativa *ex lege* n. 51 del 1966. Gli artt. 330 e 333 cod. civ. tutelano, invece, gli interessi individuali del minore, che vanno perseguiti indipendentemente dalla tutela dell'interesse collettivo. Le due aree di tutela, quindi, non si sovrappongono.

#### *Considerato in diritto*

La Sezione minorenni della Corte d'appello di Trento solleva incidente di costituzionalità nei confronti della legge 4 febbraio 1966, n. 51, sulla obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica, per contrasto con gli artt. 32 e 34. Detta legge stabilisce che la vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età; attribuisce la responsabilità per l'osservanza di tale obbligo alla persona che esercita la potestà o la tutela sul bambino (oltreché al direttore dell'istituto in cui il bambino stesso è ricoverato o alla persona cui egli è stato affidato); prevede, per chi contravviene all'obbligo stesso, una sanzione pecuniaria amministrativa.

I giudici remittenti ritengono che la legge sia incostituzionale nelle parti in cui, prevedendo come unica sanzione la pena pecuniaria, non dispone, ai fini della tutela del diritto del minore alla salute e all'istruzione, e del diritto della collettività alla salute, la coercibilità della vaccinazione obbligatoria sui minori non sottoposti a tale trattamento dall'esercente la potestà genitoriale.

La questione non è fondata.

La legge impugnata, nel prevedere l'obbligo della vaccinazione — che costituisce uno dei trattamenti sanitari cui fa riferimento l'art. 32 della Costituzione — ha altresì previsto una sanzione, la determinazione della quale è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non è censurabile se non arbitraria.

Tale rimedio va peraltro considerato nel quadro delle altre misure previste dall'ordinamento per la tutela del diritto alla salute della collettività rispetto ai rischi connessi al mancato adempimento dell'obbligo alla vaccinazione, nonché delle misure che l'ordinamento prevede per la tutela degli interessi del bambino, anche nei confronti dei genitori che non adempiano i compiti inerenti alla cura del minore.

A questo riguardo, va ricordato che la stessa legge n. 51 del 1966 prevede — al fine di scongiurare il diffondersi di malattie infettive nell'ambito di comunità per effetto della mancata vaccinazione antipoliomielitica — che l'avvenuta effettuazione della vaccinazione costituisce condizione per l'accesso del bambino alla scuola dell'obbligo.

Quanto alla specifica tutela della salute del minore e del suo diritto all'istruzione — che debbono essere oggetto di primaria considerazione e che sono pregiudicate anch'esse dalla mancata osservanza dell'obbligo di vaccinazione — l'ordinamento prevede che il giudice minorile possa adottare — su ricorso dell'altro genitore, dei parenti e del pubblico ministero, ovvero anche d'ufficio — ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per sottoporre il bambino alla vaccinazione. E l'operatore sanitario competente deve, per parte sua, segnalare o denunciare l'omissione o il rifiuto dei genitori ai soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di azione di cui all'art. 336 (ed in particolare al pubblico ministero o, in caso di urgente necessità allo stesso Tribunale dei minori) onde sollecitare l'esercizio di tale potere (sentenza n. 26 del 1991).

L'applicazione degli artt. 333 e 336 cod. civ. non può ritenersi preclusa in ragione dell'espressa previsione di una sanzione amministrativa per il caso di violazione dell'obbligo in esame. Gli interventi previsti dalle norme suddette infatti non hanno natura sanzionatoria e, pertanto, non può essere fatto richiamo al principio di specialità. Né può, in generale, ritenersi che sia precluso il ricorso alle misure istituite per l'attuazione specifica della legge in ragione del fatto che sono previste sanzioni per la violazione di essa.

Per effetto delle norme soprarichiamate spetta al giudice rimuovere o superare decisioni dell'esercente la potestà che, in violazione di precisi doveri siano pregiudizievoli al minore stesso, adottando i provvedimenti che egli ritiene convenienti nell'interesse del minore.

Nè l'applicabilità degli artt. 333 e 336 cod. civ. per attuare la vaccinazione antipoliomielitica dei bambini contro la volontà dei genitori può trovare ostacolo nell'art. 13 della Costituzione. Va preliminarmente osservato, infatti, che il richiamo a tale norma è inconferente, in quanto la vaccinazione — o qualunque altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere — non è configurabile quale trattamento coattivo né quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta, né quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche contro la loro volontà, dal giudice dei minori.

Tanto meno può ipotizzarsi che in queste ultime ipotesi si abbia una restrizione della libertà personale dei genitori, come invece sembra presupporre il giudice *a quo*. La potestà dei genitori nei confronti del bambino è, infatti, riconosciuta dall'art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione non come loro libertà personale, ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite. E la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale. È appunto questo il fondamento costituzionale degli artt. 330 e 333 cod. civ., che consentono al giudice — allorché i genitori, venendo meno ai loro obblighi, pregiudicano beni fondamentali del minore, quali la salute e l'istruzione — di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle norme della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) in riferimento agli artt. 32 e 34 della Costituzione, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dalla Sezione minorenni della Corte d'appello di Trento.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

*Il Presidente:* CORASANTI

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

92C0375

N. 133

*Sentenza 16-27 marzo 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Stupefacenti - Detenzione in misura superiore alla dose media giornaliera - Punibilità - Spacciatore e tossicodipendente - Stessa pena - Offensività del reato - Dubbia lesione di un bene giuridico - Predeterminazione in via amministrativa al di fuori della riserva di legge in materia penale - Responsabilità penale correlata a fattore (misurazione) suscettibile di errore - Antigiuridicità del comportamento - Disvalore difficilmente percepibile dal soggetto - Variabilità delle dosi sul mercato - Disparità di trattamento con le droghe leggere - Richiamo alle sentenze nn. 333 e 364 del 1988 - Razionalità della *ratio* sottesa alla parcellizzazione dello spaccio - Discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza e non fondatezza.**

[Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 72-*quater*, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 (corrispondenti al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 78); legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 82-*bis*, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 (corrispondenti all'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)].

(Cost., artt. 3, 13, 25, 27, primo e terzo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, 72 *quater* della legge 22 dicembre 1975, n. 685 («Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), come modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 («Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza») e trasfusi negli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope») e dell'art. 90 dello stesso d.P.R. promossi con n. 8 ordinanze di varie autorità giudiziarie iscritte ai nn. 282, 283, 289, 394, 441, 493, 498 e 610 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 17, 18, 23, 27, 33 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Bizzarri Giuseppe nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con due distinte ordinanze del 12 marzo 1991 (nel procedimento penale a carico di Santurri Umberto imputato di illecito acquisto di gr. 0,120 di eroina) e del 13 marzo 1991 (nel procedimento penale a carico di Bizzarri Giuseppe imputato di illecita detenzione di gr. 60 di hashish) il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) — corrispondenti agli artt. 71, 72 e 72 *quater* della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza) — in relazione all'art. 3 Cost. (per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza), nonchè all'art. 25 Cost. (per insussistenza della necessaria offensività dei comportamenti punibili e per essere gli elementi costitutivi della fattispecie penale posti con decreto del Ministro della sanità con conseguente sospetta violazione del principio di riserva di legge in materia penale).

2. — Con ordinanza dell'11 febbraio 1991 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino, nel procedimento penale nei confronti di Antolini Gianluca, imputato di illecita detenzione di 1,533 grammi di hashish, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 *quater* della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 in relazione all'art. 25 Cost. per essere gli elementi costitutivi della fattispecie penale posti con decreto del Ministro della sanità con conseguente sospetta violazione del principio di riserva di legge in materia penale.

In particolare, secondo il giudice *a quo*, nessun criterio predeterminato è previsto quale limite della discrezionalità amministrativa nella determinazione della dose media giornaliera delle singole sostanze stupefacenti.

3. — Con ordinanza dell'11 aprile 1991 il g.i.p. presso il Tribunale di Roma — nel corso del procedimento penale contro Gabrielli Marco e Mastropietro Leonardo, imputati del reato di detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla dose media giornaliera — ha sollevato questione incidentale di costituzionalità degli artt. 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per contrasto con gli artt. 3 e 25, 2 co., Cost.

Secondo il giudice rimettente la nuova fattispecie delittuosa — che prescinde dalla verifica della pericolosità oggettiva della condotta — viola l'art. 3 Cost. sia perchè la previsione di una presunzione *iuris et de iure* di spaccio per la detenzione di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla «dose media giornaliera» è irragionevole in quanto contraria all'esperienza giudiziaria (che insegna che non è dato escludere a priori in modo radicale ed in termini di certezza che il tossicomane ricorra all'accumulazione di sostanze stupefacenti destinate al soddisfacimento del fabbisogno quotidiano); sia perchè, ove si ritenga che sia sanzionato penalmente anche il consumo di sostanze stupefacenti, è altresì irragionevole l'estensione al tossicomane del trattamento sanzionatorio penale applicabile allo spacciatore.

Il giudice rimettente lamenta inoltre che la condotta penalmente rilevante (detenzione per uso personale di plus di d.m.g.) non è lesiva di alcun bene tutelato e quindi contrasta con il principio dell'offensività desumibile dall'art. 25 Cost.

4. — Con ordinanza del 23 aprile 1991 il Tribunale di Torino — nel corso del procedimento penale contro Luini Renato, imputato del reato di detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla dose media giornaliera (mg. 136,3 di eroina) — ha sollevato questione incidentale di costituzionalità degli artt. 71, 72 e 72 *quater* della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del T.U. 9 ottobre 1990 n. 309) per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost. Osserva il Tribunale rimettente che in base alla comune esperienza è irragionevole ritenere con presunzione assoluta che la detenzione da parte di un consumatore «medio», di una quantità di droga di poco superiore al fabbisogno quotidiano possa essere posta a fondamento di una prognosi legale di pericolo di spaccio.

Lamenta inoltre la disparità di trattamento (nella forma di pari trattamento di situazioni diverse) atteso che l'acquirente consumatore di una quantità di droga appena superiore alla dose media giornaliera potrebbe essere assoggettato alla stessa pena del venditore.

Altresi — osserva il tribunale rimettente — nella detenzione per uso personale di droga in quantità di poco superiore alla dose media giornaliera non è configurabile lesione o esposizione a pericolo di un bene giuridico che possa giustificare la sanzione penale.

Inoltre il meccanismo attraverso cui il legislatore individua la fattispecie penalmente rilevante appare in contrasto con la riserva di legge sancita dall'art. 25 Cost. atteso che la determinazione della dose media giornaliera (e perciò del discrimine fra illecito amministrativo e reato) è rimessa alla totale discrezione della P.A. In particolare fissare il limite massimo di principio attivo per le dosi medie giornaliere in maniera tassativamente tabulata, ricollegandovi la linea di demarcazione fra illecito penale e non, significa far discendere la responsabilità penale del soggetto da un fattore (la misurazione) che per definizione presenta margini pressochè imprescindibili di errore.

Il Tribunale rimettente invoca inoltre il principio del carattere personale della responsabilità penale (art. 27, 1 co., Cost.). In particolare, dopo la sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale può enuclearsi un più generale principio secondo cui non può esservi punibilità per un reato se il soggetto agente non è in condizione di percepire l'antigiuridicità del comportamento tenuto. Altresi occorre tener conto delle finalità di rieducazione cui la pena deve necessariamente tendere (art. 27, 30 co., Cost.), finalità che sarebbero frustrate ove si sottoponga a responsabilità penale chi non versi (almeno) in una situazione di colpa, perchè in tal caso il soggetto non può cogliere, nè condividere il bisogno di essere rieducato.

Le norme censurate contrastano altresi con il principio fondamentale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. giacchè la previsione di un'identica sanzione per chi detenga un quantitativo di sostanza stupefacente superiore alla dose media giornaliera a scopo di cessione, rispetto a chi, nelle stesse condizioni dal punto di vista oggettivo, dispone della sostanza al fine di farne esclusivamente uso individuale è priva di ragionevole giustificazione essendo diverso il grado di consapevolezza del disvalore della condotta da parte dei due soggetti.

5. — Con ordinanza del 31 maggio 1991 il Tribunale di Sassari — nel corso del procedimento penale contro De Martis Walter, imputato del reato di importazione e detenzione di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla dose media giornaliera — ha sollevato questione incidentale di costituzionalità dell'art. 78 del T.U. 9 ottobre 1990 n. 309 per contrasto con l'art. 25 Cost., considerato che non sono stati determinati dalla legge i criteri che dovrebbero essere seguiti dalla autorità amministrativa sanitaria per la determinazione dei limiti quantitativi di principio attivo delle sostanze stupefacenti e che — conseguentemente — è stata attribuita alla autorità amministrativa la facoltà di creare gli elementi normativi della fattispecie penale, che invece devono essere previsti solo ed esclusivamente dalla legge.

6. — Con ordinanza dell'11 aprile 1991 il g.i.p. presso il Tribunale di Campobasso — nel corso del procedimento penale contro Agrippi Antonio ed Evangelista Massimo, imputati del reato di detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla dose media giornaliera (mg. 136,3 di eroina) — ha sollevato questione incidentale di costituzionalità degli artt. 71, 72 e 72 *quater* della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del T.U. 9 ottobre 1990 n. 309), nonchè dell'art. 90 del cit. T.U. per contrasto con gli artt. 3, 13 e 25 Cost.

In particolare il giudice rimettente prospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del pari trattamento legislativo delle situazioni diverse dello spacciatore e del consumatore, nonchè la possibile violazione degli artt. 3, 13, 25 della Costituzione per la mancanza di offensività della detenzione finalizzata al consumo. Infatti la legge n. 162 del 1990 punisce con la sanzione penale la detenzione di sostanze stupefacenti indipendentemente da una situazione di pericolo (concreto o presunto) di destinazione delle stesse allo spaccio, venendo così ad equiparare due situazioni sicuramente difformi, quella dello spacciatore e quella del consumatore.

La d.m.g. costituisce poi nozione irrealistica, non sorretta da alcun valido sostegno dal punto di vista tecnico-scientifico, posto tra l'altro che la maggiore o minore efficacia stupefacente di una data sostanza varia a seconda del modo di assunzione della stessa e del grado di tolleranza del soggetto assunto. L'accertamento giudiziale circa l'effettiva destinazione di una determinata sostanza al consumo o allo spaccio dovrebbe basarsi, dunque, non sulla nozione della «dose media giornaliera», ma sull'effettivo tipo di condotta dell'agente.

Inoltre il giudice rimettente lamenta la violazione dell'art. 25 Cost. atteso che il rinvio — contenuto nell'art. 78 censurato — ad un decreto del Ministro della Sanità per la determinazione della d.m.g. in relazione alle singole sostanze stupefacenti è totale e dismissorio e non individua, nè determina in alcun modo concretamente, la nozione di «dose media giornaliera», nè il contenuto di questo concetto ovvero i criteri, i presupposti, i caratteri o i parametri alla cui luce ricostruirlo, onde ne risulta violata la riserva di legge in materia penale, imposta dall'art. 25 Cost.

Infine il giudice rimettente prospetta la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del più grave trattamento normativo riservato a situazioni meno gravi (detenzione di droghe leggere) rispetto a quello previsto per situazioni più gravi (detenzione di droghe pesanti); altresì lamenta analogha disparità di trattamento in danno dei consumatori occasionali (situazione meno grave) rispetto ai consumatori abituali (situazione più grave). Premesso che le cd. droghe leggere non danno assuefazione, il giudice *a quo* ritiene ancor più gravi i dubbi di costituzionalità, sopra indicati, ove riferiti ai consumatori di droghe leggere, per le quali più evidenti sono la mancanza di offensività della condotta incriminata e la violazione del principio di riserva di legge, essendo del tutto arbitraria la determinazione della d.m.g. in mancanza di dati epidemiologici. Inoltre l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva previsto dall'art. 90 *cit.* non sarà mai applicabile ai consumatori di cannabis, essendo detta sospensione condizionata all'attuazione di un «programma terapeutico e socioriabilitativo» che presuppone una tossicodipendenza non ipotizzabile nei confronti di detti consumatori. Altresì — non risultando necessaria alcuna riabilitazione anche nel caso di uso occasionale — verrebbe a crearsi una disparità tra il trattamento meno grave riservato dall'art. 90 alla più grave situazione di chi fa un uso ininterrotto e continuativo di droga, ed il trattamento più grave riservato dall'art. 90 (in ragione dell'esclusione dell'applicabilità della sospensione in esso prevista) alla meno grave situazione di chi ne fa un uso solo occasionale.

7. — Con ordinanza del 24 aprile 1991 il g.i.p. presso il Tribunale di Crotone — nel corso del procedimento penale contro Dornio Francesco e Viscomi Giovanni, imputati del reato di detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla dose media giornaliera — ha sollevato questione incidentale di costituzionalità dell'art. 73, primo comma, e 75, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.

Il giudice *a quo* ritiene che il differente trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 75, I comma, d.P.R. n. 309 *cit.*, (con sanzioni amministrative per i detentori per uso personale di una certa sostanza stupefacente entro i limiti massimi tabellati) e quello dettato dall'art. 73, commi 1, 4 e 5 (con pena criminale per i detentori sempre per uso personale, ma oltre il predetto limite) sia ingiustificatamente differenziato e che il primo comma dell'art. 75 T.U. 309/90 sia incostituzionale nella parte in cui non prevede in ogni caso l'assoggettamento alla sanzione amministrativa in essa dettata di chi detenga sostanza stupefacente o psicotropa in quantità anche superiore a quella per la stessa specificatamente individuata dal D.M. n. 180 del 12.7.1990, ma tale che, anche per le modalità ed i termini dell'accertamento dell'illecito, sia evidente l'imminente e totale assunzione della stessa da parte del detentore.

8. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che trattasi di questioni identiche a quelle sollevate dal Tribunale di Roma con ordinanze in data 12 ottobre 1990, 31 dicembre 1990, 9 gennaio 1991, nonché dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, con ordinanza dell'8 gennaio 1991, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino con ordinanze dell'11 febbraio 1991, questioni decise dalla Corte con sentenza n. 333 del 1991.

Ha concluso pertanto per la manifesta infondatezza delle questioni medesime (salvo che per la questione sollevata dal Tribunale di Sassari, per la quale — non tenendo ancora conto della *cit.* sent. n. 333/91 — ha concluso per una pronuncia di non fondatezza ritenendo rispettato il principio costituzionale della riserva di legge per essere la fattispecie incriminatrice compiutamente definita dalla legge).

In particolare, poi, con riferimento alla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Crotone, l'Avvocatura ha anche chiesto, in via subordinata, la restituzione degli atti al giudice *a quo* per *jus superveniens* (d.l. 8 agosto 1991 n. 247).

9. — Si è costituito l'imputato Bizzarri sostenendo la fondatezza delle censure di costituzionalità contenute nell'ordinanza del giudice rimettente (Tribunale di Roma).

*Considerato in diritto*

1. — Va premessa la riunione dei singoli procedimenti per l'identità delle norme impugnate, e — sempre preliminarmente in rito — va confermata la trattazione in camera di consiglio delle questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Roma con ordinanza del 13 marzo 1991, ancorchè in quel giudizio (relativo al procedimento penale a carico di Bizzarri Giuseppe) vi sia stata la costituzione della parte privata, atteso che — come meglio si dirà in seguito — le censure mosse da quel giudice rimettente alla normativa impugnata sono già state deliberate nella sentenza n. 333 del 1991 di questa Corte.

2. — In via preliminare va poi respinta la richiesta dell'Avvocatura di Stato di restituzione degli atti al giudice rimettente (richiesta formulata con riferimento all'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Crotone) atteso che le modifiche introdotte con il decreto legge 8 agosto 1991 n. 247, convertito dalla legge 5 ottobre 1991 n. 314, hanno riguardato la disciplina dell'arresto in flagranza e quindi non incidono sugli aspetti sostanziali della normativa sulle sostanze stupefacenti, alla quale si riferisce l'ordinanza del Tribunale di Crotone, nonchè quelle degli altri giudici rimettenti.

3. — La prima delle numerose questioni di costituzionalità sollevate, che si vengono ad esaminare separatamente, suddividendole secondo le norme impugnate ed i parametri costituzionali di riferimento, ha ad oggetto gli artt. 71, 72 e 72 *quater* della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del T.U. approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, norme alle quali di seguito si farà esclusivo riferimento); tali disposizioni — secondo i giudici rimettenti (g.i.p. presso il Tribunale di Roma, Tribunale di Torino) — violano l'art. 3 Cost. perchè prevedono un'arbitraria ed irragionevole presunzione assoluta di spaccio di sostanze stupefacenti nel caso di detenzione in misura superiore alla dose media giornaliera (di seguito d.m.g.) in quanto l'esperienza giudiziaria mostra che non è dato escludere che i tossicodipendenti ricorrano all'accumulazione di sostanze stupefacenti in quantità superiore a tale parametro per il soddisfacimento del fabbisogno quotidiano.

La questione è manifestamente infondata.

Nella sentenza n. 333 del 1991 questa Corte ha già affermato che «le incriminazioni di pericolo presunto non sono incompatibili in via di principio con il dettato costituzionale», purchè non siano irrazionali od arbitrarie. Ha quindi individuato la *ratio* (non arbitraria, nè irragionevole) della norma incriminatrice, che prevede come reato la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale in misura superiore alla d.m.g., nell'esigenza — conseguente ad una più rigorosa valutazione del fenomeno-droga e dei suoi effetti — sia di rendere «estremamente improbabile» che il detentore possa spacciare, od anche solo cedere a terzi, pur se in piccola parte, la sostanza detenuta, sia di limitare l'accumulo di droga per uso personale al fine di contrastarne l'illecito traffico, «costretto dalla parcellizzazione della domanda a moltiplicare i rivoli dell'ultima fase dello spaccio».

Tale principio, più ampiamente argomentato nella citata sentenza, non può che essere ribadito anche in questa sede, non avendo i giudici rimettenti prospettato profili nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati da questa Corte.

4. — È stata poi sollevata (dal Tribunale di Roma, dal g.i.p. presso il Tribunale di Roma, dal Tribunale di Torino, dal g.i.p. presso il Tribunale di Campobasso, dal g.i.p. presso il Tribunale di Crotone) questione di costituzionalità degli artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato per contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento nella forma di pari trattamento di situazioni diverse perchè, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore alla d.m.g., sarebbero assoggettati alla stessa pena sia lo spacciatore che ha ceduto la droga, sia il tossicodipendente o tossicofilo che l'ha consumata.

Anche tale seconda questione è manifestamente infondata.

Ha già affermato questa Corte, nella cit. sentenza n. 333/91, che le due fattispecie poste a raffronto (spaccio e mera detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti), ove aventi ad oggetto una quantità appena superiore alla d.m.g. non sono affatto entrambe al limite minimo della soglia di punibilità, atteso che lo spaccio, essendo sanzionato anche se relativo a quantitativi inferiori alla d.m.g., non rappresenta la condotta di minor disvalore penale destinata in linea di principio all'applicazione della pena minima, salva la possibile incidenza in concreto della valutazione discrezionale del giudice *ex artt.* 132 e 133 c.p. al fine della quantificazione della pena. Tale differenziazione sul piano sanzionatorio — progressivamente più rilevante in caso di quantitativi che superano in misura maggiormente considerevole la d.m.g. — esclude la disparità di trattamento prospettata dai giudici rimettenti, mentre la configurazione in tal caso di un solo reato con plurime condotte alternative non è in sè arbitraria od irragionevole in considerazione del fatto che «offerta (spaccio) e domanda (consumo) sono profili interagenti di un unico fenomeno».

D'altra parte la posizione del «consumatore – non spacciatore» si differenzia ulteriormente perchè — come ha già affermato questa Corte — l'inequivoca destinazione all'uso personale della droga detenuta anche in quantità «non lieve» può essere valorizzata dal giudice penale al fine di ritenere non di meno integrato il presupposto del fatto di «lieve entità», di cui al quinto comma dell'art. 73, con conseguente applicazione delle meno severe pene da tale disposizione previste, atteso che tra le «circostanze dell'azione» ivi menzionate sono comprese anche le «circostanze soggettive» tutte, e quindi anche le finalità della condotta tenuta dall'agente; infatti, come risulta inequivocabilmente dagli atti parlamentari (v. soprattutto l'intervento del rappresentante del Governo, sen. Castiglione, Senato della Repubblica, seduta del 12 giugno 1990), la sostituzione, nel quinto comma dell'art. 73, dell'originario riferimento «alle circostanze inerenti alla persona del colpevole» con quello alle «circostanze dell'azione» era stata dettata dall'esigenza di ampliare (e non già di restringere) la rilevanza delle circostanze per comprendervi quelle soggettive e quelle oggettive.

5. — Un'ulteriore questione di costituzionalità ha investito gli artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato per contrasto con gli artt. 13 e 25 Cost. per violazione del principio della necessaria offensività del reato, quale limite alla discrezionalità del legislatore penale, giacchè nel caso della detenzione destinata al consumo o di effettivo consumo di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla d.m.g. non sarebbe configurabile la lesione o l'esposizione a pericolo di alcun bene giuridico che possa giustificare la sanzione penale.

Anche tale questione — sollevata dal Tribunale di Roma, dal g.i.p. presso il Tribunale di Roma, dal Tribunale di Torino, dal g.i.p. presso il Tribunale di Campobasso — è manifestamente infondata; ed infatti questa Corte, dopo aver precisato che la condotta punita è la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e non già il consumo (né tanto meno — può aggiungersi — il consumo pregresso), ha già ritenuto, nella più volte citata sentenza n. 333 del 1991, che il principio della necessaria offensività del reato non è stato leso, essendo l'apprezzamento del legislatore in ordine alla condotta prevista nella fattispecie penale astratta né irrazionale, né arbitrario in ragione della (già ricordata) *ratio* sottesa all'incriminazione della detenzione per uso personale di quantità di droga superiore alla d.m.g.; *ratio* che è quella «per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza detenuta possa essere venduta o ceduta a terzi, e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi su quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo e da renderne così più difficile la pratica»; tutto ciò per perseguire l'obiettivo di tutela di valori costituzionalmente rilevanti (salute pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico).

Invece l'offensività della condotta concreta tenuta dall'agente costituisce oggetto di accertamento (caso per caso) del giudice di merito.

6. — Si è poi ritenuto (dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Camerino, dal Tribunale di Torino, dal Tribunale di Sassari, dal g.i.p. presso il Tribunale di Campobasso) che i medesimi artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato contrastino con l'art. 25 Cost. per violazione della riserva di legge in materia penale in quanto è demandato ad un decreto del Ministro della sanità la determinazione dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere senza che risulti soddisfatta l'esigenza di predeterminazione ad opera della norma primaria del contenuto essenziale della fattispecie penale.

Tale questione è stata già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 333 del 1991, in cui le norme censurate sono state ritenute compatibili con l'obbligo della riserva di legge, essendo sufficientemente determinato dalla norma primaria il precetto penalmente sanzionato, mentre — in funzione di mera integrazione dello stesso — è demandato al Ministro della sanità l'esercizio di una discrezionalità meramente tecnica, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, senza che sia consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione o di repressione.

Invece l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione amministrativa della norma incriminatrice non pone un problema di compatibilità con il precetto costituzionale della riserva di legge, ma radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso il decreto ministeriale suddetto.

7. — Connessa a quest'ultima questione è poi quella, specificamente sollevata dal Tribunale di Torino, che investe gli artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato, ulteriormente censurati per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. sotto i profili della disparità di trattamento di situazioni analoghe, della violazione del principio di offensività e della violazione del principio della riserva di legge, perchè la quantificazione in maniera tassativamente tabellata della d.m.g. comporta la conseguenza di far discendere la responsabilità del soggetto da un fattore (la misurazione) che per definizione presenta margini pressochè imprescindibili di errore.

Anche in tal caso soccorrono le valutazioni già fatte nella sentenza n. 333/91 per ritenere manifestamente infondata la questione. Dovendo la soglia quantitativa (la d.m.g.), che scrimina tra la detenzione punibile e quella non punibile, essere «media» ed essere riferita all'arco di una giornata, è conseguenziale — ma non per ciò solo irragionevole — che tale criterio presenti «margini inevitabili di approssimazione», così come ogni standardizzazione. È sufficiente però, per ritenere rispettato il precetto costituzionale della riserva di legge, che la determinazione del suddetto parametro avvenga secondo le attuali conoscenze scientifiche e tecniche di campionatura e di accertamento, mentre la prevista variabilità delle tabelle «in relazione alla evoluzione delle conoscenze del settore» (art. 78, secondo comma) rappresenta un sufficiente correttivo del possibile errore statistico del criterio adottato.

8. — Un'ulteriore questione di costituzionalità (anch'essa sollevata dal Tribunale di Torino) riguarda i medesimi artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato per contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale, posto dall'art. 27, 1 co., Cost., e con il principio della finalità di rieducazione cui la pena deve tendere (art. 27, 3 co., Cost.) perchè il soggetto agente non è posto in condizione di percepire l'antigiuridicità del comportamento tenuto per essere il discriminante quantitativo (della detenzione penalmente rilevante), correlato non già alle sue personali necessità quotidiane di droga, ma ad una misura rigidamente predeterminata in via generale, non suscettibile di adattamento al caso concreto; e perchè inoltre, la variabilità dei quantitativi di sostanza pura presente nelle singole dosi «da strada» viene a determinare una situazione di rischio alla quale l'agente deve soggiacere a prescindere da ogni effettiva componente individuale di prevedibilità e consapevolezza.

Entrambi i profili di censura non sono fondati.

Ed infatti la coscienza dell'antigiuridicità della condotta — valorizzata da questa Corte nella sentenza n. 364 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile — attiene al precetto normativo e non già al giudizio di disvalore ad esso sotteso, che è espressione della scelta di politica criminale del legislatore, in astratto sindacabile sotto i profili finora esaminati, ma non certo censurabile ove in concreto difforme dall'apprezzamento soggettivo del singolo autore della condotta vietata.

In particolare la citata sentenza n. 364/88, dopo aver giudicato corretta la tesi della «inesistenza nella Costituzione di un vincolo per il legislatore ordinario di non sanzionare penalmente fatti carenti di effettiva conoscenza dell'antigiuridicità», ha poi ravvisato come requisito subiettivo minimo costituzionalmente necessario la possibilità della conoscenza della legge penale ed ha conseguentemente elevato a ragione di esclusione della colpevolezza l'ignoranza inevitabile della stessa, pur qualificando tale soltanto quella che l'agente non ha potuto evitare nemmeno adempiendo ai doveri strumentali di informazione e conoscenza.

La coscienza dell'antigiuridicità richiesta dalla Costituzione si risolve quindi nella conoscibilità del precetto penale da parte del soggetto agente, con la precisazione che anche «in relazione a reati sforniti di disvalore sociale» deve ritenersi che «l'agente versi in evitabile e, pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale» quando la mancata percezione dell'illeceità derivi dalla violazione degli obblighi di informazione della normativa vigente che sono alla base di ogni convivenza civile.

Escluso il denunciato vizio di incostituzionalità della norma, rimane però affidato al giudice di merito — nei limiti puntualizzati dalla citata sentenza n. 364/88 — stabilire in concreto se — alla stregua delle informazioni in proposito fornite al singolo nell'attuale contesto storico — debba dirsi percepibile o non percepibile dall'agente, anche a livello di mero dubbio, l'illiceità della condotta tenuta, quale detentore di una quantità di droga superiore alla d.m.g.

Quanto al secondo profilo questa Corte, nella sentenza n. 333/91, ha già affermato che l'eventuale errore dell'agente nell'apprezzamento della quantità di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente detenuta non è privo di rilevanza perchè, al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo, è necessario che egli sia consapevole di detenere (per uso personale) una quantità totale di sostanza stupefacente tale che contenga il relativo principio attivo in misura superiore a quella tabellata nel decreto ministeriale.

9. — Gli artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato sono poi sospettati (dal g.i.p. presso il Tribunale di Campobasso) di contrastare con l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento nella forma di pari trattamento di situazioni diverse dei vari possibili consumatori perchè, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore alla d.m.g., la condotta penalmente rilevante dipende da un dato quantitativo oggettivo senza tener conto nè della maggiore o minore efficacia stupefacente della sostanza secondo il modo di assunzione, nè del grado di tolleranza del soggetto assunto.

Anche tale questione è manifestamente infondata.

Questa Corte nella sentenza n. 333/91 ha riconosciuto — come già rilevato — l'offensività della condotta del tossicodipendente o tossicofilo che, per il suo personale consumo differito, accumuli una quantità di sostanza stupefacente superiore a quella tabellata. Superata tale soglia di punibilità, le circostanze soggettive ed oggettive (che in concreto connotano la detenzione per uso personale e tra cui rientrano il grado di tolleranza del soggetto assuntore ovvero la maggiore o minore efficacia stupefacente del modo di assunzione) possono essere non di meno apprezzate dal giudice penale ex artt. 132 e 133 c.p. Pertanto il fatto che il medesimo quantitativo di esubero della droga accumulata possa avere una diversa valenza in ragione del maggiore o minore grado di tolleranza del soggetto assuntore, ovvero delle modalità di assunzione, non è privo di rilevanza e può condurre ad un trattamento differenziato in termini di gravità del fatto accertato, non senza considerare che l'offensività della condotta non viene meno per il fatto che l'accumulo — in ragione dello stato di assuefazione particolarmente accentuata del tossicodipendente — risulti essere di minima (ma non nulla) entità.

10. — Infine il medesimo giudice rimettente censura l'art. 90 del T.U. citato perchè contrastante con l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento nella forma di pari trattamento riservato a situazioni meno gravi (droghe leggere ovvero consumo occasionale) rispetto a quello previsto per situazioni più gravi (droghe pesanti ovvero consumo abituale), applicandosi in particolare solo a queste ultime la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per l'attuazione di un programma terapeutico o socio-riabilitativo.

La questione non è fondata.

L'art. 90 T.U. approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere (una sola volta) l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e socioriabilitativo, sempre che dopo l'inizio di tale programma non abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. La soglia di applicabilità del beneficio è portata a quattro anni di pena detentiva inflitta, ove i reati accertati siano quelli previsti dal quinto comma dell'art. 73.

Il presupposto di applicabilità del beneficio (che, all'esito del programma terapeutico e sempre che il tossicodipendente nei cinque anni successivi al provvedimento non commetta un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, comporta l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale) è quindi duplice: mancato superamento di un tetto massimo di pena inflitta (ed a tal fine il tribunale può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne già divenute definitive); effettuazione di un programma terapeutico e socioriabilitativo. Ed è essenzialmente questa seconda condizione che costituisce la *ratio* dell'istituto volto a favorire il recupero dei tossicodipendenti, che in tal modo abbiano concretamente e meritevolmente mostrato di volersi adoperare per sottrarsi al giogo della droga e nello stesso tempo si siano astenuti dal commettere altri delitti (non colposi). Sicchè questa speciale sospensione dell'esecuzione della pena detentiva assume un carattere latamente premiale (che l'accomuna alla disciplina altrettanto speciale della custodia cautelare e dell'affidamento in prova prevista rispettivamente dagli artt. 89 e 94 T.U. cit. ove il tossicodipendente si sottoponga ad un programma terapeutico di recupero) ed una connotazione incentivante del recupero stesso (perchè la mancata prosecuzione del programma comporta la revoca del beneficio).

Secondo il giudice rimettente, però, l'ammissione al beneficio — proprio perchè è condizionato alla praticabilità da parte del soggetto di un programma terapeutico e socioriabilitativo — presuppone uno stato di tossicodipendenza non ipotizzabile in caso di consumatori occasionali, o di consumatori di droghe leggere che non inducono dipendenza.

Deve però rilevarsi che la norma censurata non contiene, nel suo tenore testuale, nessuna limitazione in ragione del tipo di sostanza stupefacente che abbia determinato nel soggetto condannato lo stato di dipendenza (inteso come limitazione dell'area del libero arbitrio e della piena capacità di autodeterminazione, indotta dall'abitualità del consumo di sostanze stupefacenti), stato che costituisce l'unico elemento giuridicamente rilevante. L'accertamento in concreto dello stato di tossicodipendenza del soggetto condannato unitamente a quello del correlato carattere terapeutico e socioriabilitativo del programma di recupero è demandato al tribunale di sorveglianza. Nessuna disparità di trattamento sussiste quindi in ragione del tipo di sostanza stupefacente che abbia determinato lo stato di dipendenza.

Nel caso invece di consumo occasionale ovvero di consumo abituale che non abbia causato alcuno stato di tossicodipendenza viene meno il presupposto della misura premiale nel senso che l'eventuale persistere del soggetto nel consumo di droga è pienamente ed integralmente nella sfera del suo libero arbitrio, sicchè non è ingiustificatamente discriminante per la diversità delle situazioni poste in comparazione che non trovi applicazione la speciale misura della sospensione dell'esecuzione della pena, non essendo ipotizzabile alcuna terapia o riabilitazione del «tossicofilo-non tossicodipendente» da incoraggiare e sostenere. In tali casi però — ricorrendone i presupposti — può trovare applicazione (in sede di pronuncia della condanna) il generale beneficio della sospensione condizionale della pena.

Se però la disciplina differenziata contenuta nella norma censurata non confligge con il canone costituzionale dell'eguaglianza di trattamento, non di meno — nel quadro della globale verifica, sul concreto terreno applicativo, degli effetti della legge n. 162 del 1990, anche al fine di «individuare le linee di ogni possibile ed utile modifica migliorativa» (sent. 333/91) — è rimessa alla discrezionalità del legislatore pure la eventuale valutazione dell'opportunità di introdurre, in relazione ai reati previsti dall'art. 73, quinto comma, cit., una parallela misura premiale anche in favore del mero tossicofilo.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 bis della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondente all'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe;*

b) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevata in relazione all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;*

c) *Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevate in relazione agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione dal tribunale di Roma, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, dal tribunale di Torino, dal Tribunale di Sassari, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Crotone con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

*Il Presidente:* CORASANTI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 134

Sentenza 16-27 marzo 1992

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Ferrovie dello Stato - Condanna penale - Destituzione di diritto - Procedimento disciplinare preventivo - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.**

[Legge 26 marzo 1958, artt. 119, lett. a), e 425].

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119, lett. a), della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Pieri Franco contro l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 14 e 27, prime serie speciali, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Pieri Franco;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avvocato Luciano Ventura per Pieri Franco;

*Ritenuto in fatto*

1. — Franco Pieri, dipendente delle Ferrovie dello Stato, a seguito di condanna penale per associazione sovversiva e banda armata del 23 ottobre 1987, in base all'art. 119, lett. a), della legge 26 marzo 1958, n. 425, era destituito di diritto con provvedimento del 10 aprile 1988.

Avverso il detto provvedimento ricorreva al Pretore di Firenze e, avendo questi rigettato il ricorso, appellava al Tribunale di Firenze che rigettava l'impugnazione. Ricorreva, quindi, per Cassazione.

La Corte, con ordinanza del 27 aprile 1990 (R.O. n. 209 del 1991) sollevava questione di legittimità costituzionale del detto art. 119, lett. a), della legge n. 425 del 1958, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Osservava che gli effetti del provvedimento di destituzione, attesa la sua natura dichiarativa, risalivano al 23 ottobre 1987 e che all'epoca il rapporto di impiego *de quo* doveva ritenersi di natura prevalentemente pubblicistica, pur essendo intervenuta la riforma dell'Ente Ferrovie dello Stato con legge n. 210 del 1985, essendo stati emanati solo i regolamenti di organizzazione e non essendo stati ancora stipulati i contratti collettivi per effetto dei quali il rapporto era divenuto privato (3 febbraio 1988).

Conseguentemente, trovava applicazione la norma censurata la quale, però, era costituzionalmente illegittima perché prevedeva la destituzione automatica del pubblico dipendente senza l'espletamento del procedimento disciplinare che avrebbe consentito l'applicazione del principio, di ordine generale, della graduazione della sanzione in relazione alla gravità del fatto e alle sue modalità (sent. n. 971 del 1988).

Nella postilla della stessa ordinanza riteneva che, non trattandosi di un rapporto di impiego pubblico, non era applicabile la legge n. 19 del 1990, che aveva modificato le norme regolatrici della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti abolendo la destituzione automatica e prevedendo il previo esperimento del procedimento disciplinare.

2. — L'ordinanza era regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2.1. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si costituiva il Pieri aderendo al *petitum* della Corte Suprema.

3. — Era disposta la trattazione del ricorso nella camera di consiglio, nella imminenza della quale il Pieri chiedeva la remissione alla udienza pubblica.

4. — Si è altresì disposta (7 giugno 1991) la ripubblicazione della ordinanza di rimessione, in quanto il testo pubblicato precedentemente era privo della postilla.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte deve verificare se l'art. 119, lett. a, della legge 26 marzo 1958, n. 425, il quale prevede per i dipendenti dell'Ente Ferrovie, in caso di condanna definitiva per uno dei reati indicati nella stessa norma, la destituzione di diritto senza il previo esperimento del procedimento disciplinare, violi l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica nei confronti di altri dipendenti pubblici per i quali è prevista la detta garanzia procedimentale.

2. — La questione è inammissibile.

La Corte remittente ha considerato che all'epoca del provvedimento di destituzione, risalente all'ottobre 1987, il rapporto di impiego del ricorrente con l'Ente Ferrovie era ancora di natura pubblicistica, perché non era ancora operativa di effetti la riforma dell'Ente Ferrovie intervenuta con la legge n. 210 del 1985; infatti, erano stati emanati solo i regolamenti di organizzazione e non erano stati ancora stipulati i contratti collettivi, che hanno operato in concreto la trasformazione del rapporto da pubblico a privato ad iniziare dal 3 febbraio 1988.

In tale situazione, quindi, trova applicazione la legge 7 febbraio 1990, n. 19, nonostante che la Corte remittente, nella postilla apposta all'ordinanza di remissione, abbia ritenuto, con evidente contraddizione, la inapplicabilità della detta legge non essendo il rapporto *de quo* di natura pubblicistica.

3. — Trovano, quindi, applicazione i principi già affermati da questa Corte (sent. n. 415 del 1991), secondo cui con la suddetta legge il legislatore ha inteso dare alla materia della destituzione del pubblico dipendente una generale ed uniforme disciplina e risolvere i problemi insorti a seguito della sentenza n. 971 del 1988, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che, per rapporti di impiego pubblico, comminavano la destituzione di diritto senza il previo esperimento del procedimento disciplinare.

Si è trattato, in sostanza, di un complesso normativo che, ai suddetti fini, ha previsto misure che consentono una più equa considerazione delle ragioni del pubblico dipendente destituito e di quelle della pubblica amministrazione, dirette a condizionare il recupero dell'impiegato alle necessarie garanzie amministrative. Esse hanno come momento iniziale anzitutto l'abrogazione delle precedenti norme disciplinatrici della destituzione automatica, poi la cessazione della destituzione automatica, e, come momento finale, la rideterminazione dello *status* del dipendente a seguito della valutazione della sua condotta a mezzo di un procedimento disciplinare; sicché, il dipendente è recuperato all'amministrazione se l'esito del procedimento disciplinare lo consente.

In particolare, per le posizioni caratterizzate, come quella in esame, dalla comminazione della destituzione, contro la quale sia stata proposta impugnativa ed il relativo giudizio sia ancora pendente, è del pari applicabile la nuova legge quale espressione di una esigenza di pubblico interesse alla concreta definizione delle situazioni pendenti e, come tale, regolatrice della materia con i limiti e i termini specifici del giudizio disciplinare.

3.1. — Pertanto, alla stregua della suddetta legge, la questione sollevata difetta di rilevanza, essendosi censurata una disposizione ormai abrogata, avendo la nuova disciplina sostituito integralmente quella precedente, sorretta dalla *ratio* dell'automatismo destitutivo, con un sistema sostanziale e procedimentale nuovo.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, lett. a), della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

*Il Presidente:* CORASANTI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 135

*Sentenza 16-27 marzo 1992***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.****Sanità pubblica - Provincia autonoma di Trento - Installazione e uso di apparati diagnostici a r.m.n. - Funzioni amministrative statali - Richiamo alla sentenza della Corte n. 216/1988 - Spettanza allo Stato - Proposta di installazione - Parere dell'ente locale - Impugnazione con ricorso al Ministro della sanità - Violazione di attribuzioni della provincia - Non spettanza allo Stato - Annullamento dell'art. 5, primo comma, quarta proposizione, del decreto del Ministro della sanità del 2 agosto 1991.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento notificato il 19 ottobre 1991, depositato in cancelleria il 26 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991 (Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica) ed iscritto al n. 40 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991 (Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica), chiedendo che quest'ultimo — essendo lesivo delle competenze ad essa assegnate dall'art. 9, n. 10 (igiene e sanità), e dall'art. 16 dello Statuto speciale, come attuati dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, — sia annullato con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 1, 4, primo comma, e 5, primo comma.

Dopo aver ricordato che questa Corte, con la sentenza n. 216 del 1988, ha dichiarato che spettano allo Stato le funzioni amministrative in materia di installazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica con esclusivo riferimento all'utilizzazione strettamente sperimentale delle stesse, la Provincia ricorrente rileva che il decreto impugnato si sarebbe discostato da tale insegnamento. Il decreto contestato, infatti, sulla base della distinzione delle predette apparecchiature in due categorie — il «gruppo A» e il «gruppo B» — e sulla base della identificazione del primo gruppo con le «apparecchiature di utilità clinica convalidata e caratterizzate da protocolli d'uso e applicazioni largamente consolidate» (art. 3), porrebbe in vari suoi articoli una disciplina sulla installazione di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, finalizzata, non già a esigenze tecnico-sanitarie, ma ad aspetti rientranti nelle competenze regionali o provinciali, quali la programmazione sanitaria nell'ambito di singole regioni o province, l'impiego del personale, l'organizzazione e l'economicità dei servizi.

Più precisamente, secondo la ricorrente, sarebbero lesivi delle anzidette competenze i seguenti articoli: *a*) l'art. 1, che, come è espressamente detto nel primo comma dello stesso articolo, detta, nel comma successivo, criteri i quali incidono sulla programmazione delle risorse in materia sanitaria; *b*) l'art. 4, primo comma, che predispone, senza alcuna base legislativa, criteri per la collocazione delle apparecchiature del «gruppo A», i quali interferiscono sulle scelte della programmazione sanitaria regionale o provinciale, alle quali, peraltro, fa riferimento la stessa disposizione impugnata; *c*) l'art. 5, primo comma, il quale, nel prevedere che il presidio interessato deve presentare la proposta per l'installazione di apparecchiature del «gruppo A» alla competente autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma (secondo il modello di cui all'allegato n. 2 e corredata della dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all'allegato n. 1), stabilisce che quest'ultima autorità dia un parere di compatibilità rispetto alla programmazione sanitaria, parere che, nel caso che sia contrario, può essere impugnato, in palese violazione delle competenze provinciali, dinanzi al Ministro della sanità, il quale si esprimerà in merito, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la regione o la provincia autonoma interessate.

2. — Si è costituita la Presidenza del consiglio dei ministri per chiedere che il ricorso sia rigettato sulla base del rilievo che il potere esercitato con il decreto impugnato sia di spettanza dello Stato e sia il frutto di un legittimo esercizio del potere stesso.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la Provincia ricorrente avrebbe posto come premessa delle proprie argomentazioni un'interpretazione riduttiva della sentenza di questa Corte n. 216 del 1988, poiché in tale decisione, avente ad oggetto un decreto costituente il presupposto di quello impugnato, si riscontra l'inequivoca affermazione per la quale, in base all'art. 189 t. u. l. s. e all'art. 6, lettere *c*) ed *i*), della legge n. 833 del 1978, spetta allo Stato la disciplina di qualsiasi attività relativa ai presidi sanitari considerati, compreso l'acquisto e, nel caso di strumenti il cui uso esige particolari cautele, persino l'installazione e l'impiego degli stessi. Tanto più ciò vale, aggiunge l'Avvocatura dello Stato, se si ricorda che nella stessa sentenza si sottolinea che il medesimo art. 6, alla lettera *k*), riserva allo Stato i controlli sanitari sull'impiego delle sostanze radioattive. Rispetto a tali principi l'intero decreto impugnato appare pienamente coerente, anche nelle disposizioni oggetto di specifica denuncia, le quali, secondo l'Avvocatura dello Stato, sono riconducibili ai poteri statali di controllo tecnico-sanitario sulle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica. Tali poteri, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, comportano la previsione di cautele, le quali, tuttavia, lasciano intatto lo spazio riservato alle scelte operative spettanti alle regioni e alle province autonome.

Più in particolare, aggiunge la stessa Avvocatura dello Stato, sembra evidente che le procedure amministrative nominate nell'art. 1, primo comma, sono preordinate alle suddette finalità di controllo, rientranti nelle competenze statali, senza assorbire, come risulta anche dalle specifiche previsioni tabellari, i poteri provinciali in materia. Allo stesso modo, l'accessibilità e l'utilizzabilità ottimale delle apparecchiature considerate, oggetto della disciplina contenuta nell'art. 4, primo comma, sono chiaramente connesse alle esigenze di controllo tecnico-sanitario, sicché i relativi criteri di sistematicità e di omogeneità non sembrano arrecare pregiudizio alla programmazione sanitaria provinciale o regionale. Infine, conclude l'Avvocatura dello Stato, anche i criteri fissati dall'art. 5, primo comma, rispondono alla stessa funzione ed operano negli stessi limiti, di modo che essi non comportano un'assunzione diretta e, tantomeno, una esclusiva di competenze provinciali da parte dello Stato, neppure con riferimento al ricorso al Ministro della sanità, ivi previsto, il quale configura una verifica di compatibilità delle apparecchiature ai requisiti all'uopo richiesti.

3. — In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, nella quale, oltre a ribadire posizioni e argomentazioni svolte nel ricorso, contesta l'interpretazione data al decreto impugnato dall'Avvocatura dello Stato. In particolare, la ricorrente osserva che la riconduzione delle competenze contestate alle attribuzioni statali previste nell'art. 189 t. u. l. s. e nell'art. 6, lettere *c*) ed *i*) della legge n. 833 del 1978 sarebbe smentita sia dal fatto che il decreto impugnato disciplina competenze da esso stesso definite come provinciali (come, ad esempio, la ricezione delle proposte di installazione delle apparecchiature del «gruppo A» e la formulazione del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria provinciale, disciplinate dall'art. 5, primo comma), sia dal fatto che lo stesso decreto, sempre all'art. 5, primo comma, configura un ricorso al Ministro della sanità contro il predetto parere, ove questo fosse contrario.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991 (Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica), sul presupposto che le disposizioni contenute negli artt. 1, 4, primo comma, e 5, primo comma, del medesimo decreto siano lesive delle competenze di tipo concorrente affidate alla Provincia di Trento in materia di igiene e sanità, dall'art. 9, n. 10, e dall'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e debbano, pertanto, essere annullate.

2. — Il ricorso va respinto in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 e nell'art. 4, primo comma, del decreto contestato.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare nella decisione di un precedente conflitto, sollevato in relazione a un altro decreto avente ad oggetto l'installazione e l'uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (v. sent. n. 216 del 1988), la materia disciplinata dal decreto contestato si iscrive nell'ambito di competenze che l'art. 6, lettere *c*), *i*) e *k*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), riserva allo Stato.

In base a tale affermazione, non vi può esser dubbio che le direttive formulate nell'art. 1 del decreto impugnato rientrino nelle competenze del Ministro della sanità, dal momento che stabiliscono i criteri generali per l'installazione e l'impiego di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico. In particolare, tale articolo prevede che: *a*) deve essere assicurata la massima accessibilità alle predette apparecchiature in rapporto alle caratteristiche orografiche del territorio e alla prevalenza delle affezioni morbose nel medesimo territorio; *b*) deve darsi sviluppo preferenziale alle prestazioni ambulatoriali, integrate da efficaci collegamenti tra strutture di ricovero e strutture extraospedaliere; *c*) deve essere garantita l'utilizzazione ottimale delle dotazioni strumentali in relazione alle competenze professionali disponibili, attraverso il collegamento della produttività di queste ultime alla potenzialità d'uso delle dotazioni stesse.

Identico discorso vale per le statuizioni contenute nell'art. 4, primo comma, in base alle quali la collocazione delle apparecchiature a risonanza magnetica appartenenti al «gruppo A» (apparecchiature di utilità clinica convalidata e caratterizzate da protocolli d'uso e applicazioni largamente consolidati) deve avvenire in modo da assicurare l'integrazione delle stesse con le strutture specialistiche già esistenti, al fine di permettere un loro utilizzo multispecialistico di diagnostica mediante immagini ovvero un utilizzo monospecialistico limitatamente a unità autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica e/o cardiocirurgica, neurologica e/o neurochirurgica e a ospedali specializzati ortopedico-traumatologici. Lo stesso art. 4, primo comma, peraltro, quando fa riferimento all'esigenza di adeguare la collocazione delle apparecchiature considerate rispetto alla domanda di prestazione attuale o prevista nell'area territoriale o nel bacino di utenza potenziale, rinvia, per quanto riguarda la valutazione e la quantificazione di quest'ultima, alle determinazioni della programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma interessata.

3. — Il ricorso merita un parziale accoglimento in relazione all'art. 5, primo comma, la cui ultima proposizione va annullata per lesione delle competenze attribuite alla Provincia autonoma di Trento dagli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Tale articolo, se pure con una formulazione tutt'altro che perspicua, stabilisce — nella sua prima proposizione — che il presidio sanitario, il quale intenda installare un'apparecchiatura a risonanza magnetica appartenente al «gruppo A», deve presentare alla competente autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma interessata una proposta di installazione secondo il modello descritto nell'allegato n. 2, corredata dalla dichiarazione di conformità ai requisiti indicati nell'allegato n. 1. La competente autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma — continua lo stesso articolo nelle due successive proposizioni — entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della proposta, esprime un parere di compatibilità rispetto alla propria programmazione sanitaria, parere che, in caso di mancata risposta nei limiti di tempo sopraindicati, si intende favorevole. In caso di parere contrario — stabilisce infine l'articolo impugnato nella sua quarta proposizione — è ammesso ricorso al Ministro della sanità, il quale si esprimerà in merito, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la regione o la provincia autonoma interessata.

Più precisamente, l'articolo impugnato prevede che la proposta di installazione delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica, oltre a dover essere oggetto di una domanda per la relativa autorizzazione del Ministro della sanità (ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985), deve essere comunicata alla competente autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma al fine di ottenere, nel termine di novanta giorni, il parere di compatibilità dell'installazione proposta rispetto alla programmazione sanitaria regionale o provinciale. Tale parere è espressione di un'attività di collaborazione della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'esercizio di competenze statali, chiaramente giustificata dalla indubbia incidenza sulla programmazione sanitaria regionale o provinciale da parte della installazione delle anzidette apparecchiature e della relativa autorizzazione ministeriale.

Tuttavia, nel disciplinare tale forma di cooperazione, l'art. 5, primo comma, prevede, nella sua proposizione finale, che, nell'ipotesi in cui il parere regionale o provinciale fosse contrario, questo può essere impugnato con ricorso al Ministro della sanità, il quale si esprimerà in merito, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la regione o provincia autonoma interessata. Questa disposizione, oltre a comportare uno snaturamento del parere previsto, è indubbiamente lesiva del potere di programmazione sanitaria e, più in generale, delle competenze amministrative spettanti alla Provincia autonoma di Trento a norma degli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti,

come questa Corte ha costantemente affermato (v. sentt. nn. 229 del 1989, 53 del 1991 e 38 del 1992), la garanzia costituzionale concernente l'autonomia delle regioni o delle province autonome conferisce a quest'ultima un carattere politico e una connotazione di essenzialità rispetto alla struttura pluralistica dell'ordinamento, in base ai quali è precluso allo Stato privare di efficacia, annullare o revocare con propri provvedimenti amministrativi atti delle amministrazioni regionali o provinciali o da enti a queste sottoposti.

Né, in senso contrario, può affermarsi che il potere ministeriale contestato sia limitato a una verifica di compatibilità della proposta di installazione con i requisiti richiesti dal decreto stesso, tanto perché tale potere è configurato come riesame generale del parere regionale o provinciale, quanto perché la disposizione impugnata vincola il Ministro a decidere sul ricorso dopo aver sentito anche la regione o la provincia autonoma interessata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale le disposizioni contenute negli artt. 1 e 4, primo comma, nonché nell'art. 5, primo comma, limitatamente alla prima, seconda e terza proposizione, del decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991 (Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica);*

*Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale la disposizione contenuta nell'art. 5, primo comma, quarta proposizione, del predetto decreto del Ministro della sanità, e, conseguentemente, annulla la disposizione sopraindicata.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

*Il Presidente:* CORASANTI

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

92C0378

N. 136

*Sentenza 16-27 marzo 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Parte costituita - Dichiarazione di fallimento resa in udienza - Interruzione del giudizio - Riassunzione - Decorrenza del termine di giorni sessanta - Curatore - Effettiva conoscenza dell'evento - Violazione del diritto di difesa - Possibilità di avere preventiva e comunque tempestiva conoscenza della pendenza del processo e della sua interruzione - Non fondatezza.**

(C.P.C., art. 305).

(Cost., art. 24).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra il Fallimento della S.p.a. Finshipping e United Nations High Commissioner for Refugees ed altra iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione del fallimento della S.p.a. Finshipping nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — In un giudizio civile per risarcimento del danno interrotto ex art. 300, co. 2, c.p.c., a seguito di dichiarazione di intervenuto fallimento della società attrice resa dal suo procuratore in udienza, e poi riassunto dal curatore del fallimento, l'adito Tribunale di Genova — rilevato che il convenuto aveva preliminarmente eccepito l'estinzione del processo per tardività della riassunzione e che questa risultava, in atti, effettivamente attuata «oltre il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione» fissato dall'art. 305 c.p.c. — ha ritenuto rilevante, al fine del decidere sulla riferita eccezione, oltrechè non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., ed ha perciò sollevato — con ordinanza del 14 marzo 1991 — questione incidentale di legittimità costituzionale del predetto art. 305 nella parte appunto in cui anche nel caso di interruzione del giudizio a seguito di dichiarazione del procuratore della parte fallita, ex art. 300 cpv. cit., fa pur sempre decorrere il termine utile per la riassunzione del processo dal momento in cui l'interruzione si è verificata, anzichè da quello in cui il curatore del fallimento ne abbia avuto conoscenza.

Secondo il collegio *a quo* — che richiama in premessa le sentenze di questa Corte n. 139/67 e n. 159/71, relative a precedenti parziali declaratorie di illegittimità dello stesso art. 305 rese in fattispecie (a suo avviso) analoghe di decorrenza del termine per la riassunzione dalla data dell'evento interruttivo anzichè da quella della sua conoscenza da parte dei soggetti interessati alla prosecuzione del processo — si verificherebbe, infatti, pure nella specie (al pari che nelle ipotesi considerate dalle riferite pronunzie) una sostanziale elusione della garanzia della tutela giurisdizionale e della difesa. In danno, in questo caso, del curatore del fallimento che potrebbe in concreto ignorare od avere comunque solo tardiva notizia dell'evento interruttivo, assunto a *dies a quo* del termine utile per la riassunzione del giudizio.

2. — Nel giudizio innanzi a questa Corte, si è costituito il fallimento della s.p.a. Finshipping che, nell'aderire alle conclusioni dell'autorità rimettente, ha contestato (in particolare con successiva memoria) che possa anche nella specie (così come già sostenuto dalla Corte di Cassazione nel ritenere la manifesta infondatezza di analoga questione di costituzionalità dell'art. 305 c.p.c. con riguardo alla decorrenza del termine per la riassunzione del processo nei confronti degli eredi della parte defunta) ipotizzarsi un obbligo del procuratore, cui spetta di dichiarare il fatto interruttivo, di informare il soggetto o i soggetti interessati a proseguire il giudizio.

Un obbligo siffatto del procuratore mandatario non sarebbe infatti configurabile nei riguardi del curatore del fallimento. Sia perchè quest'ultimo non potrebbe equipararsi ad un successore del fallito; sia perchè non si avrebbe alcuna sopravvivenza della rappresentanza processuale in capo al procuratore costituito in caso di fallimento del mandante: «come dimostrato dal fatto che la parte non colpita dall'evento interruttivo per riassumere il processo deve notificare il ricorso ed il decreto di fissazione della nuova udienza al curatore, non avendo alcuna validità la notifica eseguita presso il procuratore del fallito che non ha più alcun titolo per riceverla».

Con la conseguenza che, in mancanza di un tale obbligo del procuratore di informare il curatore dell'esistenza del processo, la decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 305 c.c. dalla data della dichiarazione dell'avvenuta interruzione, a prescindere dalla conoscenza in fatto da parte del curatore della pendenza del processo e della sua interruzione, comporterebbe appunto la denunciata violazione del diritto alla difesa, «dal momento che la possibilità di riassumere tempestivamente il processo finirebbe per dipendere dal fatto puramente casuale che il procuratore del fallito provveda ad informare il curatore del fallimento dell'avvenuta interruzione».

3. — È intervenuto altresì in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura di Stato che ha eccepito:

a) in linea preliminare, l'inammissibilità dell'impugnativa, in quanto prospettata «in via astratta ed ipotetica, non essendo stata dedotta dal curatore, a quanto emerge dall'ordinanza, una conoscenza del processo interrotto successiva alla dichiarazione in questo resa dal procuratore del fallito e la tempestività della riassunzione rispetto alla conoscenza avutane»;

b) in linea subordinata, l'infondatezza della questione. Invero, diversamente dalle situazioni di interruzione automatica — cui propriamente si riferiscono i precedenti costituzionali richiamati dal giudice *a quo* — nel caso di specie, come in tutte le altre ipotesi (riconducibili alle previsioni dei commi 1 e 2 dell'art. 300 c.p.c.) in cui l'interruzione del processo consegue ad una formale dichiarazione operata dal procuratore della parte colpita dall'evento che giustifica l'interruzione, sarebbe proprio il meccanismo di siffatta dichiarazione, specificamente inerente ad un obbligo cui è tenuto il procuratore nell'esercizio del suo mandato, ad attuare la garanzia di tutela della difesa degli interessi (rispetto ai quali la stessa dichiarazione si collocherebbe in posizione servente) dei soggetti cui compete di proseguire il processo.

#### Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se contrasti con l'art. 24 Cost. la norma dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui — con specifico riferimento all'ipotesi di interruzione del giudizio per effetto di dichiarazione di intervenuto fallimento della parte costituita resa dal suo procuratore in udienza, *ex* art. 300, comma secondo c.p.c. — non fa decorrere il termine di sei mesi per la correlativa riassunzione dal giorno della effettiva conoscenza dell'evento interruttivo da parte del curatore del fallimento.

2. — Della riferita questione l'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità sotto il profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza.

Ma tale eccezione va senz'altro respinta. Infatti la norma impugnata (statuendo che il giudizio ineludibilmente si estingue in conseguenza del mero fatto storico della mancata prosecuzione o riassunzione nel termine decorrente dal giorno della dichiarazione resa in udienza dal procuratore della parte fallita) rappresenta uno sbarramento — non superabile se non con la invocata dichiarazione di incostituzionalità — per il giudice *a quo*, che di tale tassativa regola deve fare — come testualmente egli sottolinea — «senz'altro» applicazione. Ed anche nel caso che — una volta emendata nel senso auspicato la norma censurata — la prosecuzione del giudizio risultasse in fatto egualmente tardiva pure alla stregua della nuova disciplina, si avrebbe soltanto identità di effetti pratici, ma diversità della *ratio decidendi*, cioè della regola giuridica applicata. E tanto basta per ritenere la questione rilevante (ord. 409/1991; sentenza 148/1983 n. 3).

3.1. — Nel merito, deve però escludersi che nell'ipotesi considerata — di fallimento della parte costituita a mezzo di procuratore — sussista l'ipotizzata violazione del diritto di difesa in danno del curatore del fallimento, per il fatto che ai sensi del denunciato art. 305 il *dies a quo* del termine per la riassunzione coincida con la data stessa dell'interruzione.

Diversamente che nei casi di morte o perdita della capacità della parte non costituita (art. 299 c.p.c.) e di morte od impedimento del procuratore (art. 301 c.p.c.) (ai quali, rispettivamente si riferiscono le sentenze 159/71 e 139/1967, qui non utilmente richiamate), ed in cui l'interruzione del processo interviene automaticamente nel momento nel quale si verifica l'evento impeditivo, nelle ipotesi invece di perdita delle capacità, anche in conseguenza di fallimento, come in quella di morte della parte costituita (art. 300 c.p.c.), l'interruzione non è automatica ma interviene soltanto se il procuratore della parte, cui l'evento si riferisce, ne renda nota la causa.

Per il disposto del comma primo del citato art. 300, la produzione degli effetti interruttivi è invero, in detti casi, subordinata alla dichiarazione (cui si attribuisce carattere di manifestazione di volontà e non di scienza) che il procuratore della parte fallita (o deceduta) — ed egli soltanto — faccia in udienza dell'evento in questione; ed in difetto della quale — per consolidata giurisprudenza — il processo prosegue regolarmente nei confronti della parte (dichiarata fallita o defunta).

La sopravvivenza (o ultrattività) — così codificata — della rappresentanza processuale al fallimento o morte del mandante si spiega, peraltro, proprio in funzione della esigenza (avuta di mira dal legislatore) di tutelare gli interessi degli aventi causa dal soggetto colpito dall'evento interruttivo: che sottintende di conseguenza un obbligo del procuratore di rendere noto a quei soggetti l'evento medesimo, concordando con essi la correlativa dichiarazione.

Un tale obbligo, anche se non esplicitato nel richiamato art. 300, trova infatti il suo referente normativo, sul piano sostanziale, nel combinato disposto dell'art. 1728 comma primo c.c. [la cui applicabilità anche al caso del fallimento del mandante è ritenuta dalla prevalente dottrina, con cui concorda la giurisprudenza della Corte regolatrice, sia pur relativa alla parallela ipotesi, sub co. 2 della stessa norma, di fallimento del mandatario] e dell'art. 1710 cod. civ. A tenore dei quali «quando il mandato si estingue per morte od incapacità sopravvenuta» [come nel caso di fallimento] «del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla se vi è pericolo nel ritardo» (art. 1728 cit.): ed a lui di conseguenza incombe anche di rendere note le circostanze sopravvenute che incidono sulla sorte del mandato (art. 1710).

Informazione, questa, che nel caso di mandato processuale ha appunto come naturali destinatari gli aventi causa del mandante che nel processo sono chiamati a succedergli (111 c.p.c.).

3.2. — L'esistenza di un obbligo siffatto del difensore-mandatario di comunicare tempestivamente l'evento interruttivo agli aventi causa dalla parte da lui rappresentata, che ne è colpita, è stata del resto già ritenuta anche dalla Corte di Cassazione.

E — se pur la fattispecie in cui questa ha avuto occasione di pronunciarsi riguardava un caso di interruzione del processo per morte della parte costituita — i principi in quella sede enunciati sono certamente estensibili anche alla ipotesi dell'interruzione per fallimento. Ciò per il parallelismo che esiste, agli effetti considerati, tra la posizione dell'erede che succede al *de cuius* ex art. 110 c.p.c. e quella del curatore che subentra al fallito «nelle controversie ancora in corso relative a rapporti patrimoniali», ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare.

Nè rileva in contrario quanto dedotto dalla difesa della società sulla «irritualità di una eventuale notifica dell'atto di riassunzione (ad istanza della controparte) nei confronti del curatore presso l'ex procuratore del fallito»: poichè la regola che impone la notifica personale dell'atto riassuntivo — pacificamente applicabile anche nel caso di riassunzione nei confronti dell'erede o degli eredi della parte defunta (salvo la forma alternativa di cui al 2 comma dell'art. 303 c.p.c.)

non implica (come si pretende) una posizione di terzietà del soggetto convenuto in riassunzione rispetto alla parte colpita dall'evento interruttivo, essendo mera conseguenza della cessazione, per effetto della dichiarata interruzione, della rappresentanza tecnica che legittima la notifica degli atti al procuratore costituito nel paradigma dell'art. 170 c.p.c.

4. — Stante quindi la possibilità per il curatore del fallimento — in dipendenza del riferito obbligo di informazione a carico del procuratore del fallito — di avere preventiva e comunque tempestiva conoscenza della pendenza del processo e della sua interruzione, nessuna violazione del diritto di difesa è di conseguenza prospettabile, in suo danno, sotto il profilo della integrale utilizzabilità del termine per la riassunzione del giudizio.

Nè a superare tale conclusione vale l'obiezione che l'effettività della difesa potrebbe essere nel concreto vanificata dall'eventuale inadempienza del procuratore del fallito: da un tale inconveniente pratico non potendo infatti derivare un vizio di incostituzionalità della norma, la cui legittimità va apprezzata in funzione della corretta osservanza dell'ordinamento giuridico complessivo e non delle possibili sue violazioni, mentre a prevenire e reprimere l'inconveniente stesso appaiono sufficienti, oltre alle sanzioni comminabili in seguito a giudizio disciplinare da parte degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno che ne risulti derivato.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 305 c.p.c., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine utile per la sua riassunzione, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe indicata.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

*Il Presidente:* CORASANTI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 137

Sentenza 16-27 marzo 1992

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Sanità pubblica - Regione Sicilia - UU.SS.LL. - Personale sanitario - Disciplina - Posti vacanti - Copertura - Graduatorie - Periodo di validità - Intervenuta abrogazione delle norme impugnate (legge regione Sicilia n. 12) - Cessazione della materia del contendere.****(Legge regione Sicilia approvata il 28 luglio 1990, artt. 10 e 13).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 13 della legge regionale approvata il 28 luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana avente per oggetto: «Nuove norme per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di personale», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 3 agosto 1990, depositato in cancelleria il 10 agosto successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso del 3 agosto 1990 (ric. n. 59/90), notificato in pari data, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 10 e 13 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, per violazione degli artt. 9, quindicesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 e 5, sesto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 in relazione all'art. 17 dello Statuto siciliano, nonché degli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente il citato art. 10 stabilendo, per la copertura dei posti vacanti, un periodo di validità delle graduatorie dei concorsi delle Unità Sanitarie Locali differenziato e maggiore di quello previsto nella legislazione statale, violerebbe i limiti della competenza regionale, di mera attuazione della normativa nazionale, in tema di disciplina del personale sanitario.

Il successivo art. 13, disponendo la riammissione o il mantenimento in servizio di soggetti i cui atti di avviamento al lavoro siano stati annullati in sede giurisdizionale, stabilirebbe una *assunzione ope legis* in assenza dei requisiti necessari, e ciò in violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nonché degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Il medesimo art. 13 inoltre, non indicando i necessari mezzi di copertura finanziaria della nuova spesa conseguente alla propria applicazione, violerebbe altresì l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

La Regione siciliana resiste al ricorso sostenendo l'infondatezza delle censure e chiedendone la reiezione.

2. — Dopo la trattazione della causa nell'udienza del 29 gennaio 1991, questa Corte ha adottato un'ordinanza istruttoria, depositata il 18 marzo 1991, con la quale, sospesa la decisione del giudizio, ha disposto che entro novanta giorni il Presidente della Regione fornisse alla Corte i dati e le informazioni circa l'effettiva situazione dei soggetti contemplati dall'impugnato art. 13 e le concrete ragioni dell'annullamento dei loro atti di avviamento al lavoro. Il Presidente della Regione, dando seguito alla richiesta, ha comunicato che la legge censurata è stata successivamente promulgata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, contestualmente ad un'altra legge regionale che dispone l'abrogazione espressa delle disposizioni impugnate.

*Considerato in diritto*

Oggetto dell'impugnativa del Commissario dello Stato sono gli artt. 10 e 13 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, recante «Nuove norme per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di personale». Ad avviso del ricorrente, il primo di tali articoli violerebbe l'art. 17 dello Statuto siciliano; il secondo contrasterebbe con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nonché con gli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione.

La legge recante le disposizioni impugnate è stata successivamente promulgata e pubblicata, con la data 30 aprile 1991, n. 11, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione del 4 maggio 1991, n. 22. Nella medesima Gazzetta e con la stessa data del 30 aprile 1991, è stata pubblicata, con il n. 12, la legge regionale che, nel dettare «Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione», nell'art. 16 dichiara espressamente abrogate, tra le altre, entrambe le disposizioni impugnate.

Di conseguenza, poiché tali disposizioni risultano così eliminate radicalmente dall'ordinamento, senza peraltro essere state in grado di produrre alcun effetto — attesa la coincidenza temporale della loro entrata in vigore con quella della disposizione abrogativa — deve ritenersi cessata la materia del contendere (v. la sentenza n. 883 del 1988).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

*Il Presidente:* CORASANTI

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

92C0380

N. 138

*Ordinanza 16-27 marzo 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Imputato - Esame dibattimentale - Ammissione - Previo consenso dell'interessato - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 221/1991) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., artt. 208 e 503, primo comma).

(Cost., art. 76).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fantoni Mario, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, nel procedimento penale a carico di Fantoni Mario, con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 (R.O. n. 603 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che l'esame dell'imputato nel dibattimento possa essere ammesso solo previo consenso o su richiesta dello stesso;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati i principi e i criteri posti dall'art. 2, direttive nn. 69 e 73 della legge di delega n. 81 del 1987 e, quindi, l'art. 76 della Costituzione in quanto vi sarebbe eccesso di delega;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione essendo stata già dichiarata non fondata;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata (sent. n. 221 del 1991) e che non sono stati dedotti motivi diversi che possano fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

*Il Presidente:* CORASANTI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

92C0381

N. 139

*Ordinanza 16-27 marzo 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Donne lavoratrici della siderurgia - Prepensionamento - Anzianità contributiva - Criteri per il computo - Disparità con i lavoratori uomini - Disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 503/1991) - Manifesta inammissibilità.**

**(D.-L. 1° aprile 1989, n. 120, art. 2, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181). (Cost., artt. 3, primo comma, e 37, primo comma).**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Soldaini Claudia ed I.N.P.S., iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da Soldaini Claudia nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, in quanto lavoratrice del settore siderurgico ammessa al pensionamento anticipato ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, come convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, di vedersi riconosciuta una anzianità contributiva estesa a tutto il periodo compreso fra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo anno, il Pretore di Genova, con ordinanza del 15 luglio 1991 (R.O. n. 626 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 15 maggio 1989, n. 181 (*recte*: art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, in legge n. 181 del 1989), nella parte in cui assicura soltanto agli uomini ammessi al prepensionamento la suddetta anzianità contributiva, limitandola, invece, per le donne al minor periodo compreso entro la data di compimento del cinquantacinquesimo anno di età;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 37 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra lavoratori e lavoratrici solo in relazione al sesso;

che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private e non vi è stato l'intervento dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che la disposizione ora impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. n. 503 del 1991) e, quindi, espunta dall'ordinamento;

che, pertanto, la questione proposta va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181 in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con la ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

*Il Presidente:* CORASANTI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 140

Sentenza 17-30 marzo 1992

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Elezioni - Giudizio elettorale - Notificazioni - Mezzo del servizio postale - Disciplina - Applicabilità anche ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi - Mancata previsione - Difetto di ragionevolezza e giustificazione di una normativa differenziata in relazione ad adempimenti procedurali analoghi per finalità, contenuti e modalità - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, terzo comma).

**Elezioni - Disciplina processuale delle prove nei giudizi elettorali - Impossibilità di valutazione in sede di giudizio di legittimità costituzionale - Non fondatezza.**

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 83, n. 11, quinto comma, così come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147).

(Cost., art. 97, primo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e dell'art. 83, n. 11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione staccata di Reggio Calabria) sul ricorso elettorale proposto da Roberto Fasci contro il Comune di Motta S. Giovanni ed altri iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 6-7 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione staccata di Reggio Calabria) sul ricorso elettorale proposto da Lina Rodofile ed altri contro il Comune di Feroleto della Chiesa ed altri, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Roberto Fasci nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Michele Salazar per Roberto Fasci e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione staccata di Reggio Calabria) — nel corso di un giudizio avente ad oggetto la regolarità di operazioni elettorali relative ad elezioni comunali — con ordinanza 22 febbraio 1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della l. 20 novembre 1982, n. 890, in quanto non applicabile ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi.

Con sentenza interlocutoria nella stessa data, il giudice remittente aveva ritenuto che il ricorso con il quale era stato proposto il giudizio *a quo*, avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile «per difetto di concorrenza (necessaria ai sensi dell'art. 83, n. 11, comma primo, ultima parte e comma secondo del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo di cui alla l. 23 dicembre 1966, n. 1147) della notifica entro dieci giorni dalla conoscenza del decreto di fissazione della prima udienza e del deposito della prova del perfezionamento dell'incombente nei dieci giorni dalla notifica». Ciò per l'inapplicabilità nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi dell'art. 5, comma terzo, della l. 20 novembre 1982, n. 890, il quale consente, nei giudizi civili, l'iscrizione a ruolo e il deposito degli avvisi di ricevimento, afferenti alle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario per tramite del servizio postale, in epoca successiva alla scadenza dei termini di decadenza utili.

Con l'ordinanza di rimessione si deduce la non manifesta infondatezza della questione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento derivante dall'applicabilità dell'art. 5 della l. n. 890 del 1982 suddetto ai soli giudizi dinanzi ai giudici ordinari e non anche a quelli dinanzi ai giudici amministrativi.

Il giudice *a quo*, con la stessa ordinanza — subordinatamente alla declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 5 della legge n. 890 del 1982 — ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., dell'art. 83, n. 11, comma quinto, del d.P.R. n. 570 del 1960, nel testo di cui all'art. 2 della legge n. 1147 del 1966, nella parte in cui, «non derogando ai sistemi probatori ordinari nel giudizio avanti alle magistrature amministrative, limita, nei giudizi elettorali, alle risultanze documentali i mezzi fruibili per la definizione del merito».

La rilevanza di tale questione è motivata deducendo che «la prova di resistenza», nel caso che forma oggetto del giudizio *a quo*, è di undici voti e dei venti contestati almeno su dodici le contestazioni potrebbero avere esito diverso a seconda che possa o non possa farsi ricorso a prove diverse da quella documentale.

Quanto alla non manifesta infondatezza, nell'ordinanza di remissione si afferma che sarebbe «illogicamente riduttiva un'interpretazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione che lo ritenesse riferibile soltanto all'organizzazione dell'apparato pubblico, inteso quale complesso degli organi amministrativi in senso stretto, e non anche alla normativa procedimentale riguardante l'attività giurisdizionale». Esso, sarebbe leso, appunto, dalla impossibilità di utilizzare, nei giudizi elettorali dinanzi ai giudici amministrativi, prove diverse da quelle documentali.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la prima questione sia dichiarata non fondata.

Ha dedotto in proposito che l'art. 5, terzo comma, della legge n. 890 del 1982 va interpretato estensivamente ed è applicabile anche in relazione ai giudizi amministrativi, in caso di notifica a mezzo del servizio postale.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 83, n. 11, quinto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, l'Avvocatura generale dello Stato ne ha dedotto parimenti l'infondatezza, affermando la non pertinenza dell'art. 97, primo comma, Cost. — relativo al buon andamento della pubblica amministrazione — alla disciplina del processo e sottolineando che, comunque, appartiene al potere discrezionale del legislatore stabilire, in giudizi di particolare delicatezza, quali quelli relativi al contenzioso elettorale, limitazioni probatorie.

Dinanzi a questa Corte si è costituita pure la parte attrice nel giudizio *a quo*, deducendo in via pregiudiziale l'inammissibilità della questione relativa all'art. 5 della l. n. 890 del 1982, sostenendo che nessuna «decadenza o improcedibilità» si sarebbe verificata a suo carico. Nel merito ha chiesto che — ove sia disattesa l'eccezione d'inammissibilità — la questione sia dichiarata fondata.

Quanto alla questione relativa ai poteri probatori del giudice amministrativo nei giudizi elettorali, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, sottolineando che tali giudizi vertono in materia d'interessi legittimi ed è perciò razionale che i poteri istruttori del giudice siano quelli normalmente previsti per la giurisdizione generale di legittimità degli atti amministrativi.

2. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione staccata di Reggio Calabria) con altra ordinanza, in data 6-7 marzo 1991 — emessa nel corso di un altro giudizio promosso per ottenere l'annullamento di operazioni elettorali relative ad elezioni comunali — ha parimenti sollevato, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, n. 11, comma quinto, della legge 16 maggio 1960, n. 570 «nella parte in cui, non derogando ai sistemi probatori ordinari del giudizio davanti alla magistratura amministrativa, limita nei giudizi elettorali alle risultanze documentali i poteri istruttori fruibili per la definizione del merito», rendendo così impossibile procedere all'interrogatorio degli elettori per i quali sia dubbia la legittimità di ammissione a «voto assistito».

Anche nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, per le stesse ragioni indicate nell'atto di intervento nel giudizio promosso con la precedente ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria in data 22 febbraio 1991.

*Considerato in diritto*

1. — I giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe hanno per oggetto questioni in parte analoghe; essi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione staccata di Reggio Calabria) — nel corso di un giudizio elettorale proposto con ricorso da esso ritenuto improcedibile per difetto dei requisiti (necessari ai sensi dell'art. 83, n. 11, comma primo, ultima parte e comma secondo del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 670, nel testo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147) della notifica entro dieci giorni dalla conoscenza del decreto di fissazione della prima udienza e del deposito della prova dell'adempimento nei dieci giorni dalla notifica — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Ciò in quanto tale ultima norma non prevede anche per i giudizi devoluti alla giurisdizione amministrativa, come per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, che in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la parte possa, già prima della restituzione dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare l'originale dell'atto per eseguire il deposito del ricorso, riservandosi di depositare gli avvisi di ricevimento afferenti alle notifiche eseguite anche dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza incorrere in alcuna decadenza.

Secondo il giudice *a quo*, la diversa disciplina, così posta, per i giudizi amministrativi, sarebbe irragionevole, non trovando giustificazione in alcun elemento di diversità che ne possa costituire valida *ratio*.

Con la stessa ordinanza — e con altra di più limitato contenuto — il giudice *a quo* ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., dell'art. 83, n. 11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, «nella parte in cui, non derogando ai sistemi probatori ordinari del giudizio avanti alle magistrature amministrative, limita, nei giudizi elettorali, alle risultanze documentali i mezzi fruibili per la definizione del merito».

Al riguardo nelle ordinanze di rimessione si sostiene che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, enunciato dall'art. 97 Cost., va riferito anche all'attività giurisdizionale e sarebbe lesa dalla impossibilità di utilizzare, nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, prove diverse da quelle documentali.

3. — Va in linea preliminare respinta l'eccezione proposta — in relazione alla prima delle suddette questioni — dalla parte privata costituita in giudizio, sotto il profilo del difetto di rilevanza, avendo essa infondatamente dedotto di avere compiuto nei termini prescritti gli adempimenti previsti per la regolarità del ricorso dall'art. 83, n. 11, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Secondo la prospettazione offerta, in materia di ricorsi elettorali, il citato art. 83, n. 11, prescrive che la notifica del ricorso ai controinteressati deve effettuarsi entro dieci giorni dalla data di conoscenza del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza, e che nei successivi dieci giorni deve essere compiuto il deposito della copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notificazione. Da tali prescrizioni deriverebbe che entro tale ultimo termine siano depositati il ricorso e il decreto e non anche, in caso di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento. Avendo essa parte effettuato tempestivamente i detti adempimenti, la questione proposta sarebbe inammissibile, difettandone la rilevanza.

L'eccezione, è infondata, se la si valuta attraverso il precetto posto dall'art. 83, n. 11 del d.P.R. n. 570 del 1960, e dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982.

La prima di tali norme dispone, nel secondo comma, che nei dieci giorni dalla notificazione, copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza siano depositati dal ricorrente presso la segreteria del giudice adito, «con la prova dell'avvenuta notificazione».

Questo termine è espressamente dichiarato perentorio dal terzo comma, che commina per la sua inosservanza la decadenza dal ricorso. Il citato art. 4, della legge n. 890 del 1982, a sua volta, dispone che «l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione».

Sulla base di quest'ultima norma la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce la sola prova dell'eseguita notificazione a mezzo posta, con la conseguenza che, per il combinato disposto delle due norme su menzionate, occorre depositare anche tale avviso, a pena d'irricevibilità del ricorso, entro lo stesso termine perentorio.

Ne deriva la rilevanza della questione, motivata dal giudice *a quo* in base all'allegazione del mancato rispetto dei termini di deposito previsti dall'art. 83 già ricordato.

4. — Quanto al merito della prima delle due questioni, va premesso che l'impugnato art. 5 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dispone che «la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di cassazione: peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca».

Contrariamente a quanto rileva l'Avvocatura generale dello Stato, tale norma, per la sua chiara lettera, non è applicabile ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, e in tal senso, infatti, essi si sono pronunciati, anche sulla base di argomenti di ordine sistematico.

La disposizione dell'art. 5 della legge n. 890 del 1982 — sostanzialmente analoga a quella dell'art. 5 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393, che regolava in precedenza le notificazioni a mezzo posta — trova la sua *ratio* nella necessità d'impedire che la parte interessata, dopo avere provveduto alla notificazione dell'atto di citazione, dell'appello, o del ricorso o controricorso nei giudizi di cassazione, si trovi nell'impossibilità di compiere gli adempimenti processuali successivi (iscrizione della causa a ruolo e deposito del ricorso o controricorso), finché non sia in possesso dell'originale dell'atto notificato e della ricevuta di ritorno, con le conseguenze sfavorevoli a suo carico.

Tali conseguenze, nel caso del ricorso e del controricorso relativi ai giudizi di cassazione, consistono (art. 369 c.p.c.) nella improcedibilità, ove il deposito non avvenga entro venti giorni dall'ultima notificazione eseguita.

Situazione analoga si verifica nei giudizi dinanzi ai Tribunali amministrativi ed al Consiglio di Stato, poiché a norma dell'art. 36 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e all'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 — nonché, come si è visto per i giudizi in materia elettorale a norma dell'art. 83, n. 11, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo di cui alla l. 23 dicembre 1966, n. 1147 — il ricorrente deve depositare l'originale del ricorso presso la segreteria del giudice adito, con la prova delle eseguite notificazioni, entro un breve termine, stabilito a pena di decadenza. Ne deriva che sotto tale aspetto sussiste, in relazione alla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, omogeneità di situazioni, tra adempimenti (e sanzioni) relativi al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, e adempimenti (e sanzioni) relativi ai giudizi dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato, non avendo rilievo, sotto questo aspetto, la diversità dell'oggetto del giudizio.

Da ciò consegue che la mancata estensione, nei giudizi amministrativi, della disciplina posta dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, contrasta con l'art. 3 Cost., come prospettato dal giudice *a quo*, non trovando, in presenza di un'*eadem ratio*, alcuna ragionevole giustificazione, la normativa differenziata nella materia *de qua*, in relazione ad adempimenti procedurali in tutto analoghi, per finalità, contenuto e modalità.

L'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve essere pertanto dichiarato illegittimo, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali.

5. — Non fondata è, invece, l'altra questione, sollevata con riguardo all'art. 97, primo comma, Cost., relativa all'art. 83, n. 11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, in quanto, «non derogando ai sistemi probatori ordinari nel giudizio avanti alle magistrature amministrative», limita, nei giudizi elettorali, alle risultanze documentali i mezzi di prova utilizzabili.

Nella Costituzione l'«ordinamento giurisdizionale» è disciplinato nella parte seconda, titolo quarto, sezione prima, dagli artt. 101 e segg., e le «norme sulla giurisdizione» sono contenute nella seconda sezione di tale titolo, negli artt. 111 e segg..

Questa Corte ha affermato che l'art. 97, primo comma, della Costituzione (che fa parte del titolo primo della parte seconda ed è collocato nella sezione riguardante la pubblica amministrazione), disponendo che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione, va riferito anche alla disciplina dell'organizzazione giudiziaria (sentenza n. 86 del 1982). Tale disciplina si applica, oltre che agli uffici amministrativi in senso stretto, anche all'aspetto organizzativo degli uffici preposti all'attività giurisdizionale (sentenza n. 18 del 1989). Essa concerne la ora detta «organizzazione giudiziaria» in senso stretto, intesa come apprestamento di mezzi personali e strumentali per rendere possibile nel miglior modo l'attuazione della funzione giurisdizionale. In tale concetto di organizzazione non è compreso, in via normale, l'esercizio della funzione. A questo esercizio, dunque, non è riferibile l'art. 97 della Costituzione: il processo, infatti, è momento e modo di attuazione di valori, la cui tutela è assicurata da norme costituzionali secondo principi del tutto specifici, volti a regolare da un lato il diritto di azione e il diritto di difesa, garantendone alle parti l'effettività (artt. 24 e 113 Cost.); dall'altro, a dettare le regole fondamentali relative al concreto esplicarsi della giurisdizione, assicurando l'indipendenza e l'imparzialità del giudice (artt. 101 e segg.), la motivazione e il controllo di legalità delle decisioni (art. 111).

La disciplina processuale delle prove nei giudizi elettorali, pertanto, non può essere valutata, in sede di giudizio di legittimità costituzionale in relazione al parametro dell'art. 97 della Costituzione, indicato dal giudice *a quo*.

La questione sollevata sotto tale profilo, deve essere quindi dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali;*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, n. 11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), così come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

92C0383

N. 141

*Sentenza 17-30 marzo 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Opere pubbliche - Edilizia popolare - Attuazione dei piani - Acquisizione di aree ed interventi - Scadenza dei termini - Proroghe - Insussistenza della violazione della tutela di posizioni soggettive fondamentali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

**(D.-L. 22 dicembre 1984, n. 901, art. 1-bis, primo e secondo comma, aggiunto dalla legge 1° marzo 1985, n. 42). (Cost., artt. 3 e 42).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, primo e secondo comma, aggiunto al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici), dalla legge di conversione 1 marzo 1985, n. 42, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel ricorso proposto da Paolo Stramacci ed altra contro il Comune di Roma iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Paolo Stramacci ed altra, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avvocato Giuseppe Lavitola e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza 22 novembre 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione dell'art. 1-bis, aggiunto al d.-l. 22 dicembre 1984, n. 901, dalla legge di conversione 1 marzo 1985, n. 42. Il primo comma di tale articolo dispone che «l'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e integrazioni, i quali scadono entro il 31 dicembre 1987, può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi»; il secondo comma stabilisce che, per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore della legge n. 42 del 1985, il termine di sei mesi decorre da tale data e sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.

Nell'ordinanza si premette che il giudizio *a quo* aveva ad oggetto l'impugnativa di una deliberazione della giunta del Comune di Roma, in data 7 agosto 1985, con la quale si era avviato il procedimento di espropriazione per pubblica utilità delle aree occorrenti per la realizzazione di un piano di zona destinato ad edilizia economica e popolare, con l'autorizzazione del deposito presso la segreteria comunale dell'elenco dei proprietari interessati, nonché della planimetria catastale del piano regolatore generale e della mappa catastale, sulla quale sono indicate le aree da espropriare. Il piano suddetto era stato approvato l'11 agosto 1964; la sua efficacia temporale, — pari a diciotto anni in base all'art. 51 L. 5 agosto 1978, n. 457, con l'aggiunta di ulteriori due anni per effetto del decreto del presidente della Giunta regionale del Lazio n. 1383 dell'8 luglio 1982 —, era scaduta l'11 agosto 1984.

Secondo il giudice *a quo*, mentre non è sindacabile la scelta legislativa di ritenere idoneo alla reviviscenza o al protrarsi dei vincoli preordinati all'espropriazione, un qualunque atto relativo all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi, viola l'art. 42 Cost. la mancata previsione di termini entro i quali concludere la procedura espropriativa, a pena di decadenza dei vincoli costituiti sulle proprietà interessate.

Inoltre, secondo il giudice remittente, anche se la diversa finalità che possono avere i vincoli non consente di ritenere violato, in linea di principio, l'art. 3 Cost. per la differente durata della loro validità (cinque anni per i vincoli derivanti dai piani regolatori; dieci per i vincoli derivanti dai piani particolareggiati; diciotto anni, fino alla legge n. 42 del 1985, per i vincoli derivanti dai piani di edilizia economica e popolare), tuttavia l'art. 1-bis impugnato, violerebbe anche l'art. 3 Cost., in quanto attribuisce ai vincoli derivanti dai piani di edilizia economica e popolare una durata così notevolmente differenziata rispetto al piano particolareggiato, cui è pure legislativamente equiparato.

Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Nel merito ne ha dedotto la non fondatezza, osservando che, a norma dell'art. 1-bis del d.-l. n. 901 del 1984, poiché il procedimento di espropriazione è composto da atti tipici, soltanto questi atti sono in grado di restituire efficacia ai piani di edilizia economica e popolare, e sono i tempi della loro sequenza procedimentale ad assicurare la tutela della proprietà.

Nell'atto di costituzione si afferma al riguardo che non esiste un principio costituzionale che imponga di delimitare temporalmente i procedimenti espropriativi e — anche se esistesse — «l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale risulterebbe viziata da un errore di prospettiva, perché l'illegittimità riguarderebbe non la norma censurata, ma la normativa di rinvio che concerne l'esecuzione dei procedimenti espropriativi». Né sarebbe fondata l'eccezione di costituzionalità basata sull'art. 3 Cost., poiché la diversa natura e la diversa finalità dei vari vincoli giustificano una diversa durata degli stessi, secondo valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore.

Si sono costituiti dinanzi a questa Corte i proprietari dei suoli inseriti nei piani di edilizia economica e popolare, ricorrenti nel giudizio *a quo*, concludendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

Nell'atto di costituzione si sottolinea che la questione è certamente rilevante nel giudizio *a quo*; essa, poi non sarebbe manifestamente infondata, sulla base della giurisprudenza di questa Corte che ha sancito, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, l'illegittimità di una mancata delimitazione nel tempo dei vincoli preordinati all'espropriazione. Se ne sostiene, altresì, l'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che non sarebbe ragionevole la indefinita durata del piano per l'edilizia economica e popolare rispetto agli altri piani di edilizia, considerata anche la sua equiparazione al piano particolareggiato.

*Considerato in diritto*

1. — Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 1-bis, aggiunto al d.-l. 22 dicembre 1984, n. 901, dalla legge di conversione 1 marzo 1985, n. 42 — disponendo che l'attuazione dei piani di cui alla l. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e integrazioni, i quali scadono entro il 31 dicembre 1987, può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi e che, per i piani scaduti prima dell'entrata in vigore di essa legge n. 42 del 1985, il termine di sei mesi decorre da tale data — contrasti:

a) con l'art. 42 Cost., avendo disposto il protrarsi o la reviviscenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, in connessione al compimento di un qualunque atto preordinato all'acquisizione delle aree e all'attuazione degli interventi, senza la previsione di alcun termine per la conclusione della procedura espropriativa, a pena di decadenza dei vincoli costituiti sulle proprietà interessate;

b) con l'art. 3 Cost., in quanto attribuisce ai vincoli derivanti dai piani di edilizia economica e popolare una durata così notevolmente differenziata, rispetto a quelli derivanti dagli altri piani di zona, da apparire priva di ragionevolezza.

2. — In via preliminare va respinta l'eccezione d'inammissibilità della questione, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo del difetto di motivazione circa la rilevanza, per non avere il giudice remittente tenuto conto dell'eccezione, proposta nel giudizio *a quo*, d'inammissibilità del ricorso, in quanto promosso contro un atto preparatorio, inidoneo a produrre una lesione attuale dell'interesse dedotto in giudizio.

Invero, ogni valutazione in proposito è riservata al giudice remittente che, affermando l'idoneità degli atti impugnati a determinare la «reviviscenza» del piano, sul quale si controverte nel giudizio *a quo*, ha implicitamente rigettato l'eccezione suddetta.

Sotto tale profilo appare esauriente l'apprezzamento circa l'attitudine a produrre tale effetto della deliberazione della giunta municipale di Roma in data 7 agosto 1985, relativa alla espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione del piano di zona n. 18, e dell'avviso di espropriazione *ex art.* 10 della l. 22 ottobre 1971, n. 865.

In relazione all'impugnazione di essi il giudice remittente ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione, deducendo che il piano in questione è scaduto l'11 agosto 1984 e la previsione della sua «reviviscenza» rientra nell'ambito e negli effetti della norma impugnata, in correlazione con gli atti suddetti.

3. — Nell'esame del merito appaiono superabili i dubbi di violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione.

È stato rilevato che l'art. 1-bis del d.l. 22 dicembre 1984, n. 901 (dal quale trarrebbe base la illimitata estensione temporale dell'efficacia dei piani per l'edilizia economica e popolare) connette la prosecuzione dell'efficacia di tali piani all'adozione di atti o all'inizio di procedimenti qualificati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge impugnata. Così disponendo, la norma «impone l'osservanza di limiti cronologici ben determinati entro i quali debbono esplicarsi gli adempimenti dell'autorità amministrativa, intesi a mantenere in vita la procedura di attuazione»; quindi «il timore di un vincolo della proprietà privata protratto indefinitamente nel tempo non ha ragione di essere» (Cass. 15 maggio 1990, n. 4177).

È da aggiungere che ai nuovi adempimenti previsti dalla legge si collegano atti e procedimenti successivi e conseguenti idonei a garantire la tutela delle posizioni soggettive interessate. L'Avvocatura generale dello Stato ha segnalato questa situazione, riferendosi, nel suo intervento, ad atti tipici, che caratterizzano il procedimento di espropriazione, con i tempi della loro sequenza procedimentale, idonei a tutelare la proprietà.

Tra tali atti è da richiamare quello di fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori, connaturale ad ogni procedimento espropriativo secondo una regola rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 865 del 1971 (cfr. Corte costituzionale sent. 21 dicembre 1985, n. 355).

L'esigenza di delimitare nel tempo l'esercizio della potestà di espropriazione si pone con particolare vigore nell'ipotesi che la dichiarazione di pubblica utilità sia contenuta direttamente nella legge o si riferisca a determinate categorie di opere, quando manchi, cioè, uno specifico atto amministrativo che dichiari la pubblica utilità.

In tali casi, secondo un fondato indirizzo giurisprudenziale, la fissazione dei termini è legittimamente contenuta in un atto il più possibile coevo all'inizio dell'attività amministrativa con finalità ablatorie.

Non sfugge a questa Corte il diffuso orientamento della giurisprudenza (richiamato anche nell'ordinanza di rimessione) circa la non applicabilità del principio della fissazione dei termini nei procedimenti inerenti ai piani per l'edilizia economica e popolare.

È da rilevare in contrario che, in questo settore, l'osservanza della determinazione cronologica non è esclusa da alcuna espressa norma; né una tale esclusione si può dedurre da quella — o da quelle norme — che stabiliscono la durata globale del piano, dato che così si provvede non già a regolare fasi del procedimento espropriativo, ma a

determinare effetti concernenti programmi di intervento nei confronti di tutti gli eventuali interessati. La fissazione del termine iniziale e finale si deve, invece, esplicitare necessariamente nella fase di concreta realizzazione del piano (che, com'è noto, è di lunga proiezione temporale), nella sua funzione di elemento intrinseco alle modalità attuative, a fini di garanzia specifica dei soggetti individuati e in concreto implicati.

L'«emergenza abitativa» ha dato luogo, con l'adozione dei piani di edilizia, dei quali è questione, ad una previsione programmata ed estesa di interventi, con obiettivi qualitativi e quantitativi talora non compiutamente definiti, anche in riferimento ai modi e ai mezzi della loro realizzazione, sì che nella fase attuativa occorre garantire il rispetto delle regole di tutela delle posizioni soggettive fondamentali.

Poiché dal sistema sono deducibili regole per tale garanzia, può concludersi per la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle censure di illegittimità costituzionale prospettate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, relative agli artt. 3 e 42 della Costituzione, connesse alla affermazione della durata indefinita del piano per quanto concerne l'acquisizione delle aree e l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, primo e secondo comma, aggiunto al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici) dalla legge di conversione 1 marzo 1985, n. 42, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

92C0384

N. 142

*Sentenza 17-30 marzo 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Assegno bancario - Protesto - Prova documentale - Verbale - Fascicolo dibattimentale - Inclusione - Mancata previsione - Erronea premessa interpretativa del giudice remittente - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(C.P.P., art. 431).

(Cost., artt. 24, 76 e 97).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari, nel procedimento penale a carico di Fiorangela Moreni iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

*Ritenuto in fatto*

Nel procedimento penale a carico di Fiorangela Moreni, imputata del reato previsto e punito dall'art. 116, n. 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, il Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari, con ordinanza dell'11 aprile 1991, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione — dell'art. 431 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale di protesto dell'assegno bancario.

Il giudice remittente — dopo aver rilevato che nel fascicolo del dibattimento si trova inserito il verbale di protesto dell'assegno bancario privo di copertura — ritiene di non poter prendere in considerazione tale documento, dal momento che lo stesso non risulta compreso nell'elenco degli atti che concorrono a formare il fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) e dei quali è consentita la lettura (art. 511 c.p.p.).

Ad avviso del giudice *a quo* il verbale di protesto non potrebbe, d'altro canto, essere acquisito come prova documentale giacché «se è vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 234, 495 e 515 del codice di procedura penale, possono essere ammessi come documenti, anche a richiesta del pubblico ministero o addirittura d'ufficio ex art. 507 del codice di procedura penale, atti non contenuti nel fascicolo del dibattimento.....per tale via non possono essere ammessi atti implicanti una dichiarazione di scienza nel loro contenuto testimoniale» mentre «il verbale di protesto, in un processo per assegni a vuoto, può essere utile a fini probatori solo nel suo contenuto testimoniale, oltre tutto indiretto (la dichiarazione, resa al notaio o ad altro pubblico ufficiale dall'istituto trattario, circa l'insufficienza dei fondi)».

Il giudice *a quo* osserva anche che l'inserzione nel fascicolo per il dibattimento del verbale di protesto non potrebbe neppure derivare dal preteso carattere di «atto non ripetibile» del protesto stesso: e ciò in quanto al dibattimento potrebbe, comunque, essere acquisita con facilità la prova della mancanza dei fondi al momento dell'emissione dell'assegno ascoltando come testimone il dipendente della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento.

Richiedere tale testimonianza per ogni procedimento penale in materia di assegni a vuoto comporterebbe però un appesantimento dell'attività giudiziaria, non giustificabile rispetto alle esigenze di difesa dell'imputato.

Sulla base di queste premesse interpretative il giudice remittente solleva il dubbio che l'art. 431 del codice di procedura penale — nella parte in cui non prevede l'inserimento, nel fascicolo per il dibattimento, del verbale di protesto dell'assegno bancario — contrasti:

a) con l'art. 76 della Costituzione per violazione dell'art. 2, nn. 1 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, dove si pone il criterio direttivo della massima semplificazione, poichè, nella fattispecie in esame, si realizzerebbe una complicazione processuale non giustificata da concrete esigenze di difesa dell'imputato;

b) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto si verrebbero a porre ingiustificati ostacoli al pubblico ministero nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del reato;

c) con l'art. 97 della Costituzione, per il fatto di apportare un inutile appesantimento ed un intralcio all'attività giudiziaria, contrastanti con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.

*Considerato in diritto*

1. — La questione sollevata investe la legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione — dell'art. 431 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente l'inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento.

2. La questione non è fondata.

Nel sollevarla il giudice remittente prende le mosse da due presupposti, tra loro connessi.

Il primo è che il verbale di protesto dell'assegno bancario emesso senza provvista non si trova ricompreso tra gli atti che, in base all'art. 431 del codice di procedura penale, concorrono a formare il fascicolo per il dibattimento.

Il secondo è che il suddetto verbale di protesto non potrebbe neppure essere acquisito come prova documentale ai sensi dell'art. 234 dello stesso codice di procedura.

Secondo il giudice remittente, infatti, il verbale di protesto sarebbe inutilizzabile a fini probatori «nel suo contenuto testimoniale», cioè nella parte relativa alla dichiarazione sulla insufficienza di fondi, dal momento che tale dichiarazione potrebbe trovare correttamente ingresso nel processo solo attraverso una testimonianza del soggetto che, presso l'istituto trattario, ha constatato la mancanza di fondi.

L'interpretazione che sorregge questa seconda premessa non può essere, peraltro, condivisa.

L'art. 234 del codice di procedura penale, nel consentire l'acquisizione nel processo come prove documentali «di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo» identifica e definisce il documento — così come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice — «in ragione della sua attitudine a rappresentare». E ciò senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà «rappresentate» e, in particolare, senza operare una distinzione: quale quella adombrata nell'ordinanza di rinvio, tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni.

In linea di principio, pertanto — contrariamente a quanto asserito dal giudice remittente — può costituire prova documentale e, come tale, può trovare ingresso nel processo penale il verbale di protesto dell'assegno bancario, che riproduce, unitamente ad altri dati, la richiesta di pagamento del pubblico ufficiale e la risposta del trattario sulla insussistenza dei fondi necessari a soddisfare tale richiesta.

Si rivela, pertanto, priva di fondamento l'affermazione del pretore remittente secondo cui, in tutti i procedimenti penali per assegni a vuoto, il giudice potrebbe acquisire la prova della mancanza di fondi solo ascoltando come testimone il dipendente della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento. Al contrario, la non inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli atti che concorrono a formare, ai sensi dell'art. 431 del codice di procedura penale, il fascicolo per il dibattimento non preclude in alcun modo l'utilizzabilità nel processo del verbale stesso, che potrà essere assunto come prova documentale secondo la disciplina sancita, in generale, nell'art. 190 del codice di procedura penale.

Caduta la premessa interpretativa seguita dall'ordinanza di rinvio, cadono di conseguenza tutte le argomentazioni dirette a giustificare, sulla base di tale premessa, i dubbi di legittimità costituzionale prospettati nei confronti dell'art. 431 del codice di procedura penale in relazione agli articoli 76, 24 e 97 della Costituzione. La disciplina in esame — ove correttamente coordinata con quella posta dall'art. 234 in tema di prove documentali — non confligge, infatti, con alcuno dei parametri costituzionali invocati, dal momento che non incide sui criteri di semplificazione dettati dalla legge di delega, non crea al pubblico ministero particolari ostacoli nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del reato, né reca all'attività giudiziaria — anche a voler ammettere la possibilità di far valere in materia il richiamo all'art. 97 della Costituzione — intralci incompatibili con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

n. 143

*Sentenza 17-30 marzo 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Imposte indirette - Contribuente deceduto - Dichiarazione integrativa di condono - Eredi - Presentazione - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza di soluzioni specializzate e differenziate - Impossibilità di comparazione tra imposte di diversa natura - Non fondatezza.****(D.-L. 15 dicembre 1982, n. 916, art. 2-bis, convertito in legge 12 febbraio 1983, n. 27).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del decreto legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito in legge 12 febbraio 1983, n. 27 («Ulteriore differimento dei termini previsti dal d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria») promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1991 della Commissione tributaria di II grado di Taranto sui ricorsi riuniti proposti dagli eredi di Rondinelli Ardito contro l'Ufficio I.V.A. di Taranto iscritta al n. 625 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Renato Granata:

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza dell'8 aprile 1991 la Commissione tributaria di Taranto — nel corso di una controversia tributaria promossa dagli eredi di Rondinelli Ardito ed avente ad oggetto l'opposizione avverso la rettifica delle dichiarazioni IVA di quest'ultimo relative agli anni 1973, 1974, 1975 e 1976 — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di costituzionalità dell'art. 2-bis del d.-l. 15 dicembre 1982 n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983 n. 27, nella parte in cui non prevede che anche gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possano presentare, entro il 15 settembre 1983, la dichiarazione integrativa relativa alle imposte indirette dovute dal loro dante causa.

La Commissione rimettente — premesso che gli artt. 14 e 25 del d.-l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516, prevedevano, rispettivamente per le imposte dirette e per l'I.V.A., la facoltà per il contribuente di presentare dichiarazione integrativa, al fine di beneficiare del condono tributario entro il termine da ultimo prorogato al 15 marzo 1983 — osserva che l'art. 2-bis del cit. d.-l. n. 916 nel 1982, nel modificare l'art. 14 cit. (relativo alle imposte sui redditi), ha previsto un ulteriore differimento di sei mesi del termine suddetto (fino al 15 settembre 1983) per gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 31 luglio 1982 ed il 15 marzo 1983, ed ha fatto riferimento esclusivamente alle imposte dovute dal dante causa, ossia alle imposte dirette. Nessuna modificazione è stata invece apportata all'art. 25 cit., relativo all'I.V.A., come sarebbe stato necessario ove il legislatore avesse voluto introdurre analogo differimento anche per la dichiarazione I.V.A. degli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo suddetto.

In tale situazione, così ricostruita, la Commissione rimettente ravvisa un'ingiustificata disparità di trattamento, e quindi la sospetta violazione dell'art. 3 Cost. Ed infatti la mancata estensione del differimento al 15 settembre 1983 del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di condono anche ai fini delle imposte indirette, e quindi dell'I.V.A., appare irragionevole in quanto pone su piani diversi soggetti che, per essere meri debitori d'imposta,

vengono a fruire del beneficio del condono solo se risultino debitori di imposte dirette, ma non anche se risultino debitori di imposte indirette. Quindi il beneficio del condono viene a dipendere da un presupposto non imputabile alla condizione dei soggetti-eredi, qual è quello della natura del debito fiscale.

#### *Considerato in diritto*

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del decreto legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 (Ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria), nella parte in cui non prevede che anche gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possano presentare, entro il 15 settembre 1983, la dichiarazione integrativa di condono relativa alle imposte indirette dovute dal loro dante causa, per sospetta violazione del principio di eguaglianza atteso che tale beneficio è previsto per gli eredi dei contribuenti deceduti nel medesimo periodo, i quali possono presentare, entro il suddetto termine del 15 settembre 1983, la dichiarazione integrativa di condono relativa alle imposte dirette dovute dal loro dante causa.

2. La questione non è fondata.

Il decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982 n. 516, nel dettare (agli artt. 14 e segg.) disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze tributarie, ha previsto, in due capi distinti, la disciplina per le imposte dirette e quella per le imposte indirette. In particolare, in relazione all'imposta sul reddito per le persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi (e relative addizionali) l'art. 14 prevede la possibilità per i contribuenti di presentare una dichiarazione integrativa in luogo di quella eventualmente omessa ovvero per rettificare in aumento quella già presentata; tale dichiarazione integrativa doveva essere spedita tra il 10 ed il 30 novembre 1982, termine prorogato prima al 15 dicembre 1982 dal d.-l. 30 novembre 1982 n. 878 e successivamente al 15 marzo 1983 dal d.-l. 15 dicembre 1982 n. 916, convertito nella legge n. 27 del 1983.

Il successivo art. 25 prevede ai fini dell'imposta sul valore aggiunto un'analoga facoltà di presentazione di dichiarazione integrativa al fine di supplire alla precedente mancata dichiarazione ovvero di rettificare la dichiarazione già presentata indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante. Anche in tal caso l'originario termine finale del 30 novembre 1982 veniva differito prima al 15 dicembre 1982 dal d.-l. 30 novembre 1982 n. 878 e successivamente al 15 marzo 1983 dal d.-l. 15 dicembre 1982 n. 916, convertito nella legge n. 27 del 1983. L'art. 31 d.-l. n. 249 cit. ha poi previsto in riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, nonché all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, la possibilità per il contribuente di definire automaticamente le pendenze tributarie presentando apposita richiesta e versando un supplemento di imposta determinato alla stregua di parametri variamente calcolati secondo che sia stato, o meno, notificato avviso di accertamento. Anche in tal caso il termine di presentazione della richiesta era originariamente del 30 novembre 1982, successivamente prorogato — in forza dei menzionati provvedimenti legislativi — al 15 marzo 1983.

3. — In questo contesto normativo si innesta l'art. 2-bis del decreto legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983 n. 27. Tale norma apporta alcune modifiche all'art. 14 del decreto legge n. 429 del 1982, cit., riguardanti la dichiarazione integrativa IRPEG in caso di fusione di società; aggiunge poi, nell'ultimo periodo, che gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983.

All'evidenza tale norma, proprio perchè inserita in una modifica dell'art. 14, che riguarda — come rilevato — le sole imposte sui redditi, non può che riferirsi — come del resto ritiene anche la Commissione rimettente — soltanto alle imposte dirette; mentre nessun differimento ulteriore del termine suddetto è previsto in caso di imposte indirette (I.V.A., imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, nonché imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

4. — In tale speciale disposizione non può però ravvisarsi la disparità di trattamento lamentata dal giudice rimettente, attesa la diversità delle imposte considerate in comparazione (quelle dirette da un lato, quelle indirette dall'altro).

Ed infatti già nella disciplina a regime il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha distintamente preso in considerazione le singole imposte.

Per le imposte sui redditi ha in generale contemplato che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione ed il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi (art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600).

Invece ai fini dell'I.V.A. l'art. 35-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 — peraltro aggiunto dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 al testo originario che nulla al riguardo prevedeva — stabilisce che gli obblighi derivanti a norma del medesimo decreto (istitutivo dell'I.V.A.) dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi entro tre mesi dalla data della morte del contribuente stesso, ancorchè i relativi termini siano scaduti da non oltre sei mesi prima di tale data. Tale disciplina quindi — oltre che in origine del tutto mancante — si differenzia da quella dettata per le imposte sui redditi sia perchè la proroga è di durata diversa, sia perchè riguarda nel caso delle imposte dirette i termini pendenti ovvero destinati a scadere immediatamente dopo il decesso, mentre nell'altro caso (I.V.A.) si riferisce ai termini già scaduti immediatamente prima del decesso.

Nulla invece a tal proposito è tuttora previsto dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 e dal successivo decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 345 in tema di imposta sulle successioni e sulle donazioni, né dal d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in tema di imposta di registro.

Anche la disciplina del condono tributario — che ha carattere speciale rispetto al regime base delle singole imposte — presenta soluzioni differenziate.

Infatti, con riferimento al condono del 1982, il legislatore in un primo tempo (d.l. n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982) ha ritenuto di non dar rilievo al fatto del decesso del contribuente; successivamente (con il d.l. n. 916 del 1982, convertito in legge n. 27 del 1983) ha preso in considerazione solo le imposte dirette prevedendo una proroga dei termini in favore degli eredi del contribuente; nulla invece ha previsto per l'IVA, come anche per le altre imposte indirette. Ed anche il recente provvedimento legislativo diretto ad agevolare la definizione dei rapporti tributari pendenti (legge 30 dicembre 1991 n. 413) prevede una disciplina settoriale e niente affatto unificata. L'art. 32, ai fini delle imposte sui redditi, contempla in favore degli eredi una proroga del termine finale (del 30 aprile 1992) per presentare la dichiarazione integrativa (termine differito fino al 30 settembre 1992) ove il decesso si sia verificato nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992. Per l'I.V.A. sono previste (dagli artt. 45, terzo comma, 46, secondo comma, e 51, terzo comma) tre distinte ipotesi di proroga del termine per presentare la dichiarazione integrativa in caso di decesso del contribuente avvenuto quattro mesi prima della scadenza del termine stesso. Nulla è invece previsto in favore degli eredi dei contribuenti in caso di imposta di registro, ipotecarie e catastali, imposta di successione e donazione, nonché di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Questa disciplina variegata e composita — può in conclusione rilevarsi — è correlata alla diversità delle imposte prese in considerazione, sicchè non è, in linea generale, possibile, al fine di riscontrare una disparità di trattamento, la comparazione trasversale di istituti e normative di settore; nè tale comparazione può operarsi con più limitato riferimento alla disciplina del condono tributario che vede il legislatore — nel limite del principio di ragionevolezza — libero di esercitare la sua discrezionalità adottando soluzioni diverse in relazione alle diverse imposte.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del decreto legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 (Ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto legge 10 luglio 1982-n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nonchè di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria), sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione dalla Commissione tributaria di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 144

*Sentenza 17-30 marzo 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Gratuito patrocinio - Disoccupato volontario - Concessione del beneficio - Esclusione - Mancata previsione - Presupposto reddituale - Criterio di individuazione - Effettiva situazione patrimoniale dell'imputato - Mancata rilevanza - Recupero delle spese da parte dello Stato in caso di cessazione dello stato di «non abbienza» - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Difetto di rilevanza - Non fondatezza e manifesta inammissibilità.****(Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 4).****(Cost., artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217 («Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti») promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia sull'istanza proposta da Fricano Onofrio iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano sull'istanza proposta da Sturmman Rosa iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 22 giugno 1991, resa nel procedimento penale pendente nei confronti di Fricano Onofrio, il g.i.p. presso il Tribunale di Reggio Emilia — al quale l'imputato, nel presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha attestato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per fruire del beneficio dichiarando di essere disoccupato e privo di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito per l'anno 1990 — ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 217 nella parte in cui tale norma non distingue fra mancanza di reddito derivante da disoccupazione involontaria e mancanza di reddito derivante da volontario rifiuto di svolgere attività lavorativa. Secondo il giudice rimettente vi sarebbe contrasto sia con gli artt. 3 e 24 Cost., che con gli artt. 1, primo comma, e 4, secondo comma, Cost. Ed infatti, sotto il primo profilo, l'art. 3 cit., ponendo un uguale trattamento per situazioni profondamente diverse, finisce con sottrarre risorse alla tutela di chi sia non abbiente senza propria responsabilità; sotto il secondo profilo la norma censurata si risolve col premiare chi volontariamente si sottrae al dovere di svolgere un'attività socialmente utile.

La norma censurata — ritiene il giudice *a quo* — può essere emendata soltanto prescrivendo il carattere non volontario della disoccupazione, che potrebbe essere agevolmente provato documentando (anche a mezzo dell'autocertificazione) l'iscrizione nelle liste di collocamento.

2. — Con ordinanza del 28 giugno 1991 il g.i.p. presso il Tribunale di Bolzano — chiamato a decidere sull'istanza presentata da Sturmman Rosa, imputata del reato di detenzione di sostanza stupefacente in misura superiore alla dose media giornaliera, e diretta all'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento penale a suo carico — ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dello stesso art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 217, oltre che del successivo art. 4, per contrasto con gli artt. 1 e 3 Cost.

Osserva il giudice rimettente che tale legge sul patrocinio a spese dello Stato è strutturata in modo da non garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in quanto per gli errati criteri di valutazione della capacità patrimoniale dell'imputato viene a creare ingiusti privilegi.

Ad avviso del giudice *a quo* risulta in particolare irragionevole e discriminante il criterio di attribuire in ogni caso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato a chi dichiara non più di dieci milioni di reddito annuo, anche se si tratti di un evasore fiscale ovvero di un percettore di redditi illeciti; altresì irragionevole sarebbe la mancata rilevanza dell'effettiva situazione patrimoniale dell'imputato. Il giudice rimettente — nell'auspicare quindi che si possano effettuare accertamenti sul reale tenore di vita di chi richiede il patrocinio a spese dello Stato — ritiene che altrimenti vi sarebbe un ingiusto privilegio per chi non dichiara fedelmente i suoi redditi ovvero ha redditi illeciti con conseguente violazione anche del principio costituzionale generale secondo cui la Repubblica è fondata sul lavoro e quindi è tenuta a non privilegiare in alcun modo attività che non siano legittimamente esercitate.

Infine al giudice *a quo* appare un ingiusto privilegio che l'imputato possa essere difeso a spese dello Stato solo perchè temporaneamente non sia in grado di far fronte alle spese della sua difesa, senza prevedere alcuna possibilità di recupero da parte dello Stato di quanto anticipato nel caso in cui le sue condizioni economiche dovessero migliorare.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate non fondate. Rileva in particolare l'Avvocatura, in relazione all'ordinanza del g.i.p. presso il tribunale di Reggio Emilia, che l'art. 24, terzo comma, Cost. parla genericamente di «non abbienti» senza distinguere ulteriormente.

Con riferimento poi all'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Bolzano, l'Avvocatura sostiene essere manifestamente infondata la prima questione sollevata dal giudice *a quo* perchè muove da erronee premesse. È infatti previsto (dall'art. 6 legge n. 217/90) che il decreto del giudice, unitamente all'istanza dell'interessato e all'allegata documentazione (tra cui l'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni reddituali ed una dichiarazione contenente l'elenco dei beni immobili e mobili registrati oggetto di diritto reale dell'indagato o imputato), sia trasmesso all'intendente di finanza il quale verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, anche disponendo il controllo della posizione fiscale di quest'ultimo a mezzo della Guardia di finanza, e all'esito può richiedere al giudice la revoca o la modifica del decreto di ammissione al patrocinio gratuito. Sussiste quindi un controllo (ancorchè *a posteriori*) dell'ammontare dei redditi dell'imputato o indagato, nell'ambito del quale si tiene conto anche dei beni immobili e mobili registrati di quest'ultimo.

La seconda questione sollevata dal giudice *a quo* è — ad avviso dell'Avvocatura — inammissibile per difetto di rilevanza potendo la questione di ammissione, o meno, al beneficio essere definita indipendentemente dagli effetti dell'ipotetico (successivo) superamento della situazione di non abbenza del beneficiario e della mancata previsione del recupero delle somme corrisposte dallo Stato. Nel merito comunque — aggiunge l'Avvocatura — la questione sarebbe non fondata atteso che trattasi di scelta discrezionale del legislatore.

#### *Considerato in diritto*

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui — prevedendo l'ammissione nei procedimenti penali al patrocinio a spese dello Stato in favore, tra l'altro, dell'imputato che sia privo di redditi in quanto disoccupato — non condiziona il beneficio alla non volontarietà dello stato di disoccupazione, per sospetto contrasto sia con gli artt. 3 e 24 Cost. (per disparità di trattamento tra imputati disoccupati volontari ed imputati disoccupati involontari con conseguente sottrazione di risorse a questi ultimi destinate), sia con gli artt. 1, primo comma, e 4, secondo comma, Cost. (perchè ingiustificatamente premia chi non si attiva per svolgere un'attività socialmente utile e per provvedere, con mezzi leciti, al proprio sostentamento).

La stessa norma censurata ed il successivo art. 4 della citata legge n. 217 del 1990 sono poi stati investiti da una seconda questione incidentale di legittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono: a) che nel valutare il diritto ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato si tenga conto del tenore di vita, delle effettive capacità economiche, anche provenienti da attività illecite, dell'imputato; b) che il beneficio suddetto non venga concesso con l'obbligo per l'imputato di rimborsare allo Stato le spese sostenute non appena egli ne abbia la possibilità economica. I parametri costituzionali di raffronto risultano essere gli artt. 1 e 3 Cost.; quest'ultimo perchè con un criterio irragionevole — che ridonda in disparità di trattamento — affida automaticamente il riscontro del requisito reddituale, al quale è condizionata l'attribuzione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, al mero ammontare dei redditi ai fini fiscali dell'imputato e perchè altrettanto irragionevolmente — non prevedendo in alcun caso l'obbligo a carico dell'imputato, le cui condizioni economiche siano migliorate, del rimborso in favore dello Stato delle spese del patrocinio fruito — parifica situazioni non omogenee; il primo parametro (art. 1 Cost.) è poi invocato prospettandosi la violazione del principio secondo cui la Repubblica è fondata sul lavoro per l'ingiustificato privilegio che deriva all'imputato che — avendo redditi di provenienza illecita — beneficia del patrocinio a spese dello Stato.

2. — Va premesso che la cit. legge n. 217 del 1990 ha dato attuazione nel procedimento penale (ovvero penale militare ed in quello civile relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato) al precetto costituzionale posto dal terzo comma dell'art. 24, che prescrive che ai «non abbienti» siano assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Il principio ispiratore di fondo di tale normativa — che, in attesa della generale riforma del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione (art. 1, settimo comma), rappresenta una più avanzata regolamentazione rispetto a quella posta dalla normativa di base costituita ancor oggi dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 — consiste nell'essere posto a carico dello Stato l'onere del patrocinio stesso (ed in particolare il compenso spettante al difensore, al consulente tecnico di parte e a quello d'ufficio), ripetendo così la scelta inizialmente già adottata in un settore ancor più limitato (quello delle controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie) con la legge 11 agosto 1973 n. 533 e superando invece il diverso principio dell'obbligo della gratuità dell'attività di chi tale patrocinio presta.

Tale beneficio del patrocinio (non più gratuito, ma) a spese dello Stato è assicurato al cittadino (ma anche allo straniero e all'apolide residente nello Stato) «non abbiente» (sia imputato che persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Il legislatore ordinario quindi (come già in precedenza aveva fatto nell'art. 11, primo comma, della cit. legge n. 533 del 1973) ripete la dizione del terzo comma dell'art. 24 Cost. mostrando in tal modo di voler rimanere aderente all'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio, qualè designato dal precetto costituzionale, superando il diverso criterio adottato dal precedente R.D. n. 3282 del 1923; questo infatti, agli artt. 15 e 16, prevedeva (e prevede tuttora nei procedimenti diversi da quelli ai quali trovano oggi applicazione le leggi n. 217 del 1990 e n. 533 del 1973), come presupposto per beneficiare del gratuito patrocinio, l'esistenza di uno stato (qualificato di «povertà») per cui la parte non sia in grado di sopperire alle spese della lite.

L'art. 3 della legge n. 217 del 1990 — come già il secondo comma dell'art. 11 della cit. legge n. 533 del 1973 — detta le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il presupposto generale della «non abbienza» ha quindi la sua specificazione nel «reddito» di chi aspira al beneficio, così trovando esplicitazione la scelta del legislatore di fissare — nell'esercizio della sua discrezionalità — una soglia di reddito che leghi ad un dato oggettivo lo stato di «non abbienza».

3. — Su questa opzione di fondo si innesta la prima questione di costituzionalità, sollevata dal g.i.p. presso il Tribunale di Reggio Emilia, che — come già detto — censura l'art. 3, da ultimo citato, perchè non qualifica lo stato di non abbienza di chi aspira al beneficio, omettendo di distinguere tra quello che dipende da disoccupazione involontaria e quello che dipende da disoccupazione volontaria.

La censura è infondata.

La garanzia del terzo comma dell'art. 24 Cost. è collegata allo stato di «non abbienza» del soggetto senza alcuna ulteriore qualificazione e quindi prescinde dal suo carattere incolpevole o (eventualmente) colpevole.

Tale indifferenza delle ragioni dello stato di non abbienza è coerente con il riconoscimento del diritto di azione in giudizio sancito dal primo comma dell'art. 24 Cost., di cui la garanzia del terzo comma costituisce necessario corollario.

Si tratta di valori costituzionali che non hanno una portata strettamente soggettiva, ma sottendono un più ampio interesse generale, soprattutto nel caso di patrocinio in materia penale per la difesa dell'imputato (che è la fattispecie presa in considerazione dal giudice rimettente); ed infatti soltanto se all'imputato non abbiente, ancorchè tale non incolpevolmente, siano assicurati i mezzi per difendersi trova ordinata esplicazione la potestà punitiva statale.

Sotto questo profilo il carattere primario di tali valori costituzionali, inerenti al diritto di azione ed al diritto di difesa, trascende l'ambito strettamente individuale della tutela di diritti ed interessi legittimi dei singoli e rende piena ragione dell'irrelevanza — nel terzo comma dell'art. 24 Cost. — del fatto che lo stato di non abbienza possa eventualmente non essere incolpevole, senza per ciò solo far venir meno il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Conseguente che l'art. 3 della legge n. 217 del 1990 — che non richiede l'incolpevolezza dello stato di non abbienza — non confligge con l'art. 24 Cost., né — per la medesima ragione — con l'art. 3 Cost.

Parimenti infondata è la stessa questione di costituzionalità sollevata in riferimento agli altri parametri (art. 1, primo comma, e art. 4, secondo comma, Cost.) atteso che i valori costituzionali primari espressi nel primo e nel terzo comma dell'art. 24 Cost. fanno aggio, in tal caso, sull'esigenza di differenziare la posizione di chi adempia al dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società e di chi invece a tale dovere si sottragga.

4. — La seconda questione di costituzionalità (sollevata dal g.i.p. presso il Tribunale di Bolzano) — inerendo alle modalità di accertamento del requisito reddituale di cui all'art. 3 della legge n. 217 del 1990 — richiede una più dettagliata ricostruzione di tale disposizione.

Condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è la titolarità di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito (risultante dall'ultima dichiarazione) non superiore ad un determinato limite massimo (lire otto milioni per il 1990, dieci milioni per il 1991, e successivamente l'importo determinato ogni due anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze).

Il medesimo art. 3 — oltre a modificare in aumento la soglia massima di reddito in ragione dell'esistenza di familiari conviventi — precisa poi (al terzo comma) che occorre tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva. Tale definizione del presupposto reddituale trova poi corrispondenza nel successivo art. 5 che prescrive che chi aspira al beneficio deve tra l'altro dichiarare i «redditi da lavoro», i «redditi diversi da quelli da lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva», i redditi di cui il richiedente abbia «indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento», e (per lo straniero) anche i «redditi prodotti all'estero». Questa formulazione dell'art. 5 ha il suo precedente nella parallela disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 11 della legge n. 533 del 1973, che rappresenta l'immediato antecedente della citata legge n. 217 ed alla quale si è ispirato il legislatore del 1990. Infatti anche il terzo comma dell'art. 11 prescrive che chi aspira al patrocinio a spese dello Stato deve dichiarare il «reddito da lavoro», nonché — aggiunge la norma con una formulazione più sintetica di quella dell'art. 5 cit. — le «risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro di cui l'istante abbia direttamente od indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento». Il parallelismo poi prosegue perchè entrambe le disposizioni prescrivono ulteriormente che l'istante deve dichiarare i beni immobili (anche se non produttivi di reddito, specifica il terzo comma dell'art. 11) ed i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale.

5. — Orbene, dalla lettura congiunta e coordinata degli artt. 3 e 5 emerge un presupposto reddituale articolato in singole prescrizioni di dettaglio delle quali è necessaria una *reductio ad unum* per verificarne la compatibilità con il canone della ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost. ed evocato dal giudice rimettente prioritariamente rispetto ad altri parametri.

La scelta discrezionale del legislatore di fissare la soglia quantitativa della «non abbenza» non è sindacabile nel merito del limite quantitativo adottato dal quale discende una maggiore, o minore, diffusività del beneficio; e nulla impedirebbe al legislatore di adottare un limite quantitativo maggiormente benevolo per allargare l'area dei potenziali fruitori del patrocinio a spese dello Stato. Ma, per rispettare il canone di ragionevolezza delle scelte legislative, le condizioni di spettanza del beneficio devono essere coerenti con il presupposto della «non abbenza» e tali non sarebbero se l'accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri. Anche se in linea di massima (e salvo ipotesi limite che in questa sede non interessano) deve riconoscersi nel «reddito» (inteso in senso essenzialmente economico) il criterio rivelatore più affidabile dello stato di «non abbenza» perchè sintomatico della capacità di spesa e quindi dell'idoneità del suo percettore a far fronte alle spese della lite, occorre tener conto di tutti i redditi di chi aspira al beneficio (salvo che non ricorrano giustificate ragioni per considerare diversamente un determinato reddito). Tale condizione di coerenza è sicuramente rispettata dal terzo comma dell'art. 11 cit. che con una formulazione inequivoca fa riferimento — come già detto — alle risorse di qualunque natura. Ma essa è rispettata anche dagli artt. 3 e 5 della legge n. 217 del 1990 perchè — al di là della formulazione diversa e più dettagliata — l'articolata enumerazione dei redditi da dichiarare è orientata verso l'omnicomprensività di tutto ciò che è reddito in senso economico. Una diversa interpretazione che nella catalogazione fatta dalle due disposizioni rinvenisse redditi non rilevanti al fine della valutazione dello stato di «non abbenza» confliggerebbe con il suddetto canone della ragionevolezza e della coerenza e quindi è da respingere dovendo i precetti costituzionali guidare anche l'interpretazione delle leggi.

6. — Non vi è quindi, nella legge n. 217 del 1990, un'ineludibile corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali, ma — ancorchè vi sia una stretta connessione (tant'è che l'istante deve allegare alla domanda copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati sostitutivi) — si tratta di accertamenti che hanno finalità diverse e possono avere esiti diversi.

D'altra parte diversa è anche la situazione sostanziale alla quale tale presupposto reddituale afferisce. In un caso vi è un soggetto che aspira al patrocinio a spese dello Stato e quindi è su di lui che fa carico l'onere probatorio del presupposto reddituale al quale il legislatore collega lo stato di non abbienza. Nell'altro caso è l'Amministrazione finanziaria che fa valere la sua pretesa fiscale e quindi è su di essa che fa carico l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza e l'ammontare di un reddito imponibile. È pertanto coerente a tale diversa incidenza dell'onere probatorio che le difficoltà (sia di ordine pratico, per disfunzioni degli uffici, sia di ordine giuridico, per decadenze o preclusioni), che l'Amministrazione finanziaria eventualmente incontra nell'accertamento dei redditi dei contribuenti, non ridondino in ingiustificato vantaggio — in sede di ammissione al particolare beneficio di cui si tratta — per chi di fatto non versi in una situazione di «non abbienza» economica.

Pertanto — diversamente da quanto ritiene il giudice rimettente — rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite — che, secondo una recente giurisprudenza (Cass. pen. 22 marzo 1991 n. 3242), non sono sottoposti a tassazione — ovvero redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale; tutti tali redditi sono poi accertabili con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 c.c. (quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi).

Non sussistono quindi la irragionevolezza e la disparità di trattamento denunciate dal giudice rimettente.

Alla stregua delle medesime considerazioni esposte risulta poi assorbita la valutazione del secondo profilo di legittimità riferito all'art. 1 Cost. — della medesima norma censurata.

7 Mette conto infine rilevare — a corollario della conclusione appena raggiunta — che la mancanza di un automatismo tra accertamento del reddito ai fini fiscali ed accertamento del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta un appesantimento del procedimento di concessione del beneficio, né l'autonomia della verifica della «non abbienza» ha l'effetto di frapporre di fatto ostacoli all'attuazione della garanzia costituzionale.

Ed infatti la procedura per l'ammissione al beneficio (art. 6) è disegnata dal legislatore in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente ad accordare il beneficio. L'imputato (o uno degli altri soggetti sopra indicati) che aspira al beneficio deve, sì, autocertificare tutti i suoi redditi nell'anno, sia rientranti nell'imponibile IRPEF, sia esenti o comunque non assoggettati ad IRPEF. Ma il giudice che riceve l'istanza non è tenuto, nè può entrare nel merito dell'autocertificazione; egli deve solo valutare che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio «alla stregua dell'autocertificazione» (art. 6); non può quindi valutarne l'attendibilità, ma deve solo verificare che l'ammontare dei redditi esposti sia, o meno, compreso nel limite di legge e, all'esito di tale controllo documentale (e quindi rapido), accordare, o negare, il beneficio richiesto.

Tale procedura snella è pienamente attuativa del dettato costituzionale perchè la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve necessariamente essere assicurata in tempi brevi e sarebbe incompatibile con controlli ed indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante (soprattutto se riveste la qualità di imputato). Indagini e controlli possono essere esperiti successivamente; ed infatti è successivamente che l'intendente di finanza (cui è inviata copia dell'istanza dell'interessato), «verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato» (art. 6, terzo comma), disponendo eventualmente anche un controllo a mezzo della Guardia di finanza. Ciò fa tenendo conto che l'obiettivo della verifica è l'accertamento non già dei presupposti della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria, bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di abbienza dell'istante.

A seguito di tali accertamenti e verifiche, se risulta un reddito superiore al limite legale, l'intendente di finanza propone al giudice competente la revoca (*ex tunc*) o la modifica (*ex nunc*) del beneficio, con gli effetti recuperatori (e le rispettive decorrenze) previsti dall'art. 11 in favore dello Stato.

8. — Manifestamente inammissibile è infine la seconda questione di costituzionalità sollevata dal g.i.p. presso il Tribunale di Bolzano.

La valutazione della legittimità, o meno, della mancata previsione nella legge n. 217 del 1990 di un obbligo di rimborso delle spese di patrocinio gratuite anticipate dallo Stato nell'ipotesi in cui sia successivamente cessato lo stato di «non abbienza» della parte che abbia fruito del beneficio, è priva di rilevanza nel giudizio *a quo*, giacchè meramente eventuale, mentre in tale fase processuale lo stato di «non abbienza» dell'istante incide in radice sulla spettanza, o meno, del beneficio.

Soltanto dopo che il beneficio sia stato accordato e fruito potrebbe assumere rilevanza una questione di legittimità costituzionale della normativa dettata dalla legge n. 217 del 1990 nella parte in cui non dà rilevanza al fatto del successivo miglioramento delle condizioni economiche della parte al fine di consentire allo Stato di recuperare — *ex tunc* e quindi sempre per l'intero — le spese di patrocinio anticipate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata — in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24 della Costituzione — dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata — nella parte riguardante il presupposto reddituale del beneficio ed in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione — dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata — nella parte in cui non è previsto il recupero da parte dello Stato, nel caso di successiva cessazione della situazione di «non abbienza», delle spese di patrocinio anticipate ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

92C0387

N. 145

*Sentenza 17-30 marzo 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regione - Puglia - Norme sulla contabilità regionale - Riapprovazione senza modificazioni a maggioranza semplice anziché a maggioranza assoluta - Invio al commissario del Governo - Nuova disciplina della materia intervenuta con legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11 - Revoca della deliberazione consiliare n. 60 contenente la legge impugnata - Cessazione della materia del contendere.**

**(Legge regione Puglia riapprovata l'11 ottobre 1991).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata l'11 ottobre 1991 dal Consiglio regionale, intitolata «Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla contabilità

regionale», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 novembre 1991, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1991;

Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta, per il ricorrente.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata a maggioranza semplice l'11 ottobre 1991 e comunicata al Commissario del Governo il 18 ottobre 1991, intitolata «Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla contabilità regionale».

Il ricorrente, muovendo dal rilievo che la legge impugnata è stata riapprovata senza modificazioni con riguardo agli articoli non interessati dal rinvio governativo e che, quindi, non può essere considerata come «nuova», ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, deduce la illegittimità costituzionale della stessa legge in riferimento all'articolo appena menzionato, in quanto in sede di riapprovazione essa avrebbe dovuto raccogliere la maggioranza assoluta dei voti.

2. — La Regione Puglia non si è costituita nel presente giudizio.

3. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si comunica che il Consiglio regionale della Puglia, in data 12 novembre 1991, ha revocato la deliberazione consiliare n. 60 dell'11 ottobre 1991, contenente la legge regionale impugnata, e che, nel contempo, la stessa materia è stata disciplinata dalla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11.

*Considerato in diritto*

Come riferito in narrativa e come risulta dal verbale dell'Adunanza del Consiglio regionale della Regione Puglia svoltasi in data 12 novembre 1991, la deliberazione consiliare avente ad oggetto «Riesame legge regionale «Modificazioni alla L.R. 30 maggio 1977, n. 17, concernente «Norme sulla contabilità regionale», è stata revocata.

La materia del contendere nel presente giudizio è pertanto cessata (v. sentt. nn. 177 del 1982, 434 del 1987, 967 del 1988 e 87 del 1990).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

n. 146

Ordinanza 17-30 marzo 1992

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Eredi del debitore d'imposta - I.V.A. - Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione agevolata - Mancata previsione - Incomparabilità di tributi diversi (I.V.A. e imposte sul reddito) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 421, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 23).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso proposto dall'Ufficio I.v.a. di Napoli contro Carmine D'Auria ed altri iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza del 26 ottobre 1989 la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui — per difetto di criteri e principi direttivi — consente che con decreto ministeriale vengano disciplinate in modo difforme situazioni analoghe;

che nella specie la questione concerne la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione agevolata da parte degli eredi del debitore d'imposta, proroga prevista in materia di imposte dirette e non invece in materia di I.v.a.;

che davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, per difetto della necessaria rilevanza nella parte in cui si fa riferimento alle disposizioni del decreto-legge n. 429 del 1982, e per inidoneità dell'oggetto nella parte in cui la questione concerne il decreto ministeriale, provvedimento al quale la stessa ordinanza riconosce natura di atto amministrativo;

Considerato che il giudice remittente, nel motivare l'asserita violazione del principio di uguaglianza, pone a confronto situazioni che risultano non comparabili, per le diversità di oggetto, di natura e di struttura dei tributi considerati: I.v.a. nel caso di specie, imposta sul reddito nel caso posto a confronto;

che in considerazione di tali diversità il legislatore, facendo uso del suo discrezionale apprezzamento, ha diversificato in modo non arbitrario le rispettive discipline;

che, per quanto concerne la violazione dell'art. 23 della Costituzione, l'ordinanza si limita ad enunciare il richiamo a tale norma, omettendo ogni motivazione circa le ragioni della violazione di essa. Tale norma risulta peraltro impropriamente invocata, non essendo in discussione la natura legislativa delle disposizioni che disciplinano l'I.v.a., comprensive di quelle che regolano gli obblighi degli eredi del contribuente deceduto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

92C0389

N. 147

Ordinanza 17-30 marzo 1992

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Giudice istruttore - Ingiunzione giudiziale di pagamento - Prove scritte - Crediti relativi a forniture di prestazione di servizi - Esclusione - Difetto di legittimazione a proporre alla Corte costituzionale questione relativa a norma la cui applicazione attiene alla competenza del collegio del tribunale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 109/1962, 44/1963, 11/1964, 90/1968, 60/1970, 125/1980, 333 e 1104 del 1988; ordinanza n. 199/1990) - Manifesta inammissibilità.**

[C.P.C., art. 634, primo comma (*recte*: secondo comma)].

(Cost., artt. 3 e 10, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 634, comma primo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra s.r.l. F.I.T. e s.r.l. Tintostampa, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato, con ordinanza del 12 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 634, primo (*recte* secondo) comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, ai fini della possibilità di ottenere l'ingiunzione giudiziale di pagamento in via monitoria, riconosce la qualità di prove scritte idonee agli estratti delle scritture contabili ivi specificati solo «per i crediti relativi a somministrazioni di merci (e di danaro)», escludendo i crediti relativi a forniture di prestazioni di servizi;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (sentenze nn. 109/62, 44/63, 11/64, 90/68, 60/70, 125/80, 333/88, 1104/88; ord. n. 199/90), il giudice istruttore non è legittimato a proporre alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è addetto;

che tale è la questione sollevata, in quanto investe una norma la cui applicazione attiene alla competenza del Collegio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 634, primo (recte secondo) comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, della Costituzione, del Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

92C0390

N. 148

Sentenza 18 marzo-1° aprile 1992

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Adozione - Adozione legittimante interna o internazionale - Requisiti dei coniugi adottanti - Età - Superamento di non più di quaranta anni l'età dell'adottando - Previsione rigida non adeguata ai principi fissati in materia dalla Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di tutela dei fondamentali interessi del minore (sentenze nn. 197/1986 e 11/1981) - Ragionevole il superamento del limite in casi circoscritti ed eccezionali ed in caso di adozione plurima e a seguito di una rigorosa valutazione da parte del giudice - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, secondo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma secondo, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) in relazione all'art. 6, comma secondo, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1991 dal Tribunale per i minorenni di Bari nell'istanza proposta da Dolciamore Nicola

ed altra, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale per i minorenni di Bari, con ordinanza emessa il 15 maggio 1991 nel procedimento introdotto dai coniugi Dolciamore Nicola e Spezzacatena Elisabetta per ottenere la dichiarazione di efficacia di una sentenza del Tribunale di Braila (Romania) di adozione di due minori fratelli, accogliendo l'istanza formulata dal Procuratore della Repubblica ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione, della norma che, stabilendo tra i requisiti degli adottanti che la loro età non deve superare di più di quarant'anni l'età dell'adottando, (art. 30, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 in relazione all'art. 6, secondo comma, della stessa legge), non prevede che a detto limite si possa derogare allorché dall'applicazione di esso derivi al minore un danno irreversibile come quello causato dalla separazione dal fratello o dalla sorella.

Il giudice *a quo*, adito per ottenere la declaratoria di efficacia nello Stato italiano del provvedimento straniero di adozione dei piccoli Ionut e Claudia Viorica Anton, ha accolto l'istanza relativamente al fratello, mentre con riguardo alla sorella più piccola ha ritenuto di non poter provvedere indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale prospettata, atteso che la differenza di età tra la minore e uno dei coniugi supera il limite di quarant'anni.

Il giudice rimettente ha osservato che la norma impugnata urterebbe contro il dettato degli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione. Difatti l'art. 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, quale quello del minore ad una crescita che gli assicuri il pieno ed armonico sviluppo della sua personalità; l'art. 3 della Costituzione impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; l'art. 31 della Costituzione prevede quale compito della Repubblica quello di agevolare e proteggere la famiglia, l'infanzia e la gioventù. La separazione dei due minori germani arrecherebbe grave danno psicologico e di crescita a ciascuno di essi, in quanto in applicazione degli artt. 33, ultimo comma, e 37 della stessa legge la sorellina andrebbe in adozione ad altri, e si profilerebbe un contrasto con i principi costituzionali già richiamati.

Pur non disconoscendo le giuste finalità dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, di dare ai minori in abbandono genitori adottivi che possano offrire il massimo del proprio affetto e del proprio patrimonio culturale ed educativo senza che sia di ostacolo una differenza di età diversa da quella indicata dall'art. 6 della legge del 1983, n. 184, il giudice *a quo* rileva che tale disposizione, cui rinvia l'art. 30 della stessa legge, appare in contrasto con i citati parametri costituzionali dal momento che non prevede la possibilità di deroghe quando l'applicazione della norma comporta per il minore un danno irreversibile, come accade con la separazione di due fratelli germani, ben superiore a quello di avere genitori adottivi la cui carenza sia solo nel non avere l'età prescritta.

Il giudice rimettente ricorda che la Corte costituzionale, sia pure in riferimento all'ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge, ha ritenuto che la fissazione della distanza d'età, storicamente dettata non da considerazioni naturalistiche ma da ragioni di opportunità sociale, non è ostativa alla adozione in particolari casi di necessità, quale quello della realizzazione dell'unità familiare.

2. — Intervenuta in rappresentanza del Presidente del consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. L'Avvocatura afferma che per l'adozione di minori stranieri, così come disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, il giudizio di idoneità degli aspiranti adottanti è formulato dal Tribunale per i minorenni in via preventiva ed astratta, senza riguardo ad alcun minore specificamente individuato, sul quale poter misurare la capacità degli adottanti. Non sarebbe dunque configurabile una successiva verifica del rispetto dei limiti di età previsti dall'art. 6.

L'Avvocatura rileva inoltre che l'ordinanza di rimessione non precisa se nella dichiarazione di idoneità pronunciata dallo stesso Tribunale fosse stata, a suo tempo, introdotta una condizione di un minimo e di un massimo nell'età dell'adottando in relazione all'età dei coniugi adottanti, ai fini della successiva dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero. In sede di procedimento *ex art.* 32 della legge del 1983, n. 184, di attribuzione di efficacia al provvedimento straniero, non assumerebbe rilevanza — a giudizio dell'Avvocatura — una questione di legittimità costituzionale inerente ai presupposti per l'emanazione della precedente e già intervenuta dichiarazione di idoneità degli adottanti. Nel giudizio *a quo*, rileverebbe solo l'avvenuta, emanazione della dichiarazione d'idoneità degli adottanti ed il rispetto delle condizioni eventualmente precisate in tale provvedimento.

*Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale per i minorenni di Bari dubita della legittimità costituzionale della norma che, nel contesto della disciplina della adozione legittimante, stabilisce tra i requisiti richiesti ai coniugi adottanti che la loro età superi «di non più di quaranta anni l'età dell'adottando» (art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184). Tale norma opera tanto nella ipotesi di adozione interna, quanto in quella di adozione internazionale, giacché in conformità all'indirizzo volto ad unificare i requisiti richiesti per la adozione indipendentemente dalla cittadinanza dei minori, la norma sostanziale posta dall'art. 6 della legge del 1983, n. 184, ha effetto anche nella procedura diretta ad accertare la idoneità dei coniugi i quali intendano adottare un minore straniero (art. 30 della legge del 1983, n. 184), procedura che si conclude con la successiva ed eventuale dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo (art. 32 della legge del 1983, n. 184, cit.).

Le disposizioni indicate dal giudice rimettente come parametro di valutazione della legittimità costituzionale della norma, sono gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione.

2. — L'Avvocatura dello Stato ha eccepito la irrilevanza della questione, in quanto sollevata nel corso della fase procedurale disciplinata dall'art. 32 della legge del 1983, n. 184, dopo che era già concluso l'accertamento della idoneità dei coniugi alla adozione, con la fissazione delle relative condizioni, anche quanto al divario di età richiesto rispetto al minore da adottare.

Ma proprio la peculiare sequenza di atti e provvedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, tutti volti alla conclusiva dichiarazione di efficacia nello Stato del provvedimento straniero di adozione, persuade della infondatezza della eccezione.

Il procedimento per la adozione di minori stranieri, volto ad assicurare requisiti e controlli analoghi a quelli previsti per la adozione interna, si articola difatti in più fasi, che vanno dalla dichiarazione di idoneità degli adottanti (questa prescinde dalla individuazione e dal rapporto con un minore e precede il provvedimento straniero di adozione) alla dichiarazione di efficacia di tale provvedimento straniero nello Stato.

Anche in questa ultima fase, nella quale si trovava il procedimento dinanzi al giudice rimettente, è previsto un controllo, sia pure estrinseco, sulla dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti: se ne trae l'accertamento del rispetto delle condizioni poste dal relativo provvedimento e la possibilità di un contenzioso in ordine ad esse. Anzi, per quanto attiene al requisito del divario di età tra adottanti ed adottato, solo in questa fase, perché in relazione ad uno specifico minore al quale il divario di età è rapportabile, si pone come rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma che fissa in non più di quaranta anni, anche in presenza di particolari situazioni che in ipotesi possano trovare protezione radicata in norme costituzionali, la differenza di età tra adottante ed adottato. Se così non fosse, per la adozione internazionale tale questione non potrebbe mai essere considerata effettivamente rilevante, giacché nella fase procedurale relativa alla preventiva dichiarazione di idoneità dei coniugi il superamento del divario di età, in assenza di un minore al quale il divario stesso va rapportato, sarebbe solo ipotetico ed eventuale.

La eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla Avvocatura dello Stato, deve essere pertanto disattesa.

3. — Nel merito la questione, nei rigorosi limiti nei quali è prospettata, è fondata.

Il legislatore ha stabilito all'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia per l'adozione interna che per l'adozione internazionale, alla quale la norma si applica per il rinvio operato dall'art. 30 della stessa legge, tra i requisiti richiesti per l'adozione il minimo ed il massimo divario di età tra coniugi adottanti e minore adottato. Si tratta di una previsione rigida, non del tutto adeguata ai principi fissati in materia dalla Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, che fissa il divario di età minimo, in ordine al quale possono essere previste deroghe per il verificarsi di circostanze eccezionali (art. 7). Peraltro comune è il principio ispiratore di fondo della disciplina legislativa nazionale e della Convenzione europea sull'adozione dei minori: esso consiste nella valutazione in termini di assoluta preminenza dell'interesse del minore ad «un ambiente familiare stabile ed armonioso» (per usare la incisiva espressione dell'art. 8 della Convenzione).

Questa Corte ha più volte sottolineato che dai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione, discende che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravità (sentenza n. 197 del 1986, sentenza n. 11 del 1981) essendo sempre poziore l'interesse del minore stesso alla soluzione più adeguata allo sviluppo della sua personalità.

Con riferimento al divario di età tra coniugi adottanti e minore il legislatore ha, con una valutazione discrezionale, fissato i termini di tale divario in almeno diciotto anni ed in non più di quaranta anni, attribuendo così riferimenti certi anche alle situazioni ed agli atti preordinati alle adozioni. Ma la assoluta rigidità delle previsioni normative è stata già, in due specifiche e circoscritte situazioni, ritenuta non conforme a costituzione, tanto nel limite minimo quanto nel limite massimo.

Per quanto concerne il non raggiunto divario minimo di età, dei diciotto anni, tra adottante ed adottando, nel caso di chi intende adottare il minore figlio anche adottivo del coniuge, questa Corte ha ritenuto che, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, la ragionevole riduzione del termine diciottenne possa essere rimessa all'apprezzamento del giudice, previo attento e severo esame delle circostanze del caso (sentenza n. 44 del 1990).

Quanto al divario massimo di età tra adottante ed adottato questa Corte ha ritenuto, con riferimento alla estensione degli effetti della adozione legittimante, prevista dall'art. 79 della legge del 1983 n. 184, nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile precedentemente in vigore, che la differenza di età tra adottanti ed adottato superiore ai 40 anni non poteva essere di ostacolo, in presenza, tra l'altro dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 183 del 1988).

Il divario di età legislativamente previsto non si pone dunque come così assoluto da non poter essere ragionevolmente intaccato, in casi rigorosamente circoscritti ed eccezionali, per consentire la affermazione di interessi, particolarmente attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale e la cui esistenza in concreto sia rimessa al rigoroso accertamento giudiziale. Tale situazione si verifica nel caso di fratelli e sorelle minori, uniti da comunità di vita e di educazione, quale parte di un nucleo familiare, e che versino in eguale stato di adottabilità.

In proposito si può rilevare che la legge del 1983, n. 184, consente, in principio, l'adozione plurima; anzi afferma che non può essere disposto l'affidamento di uno solo dei due fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni (art. 22), ma non ne disciplina in modo specifico i profili attinenti al divario di età tra adottanti ed adottando, quando per uno dei minori tale divario non rientri in quello previsto in via generale dall'art. 6, secondo comma.

I valori costituzionali di protezione della personalità dei minori, risultanti dagli artt. 2 e 31 della Costituzione, la esigenza di un pari trattamento di essi quando versano nella medesima condizione, come pure quella di salvaguardare la unità familiare che residua o si va a comporre, impongono che sia mantenuta la loro comunanza di vita e di educazione, quando dalla separazione deriverebbe per essi un danno grave, suscettibile di rigorosa valutazione da parte del giudice. In tal caso, essendo uno dei minori adottabile o adottato, la preclusione della adozione di un fratello o di una sorella da parte degli stessi adottanti solo in ragione del superamento del divario massimo di età, non è costituzionalmente legittima.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte in cui non consente l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

n. 149

Sentenza 18 marzo-1<sup>o</sup> aprile 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Immobile non abitativo - Conduttore - Detenzione protrattasi dopo la cessazione del titolo - Esonero dal risarcimento del danno cagionato al locatore, dal ritardo della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo - Violazione della garanzia costituzionale del diritto di proprietà - Illegittimità costituzionale.****(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonchè di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1991 dalla Corte di Appello di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Futura Inzago iscritta al n. 689 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Futura Inzago nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avvocato Paolo Vitucci per la S.p.a. Futura Inzago e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con sentenza in data 21 dicembre 1987 il Tribunale di Milano dichiarò cessato dal 29 dicembre 1985 il contratto di locazione di un immobile ad uso non abitativo stipulato dalla s.p.a. Futura Inzago con Attilio Ardigò, con ordine di rilascio entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ma respinse la domanda di condanna del locatario al risarcimento dei danni derivati dal ritardo, protratto per oltre due anni, della restituzione dell'immobile.

Nel corso del giudizio sul gravame proposto dalla Società locatrice avverso questo capo della sentenza, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 13 febbraio 1991, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 novembre 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, «nella parte in cui (non) dispone che l'esonero dall'obbligo risarcitorio di cui all'art. 1591 cod. civ. in favore del conduttore di immobile non abitativo non si applica all'ipotesi di comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo».

Ad avviso del giudice remittente la questione di legittimità costituzionale della norma citata, sebbene già esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 22 del 1989, deve essere riesaminata in relazione al caso oggetto del giudizio *a quo*, in cui non ricorrono i presupposti in base ai quali la deroga all'art. 1591 cod. civ. è stata ritenuta giustificata, cioè: *a*) la durata limitata del periodo di riferimento della deroga, compreso tra la data di pubblicazione della sentenza n. 108 del 1986 o la data di scadenza del contratto, se questa è posteriore, e la data fissata dal giudice per il rilascio dell'immobile (ovvero, ipotesi che qui non interessa, la stipulazione del nuovo contratto di locazione ai sensi dell'art. 1 del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15); *b*) la grave difficoltà per il conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volontà, di trovare un altro immobile adatto alle sue necessità di lavoro.

Nel caso oggetto del giudizio *a quo*, invece: *a*) dalla data di scadenza del contratto, e comunque dalla data di pubblicazione della sentenza n. 108 del 1986 fino alla data del rilascio forzoso dell'immobile (16 luglio 1988) è trascorso un lungo periodo di oltre due anni; *b*) la società locatrice ha offerto di provare che già in data 17 aprile 1986 il conduttore aveva acquistato in luogo vicino un capannone industriale trasferendovi di lì a poco la sua attività. Il ritardo pretestuoso della restituzione del capannone locato ha arrecato all'attrice un grave danno, perchè nel frattempo, a causa di una intervenuta modifica del piano regolatore generale, il terreno sul quale grava l'immobile ha perduto la qualità di suolo edificabile, con conseguente diniego di rinnovo di una precedente concessione edilizia per la demolizione e la successiva edificazione dell'area.

In casi di questo tipo, conclude l'ordinanza, il limite imposto dalla norma impugnata al diritto di proprietà non è giustificato dalla *ratio* individuata nella sentenza n. 22 del 1989, e quindi è costituzionalmente illegittimo.

— Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Società appellante, con una memoria in cui svolge una complessa argomentazione a sostegno della tesi dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata, tesi appoggiata principalmente sull'art. 3 Cost., non richiamato nell'ordinanza di remissione, ed eccedente i limiti del *petitum* formulato nel dispositivo della medesima.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata.

Premesso che le perplessità espresse nell'ordinanza di remissione portano a dubitare della stessa ammissibilità della questione, l'Avvocatura osserva, da un lato, che il giudice *a quo* non ha assolto il compito di previa definizione dell'ambito di applicabilità della norma denunciata, dall'altro che l'apprezzamento della legittimità della norma va operato in termini generali, in relazione all'astratta valutazione legislativa del nucleo degli interessi da essa regolati.

#### *Considerato in diritto*

1. — Dalla Corte d'appello di Milano è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, «nella parte in cui (non) dispone che l'esonero dall'obbligo risarcitorio di cui all'art. 1591 cod. civ. in favore del conduttore di immobile non abitativo non si applica all'ipotesi di comprovata insussistenza della difficoltà di reperire altro immobile idoneo».

La questione concerne il primo dei due periodi alternativamente previsti dalla disposizione impugnata, compreso tra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 — ovvero, se posteriore, la data di pubblicazione della sentenza di questa Corte n. 108 del 1986 (30 aprile 1986), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle proroghe legali ulteriori a quella disposta dall'art. 15-bis della legge 25 marzo 1982, n. 94 — e la data fissata giudizialmente per il rilascio dell'immobile.

Nel dispositivo dell'ordinanza non è indicato alcun parametro costituzionale, ma da un passo della motivazione si argomenta esplicitamente il riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost.

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato, del resto in forma dubitativa, sul duplice rilievo, da un lato, «delle perplessità espresse nell'ordinanza di remissione», dall'altro, della non riferibilità dell'apprezzamento in merito alla legittimità della norma denunciata «all'astratta valutazione legislativa del nucleo degli interessi con essa regolamentati». Sotto il primo profilo si osserva che l'allusione (superflua) alla possibilità di una sentenza interpretativa di rigetto, fondata su una interpretazione diversa da quella accolta dal giudice remittente, non crea una perplessità della motivazione paragonabile a quella determinata dalla prospettazione di due o più ipotesi possibili di sentenza di accoglimento, tale da rendere la questione inammissibile. Sotto il secondo profilo, si può obiettare che, a parte certi elementi peculiari del danno lamentati dal locatore, il caso oggetto del giudizio *a quo* presenta connotati di tipicità sociale — non individuati dalla precedente ordinanza che ha dato luogo alla sentenza n. 22 del 1989 — i quali giustificano la proposizione di una autonoma questione di legittimità della norma *in parte qua*.

3. — La questione è fondata.

In relazione al periodo, sopra precisato al punto 1, di detenzione dell'immobile locato protratta dopo la cessazione del titolo del conduttore, l'esonero di questi dal risarcimento del danno previsto dall'art. 1591 cod. civ. è stato interpretato dalla sentenza n. 22 del 1989 come una figura di temporanea inesigibilità della prestazione restitutoria, disposta dalla legge impugnata in esito a un bilanciamento degli interessi in gioco commisurato alla «grave difficoltà per il conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volontà, di trovare un altro immobile adatto alle sue necessità di lavoro». In considerazione di tale stato di fatto e limitatamente al periodo definito dalla data fissata giudizialmente per il rilascio, la legge giudica più meritevole di tutela l'interesse del conduttore — costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 41 Cost. — a non interrompere l'esercizio dell'impresa per il tempo occorrente a reperire un'altra sede, rispetto all'interesse antagonista del locatore protetto dall'art. 42 Cost. La tutela dell'interesse del conduttore sul piano processuale, nella forma della dilazione dell'esecuzione della sentenza di convalida dello sfratto fino al termine fissato dal giudice, è integrata sul piano sostanziale dall'art. 2 del decreto n. 393 del 1987 con una norma di inesigibilità della restituzione dell'immobile per il periodo corrispondente, la quale esonera il debitore da responsabilità per mora, salvo l'obbligo di continuare a corrispondere il canone vigente alla scadenza del contratto, eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15.

4. — Così precisati il significato e la *ratio* della norma sotto esame, ne emerge un limite di legittimità costituzionale, derivante appunto dalla sua natura di norma espressiva di un giudizio di valore risultante dalla ponderazione di due interessi in conflitto, entrambi costituzionalmente rilevanti: Caratteristica dei valori (o principi) costituzionali soggetti a bilanciamento è la non predeterminabilità in assoluto, una volta per tutte, dei loro rapporti reciproci di sovra o sottordinazione. La prevalenza dell'uno sull'altro, quando il bilanciamento non sia rimesso caso per caso al giudice, ma sia operato dalla legge nella forma di una norma astratta, deve essere collegata a determinate condizioni tipiche, come effetto giuridico alla propria fattispecie. In assenza di tali condizioni l'esito della valutazione comparativa non può essere il medesimo.

Perciò una norma di questo tipo è costituzionalmente illegittima se e in quanto non riservi al portatore dell'interesse postergato la prova dell'inesistenza nel caso concreto delle condizioni che, secondo il bilanciamento sotteso alla norma stessa, giustificano la precedenza attribuita all'interesse antagonista. Tale è la norma denunciata, la quale preclude al locatore ogni prova contraria, senza tenere conto che la compressione inflitta al suo diritto è fondata solo nella misura in cui risponde effettivamente a una funzione di sostegno dell'attività economica del conduttore, bisognoso di un lasso di tempo per trovare un altro immobile idoneo all'esercizio dell'impresa.

Se questa condizione non sussiste, cioè se e dal momento in cui il conduttore acquisisce la disponibilità di un altro immobile o potrebbe acquisirla con l'ordinaria diligenza, il diniego al locatore del risarcimento del danno per l'ulteriore ritardo della restituzione dell'immobile locato viola la garanzia costituzionale del diritto di proprietà.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 150

Sentenza 18 marzo-1<sup>o</sup> aprile 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia - Arma dei carabinieri - Sedi di servizio - Costruzione - Opere destinate alla difesa militare - Artificiosa estensione del regime speciale in contrasto con la disciplina urbanistica generale ed in violazione delle competenze territoriali degli enti locali - Ragionevolezza di un regime differenziato e della discrezionalità del legislatore in materia - Richiamo alla sentenza della Corte n. 216/1985 - Opere preordinate e strumentali alla difesa e alla integrità nazionale - Non fondatezza.**

(Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3).

(Cost., artt. 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16 (Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 marzo 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione quarta giurisdizionale sui ricorsi riuniti proposti da s.a.s. G.B.S. Edilizia di Rapuzzi Giorgio & C. ed altri contro Giambriogni Giulia ed altri, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 19 marzo 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione quarta giurisdizionale sui ricorsi proposti da Impresa Zumaglini & Gallina S.p.A. ed altri contro Parodi Milena ed altro, iscritta al n. 616 del registro ordinanze del 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Cassinello Gianangelo ed altri e di Parodi Milena ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone e Ludovico Villani per Cassinello Gianangelo ed altri e per Parodi Milena ed altro e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

I. — Nel giudizio d'appello promosso con due distinti ricorsi presentati — il primo dalla s.a.s. G.S.B. Edilizia di Rapuzzi Giorgio & C. ed il secondo dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero della difesa, dal Ministero dell'interno, nonché dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Liguria — ai fini dell'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 4 aprile 1989, n. 232, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i provvedimenti di approvazione e localizzazione del progetto di ampliamento del Comando Intermedio Carabinieri di Santa Margherita Ligure, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Quarta Sezione), con ordinanza del 19 marzo 1991 (R.O. n. 615 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16 (Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri), in riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128 della Costituzione.

Nell'ordinanza di rinvio si espone che il T.A.R. per la Liguria — pronunciandosi sul ricorso proposto dai condomini di un fabbricato di Santa Margherita Ligure avverso il richiamato progetto di ampliamento — aveva accolto il ricorso stesso per violazione dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ritenendo il progetto in questione, in

quanto attinente ad opera equiparata a quelle destinate alla difesa militare, sottratto soltanto allo speciale accertamento di conformità agli strumenti urbanistici di cui al secondo comma del citato art. 81, ma non anche alle procedure dettate, dai commi terzo e quarto dello stesso articolo, per le opere pubbliche difformi da tali strumenti, procedure nella specie non osservate dalle amministrazioni statali.

Ad avviso del giudice remittente questa interpretazione del T.A.R. per la Liguria non può essere condivisa poiché l'inciso contenuto nel secondo comma dell'art. 81 del d.P.R. n. 616 («salvo che per le opere destinate alla difesa militare») non starebbe ad indicare che per queste opere l'accertamento di conformità segue un procedimento diverso, ma significherebbe invece che per le opere di difesa si prescinde comunque dall'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici: un dato, questo, che avrebbe come suo naturale corollario l'inapplicabilità alle opere di difesa anche delle procedure di cui ai commi terzo e quarto del citato art. 81.

Del resto — sempre secondo il giudice *a quo* — sarebbe del tutto giustificato che le opere destinate alla difesa nazionale richiedano, per loro natura, un regime urbanistico differenziato rispetto alla generalità delle opere pubbliche statali, poiché le esigenze connesse alla distribuzione territoriale delle opere di difesa ed alla loro progettazione attengono a finalità che trascendono le possibilità di apprezzamento delle autorità urbanistiche.

Ma — ad avviso del Consiglio di Stato — tutto ciò potrebbe valere «a condizione che si tratti realmente di opere destinate alla difesa nazionale e non di opere di altra natura artificiosamente definite tali al solo fine di sottrarle alla disciplina urbanistica propria delle ordinarie opere pubbliche statali». Ad escludere la possibilità di interventi arbitrari del legislatore ordinario in questo ambito si pongono — sempre ad avviso del giudice *a quo* — numerosi precetti costituzionali attinenti al rapporto tra opere pubbliche e disciplina urbanistica: in primo luogo, gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che attribuiscono alle Regioni la potestà legislativa e quella amministrativa nella materia dell'urbanistica; in secondo luogo, gli artt. 5 e 128 della Costituzione, che attribuiscono rilevanza costituzionale all'autonomia degli enti locali (che si esprime in via primaria nel governo del territorio); infine, l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, che, affermando il valore costituzionale del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, assoggetta ai relativi vincoli anche le opere pubbliche, salvo che il sacrificio di tali valori risulti indispensabile in vista di interessi dotati di preminente tutela sul piano costituzionale.

Ne consegue che una legge che «nominalmente ed arbitrariamente» conferisse la qualifica di «opera di difesa» ad un'opera di altra natura, al solo scopo di sottrarla alla disciplina urbanistica generale, verrebbe a porsi in contrasto con le suddette norme costituzionali.

Ed è appunto questa ipotesi che il giudice *a quo* ravvisa nell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, che — a suo giudizio — opererebbe una indebita estensione dello speciale regime riservato alle opere destinate alla difesa militare ad opere che di per sé non sono suscettibili di tale qualificazione. Questo dato sarebbe confermato dalla constatazione che le strutture edilizie logistico operative dell'Arma dei Carabinieri sono concepite essenzialmente (o almeno prevalentemente) per funzioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e non per funzioni di difesa nazionale. In altri termini — sempre a giudizio del giudice remittente — l'interesse pubblico alla realizzazione di un edificio per una stazione dei Carabinieri non sarebbe dissimile da quello relativo alla costruzione di altre opere pubbliche quali, ad esempio, un tribunale, una prefettura o una questura. Non vi sarebbero quindi valide ragioni per esentare, in via legislativa, le procedure di realizzazione delle sedi di servizio dei Carabinieri dal rispetto della disciplina prevista in generale per le opere pubbliche dall'art. 81 del d.P.R. n. 616.

Di qui il sospetto di incostituzionalità dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, che tale esenzione ha disposto, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione (riserva di competenze legislative ed amministrative alle Regioni in materia urbanistica), nonché agli artt. 5 e 128 della Costituzione (tutela dell'autonomia degli enti locali) ed all'art. 9, secondo comma, (tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico) della Costituzione.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti i condomini dell'immobile di Santa Margherita Ligure, appellati nel giudizio *a quo*, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Secondo le parti private le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sua ordinanza di rinvio sono da condividere integralmente. Per le opere edilizie destinate a soddisfare le esigenze logistico operative dell'Arma dei Carabinieri, l'estensione del regime previsto per le opere di difesa militare si presenterebbe, infatti, arbitraria e lesiva delle norme di rango costituzionale richiamate nell'ordinanza di remissione, dal momento che gli interventi edilizi a favore dell'Arma dei Carabinieri tenderebbero a soddisfare esigenze sostanzialmente analoghe a quelle che presiedono alla realizzazione di altre categorie di opere statali soggette all'ordinario procedimento di localizzazione ed approvazione di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977.

• La lesione delle norme costituzionali sarebbe poi particolarmente evidente nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo* in quanto il provvedimento impugnato approva il progetto di un edificio destinato ad alloggi di servizio dei militi dell'Arma (e dunque di un'opera edilizia che non avrebbe nulla a che vedere con quelle destinate alla difesa nazionale), in palese ed accertato contrasto con la disciplina urbanistica locale.

3. — Nel suo atto di intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda che l'Arma dei Carabinieri è un «elemento» dell'Esercito italiano (artt. 3 e 8 della legge 9 maggio 1940, n. 368) e rileva che la qualificazione delle sedi di servizio dell'Arma dei Carabinieri come «opere destinate alla difesa militare» è stata voluta dal legislatore, al quale «deve riconoscersi la potestà, connotata da discrezionalità, di qualificare con atto legislativo ..... l'estensione ed i limiti della nozione di difesa militare». Di qui, ad avviso dell'interveniente, una ragione di inammissibilità della questione: non sarebbe, infatti, consentito al giudice costituzionale un sindacato sulla «giustificazione» della qualificazione di opera militare delle sedi di servizio dell'Arma.

Sarebbero, d'altro canto, pienamente riferibili alle sedi di servizio dell'Arma dei Carabinieri le ragioni che giustificano l'esclusione delle opere destinate alla difesa militare dalle procedure di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 616, e cioè l'interesse nazionale sia alla segretezza delle infrastrutture militari sia alla difesa militare, che non è solo difesa del territorio nazionale da potenziali aggressioni esterne.

Del resto — sempre secondo la Presidenza del Consiglio — nessuno dei parametri costituzionali invocati dal giudice *a quo* è idoneo a fondare un giudizio di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

La Presidenza conclude, pertanto, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

4. — Nel giudizio d'appello promosso con due distinti ricorsi presentati — il primo dall'Impresa Zumaglini & Gallina S.p.A. ed il secondo dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno — ai fini dell'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 14 marzo 1989, n. 188, con la quale è stato dichiarato illegittimo il provvedimento di approvazione del progetto della nuova sede della Stazione Carabinieri di Lerici, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), con ordinanza del 19 marzo 1991 (R.O. n. 616 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, in riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128 della Costituzione, con argomentazioni del tutto identiche a quelle contenute nell'ordinanza di rinvio emessa in pari data dallo stesso giudice ed iscritta al n. 615 del Registro ordinanze del 1991.

5. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti i signori Milena Parodi e Alessandro Ballestri, parti appellate del giudizio *a quo*, e ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Sia le parti private che la Presidenza del Consiglio svolgono, nelle rispettive difese, argomentazioni analoghe a quelle già prospettate nel giudizio di costituzionalità promosso con l'ordinanza n. 615 del 1991.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le due ordinanze richiamate in epigrafe prospettano la stessa questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, recante «Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri».

I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

2. L'art. 3 della legge n. 16 del 1985 stabilisce che, ai fini dell'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie previsto dall'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le opere indicate dalla stessa legge (sedi di servizio, con relative pertinenze, dell'Arma dei Carabinieri) «sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare».

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con le ordinanze in esame, dubita della legittimità costituzionale di questa norma che, a suo avviso, avrebbe artificiosamente esteso il regime speciale previsto per le «opere destinate alla difesa militare» alle sedi di servizio (e relative pertinenze) dell'Arma dei Carabinieri al solo scopo di sottrarre la costruzione o la ristrutturazione di tali edifici alla disciplina urbanistica prevista in generale dall'art. 81, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 per le ordinarie opere pubbliche statali. Di conseguenza, la norma impugnata sarebbe venuta a violare le competenze legislative ed amministrative delle Regioni in materia urbanistica (artt. 117 e 118 della Costituzione), l'autonomia degli enti locali, con riferimento al governo del territorio (artt. 5 e 128 della Costituzione), nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico (art. 9, secondo comma, della Costituzione).

3. — La questione non è fondata.

L'equiparazione disposta dall'art. 3 della legge n. 16 del 1985 tra sedi di servizio dell'Arma dei Carabinieri ed «opere destinate alla difesa militare» non può essere, infatti, considerata — con riferimento alla discrezionalità consentita al legislatore statale ai fini della definizione del regime normativo per i vari tipi di opere pubbliche — né irragionevole né arbitraria.

In proposito, può essere sufficiente ricordare che questa Corte, con la sentenza n. 216 del 1985, ha già avuto modo di giudicare — sia pure nell'ambito di un ricorso in via principale e con riferimento a parametri diversi da quelli ora invocati — della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 16 del 1985, in relazione alla (anche allora) contestata arbitrarietà della equiparazione prevista da tale disposizione tra sedi di servizio dell'Arma dei Carabinieri ed opere di

difesa militare. In tale pronuncia veniva sottolineato come l'Arma dei Carabinieri, pur espletando in prevalenza un servizio di pubblica sicurezza, costituisca, ai sensi della legislazione in vigore (artt. 3 e 8 legge 9 maggio 1940, n. 368 e art. 1 R.D. 14 giugno 1934, n. 1169), «un corpo militare, anzi la prima arma dell'esercito»: dal che la conseguenza, posta in luce nella stessa sentenza, che le sedi di servizio dell'Arma dei Carabinieri rappresentano «beni strumentali non solo per il servizio di pubblica sicurezza, ma anche per tutte le altre attività di ogni formazione armata dello Stato (addestramento, esercitazioni, custodia di armi e munizioni, ecc.)», attività che, per tale Arma, trovano ulteriori specificazioni in funzioni particolari (polizia militare; raccolta di informazioni attinenti alla difesa interna ed esterna; controspionaggio), chiaramente preordinate e strumentali alla difesa e alla integrità nazionale. La conclusione cui perveniva la sentenza in esame era nel senso che le sedi di servizio dell'Arma dei Carabinieri devono ritenersi ricomprese nell'ambito delle «opere destinate alla difesa militare» di cui all'art. 81, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, essendosi la legge n. 16 del 1985 limitata a riconoscere esplicitamente la natura propria di tali immobili.

4. — Esclusa l'arbitrarietà dell'inclusione delle sedi di servizio dell'Arma dei Carabinieri nella disciplina speciale prevista per le opere di difesa militare, vengono, di conseguenza, a cadere i vari profili di illegittimità prospettati — con riferimento all'asserita lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni ed agli enti locali in materia urbanistica ed edilizia — nei confronti dell'art. 3 della legge n. 16 del 1985. Le due ordinanze di rinvio non censurano, invero, il fatto che le opere destinate alla difesa militare possano sottostare ad un regime differenziato rispetto a quello previsto, in generale, per le opere pubbliche di interesse statale, regime suscettibile di escludere — anche per il rispetto di elementari esigenze di riservatezza (v. art. 2, secondo comma, legge n. 16 del 1985) — gli ordinari poteri di controllo spettanti in materia alle Regioni ed agli enti locali ai sensi dell'art. 81, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977. Tale regime può trovare, infatti, la sua giustificazione tanto sul piano più generale del bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, stante il carattere primario (e, in certo senso, pregiudiziale) dell'interesse dello Stato a conservare la propria indipendenza e l'integrità del proprio territorio, quanto sul piano più particolare delle valutazioni afferenti alla sfera amministrativa, dal momento che la distribuzione territoriale delle opere di difesa e la loro progettazione — come viene messo in luce nelle stesse ordinanze di rinvio — «trascendono le possibilità di apprezzamento delle autorità urbanistiche». La censura prospettata dal giudice *a quo* investe, invece, soltanto il fatto che la qualità di «opere destinate alla difesa militare» possa essere riconosciuta dalla legge, «nominalmente ed arbitrariamente», ad opere di altra natura al solo fine di sottrarle alla disciplina urbanistica generale: ma tale profilo si prospetta infondato proprio alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza n. 216 del 1985.

5. — La compressione che la destinazione militare dell'opera può determinare, in misura assai rilevante, nei confronti di altri interessi costituzionalmente protetti, quali quelli urbanistici, edilizi e paesaggistici impone, peraltro, l'esigenza che, tanto in sede legislativa che amministrativa, risultino precisati con il dovuto rigore i criteri suscettibili di qualificare l'opera come «destinata alla difesa militare»: criteri che non potranno, pertanto, fare riferimento al solo profilo soggettivo, cioè alla natura «militare» dell'amministrazione interessata ai lavori, ma che dovranno, in ogni caso, investire sia le caratteristiche oggettive che le finalità dell'opera. Anche su questo piano, la legge n. 16 del 1985 adotta, peraltro, garanzie adeguate, là dove limita l'equiparazione alle opere destinate alla difesa militare alle sole «sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei Carabinieri» in quanto «forza permanente accasermata» (art. 1, primo comma), escludendo, di conseguenza, dal regime speciale gli edifici sprovvisti di tali connotazioni operative o destinati a finalità diverse. Ma l'accertamento in concreto del rispetto di tali caratteristiche da parte degli edifici nei cui confronti venga invocato il regime speciale esula dai limiti del giudizio di legittimità costituzionale, per restare riservato alla sfera del giudizio di merito.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudici, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16 (Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri), sollevata dal Consiglio di Stato, con riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CHELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA.

N. 151

Ordinanza 18 marzo-1º aprile 1992

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati militari - Ufficiali e sottufficiali - Concorso reciproco - Collegio giudicante - Composizione - Grado del giudice non togato almeno pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale - Rilevanza di una condizione personale dinanzi alla legge - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 49/1989) - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(Legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, secondo comma, n. 3).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Francesco GUIZZI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal Tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di Di Giovanni Angelo ed altro, iscritta al n. 510 del registro ordinanza 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito, nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale a carico di un sottufficiale (maresciallo maggiore) e di un ufficiale (generale), imputati di vari reati in concorso tra loro, il Tribunale militare di La Spezia, con ordinanza emessa l'8 maggio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, n. 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), nella parte in cui prevede che il giudice non togato componente il collegio giudicante debba essere di grado pari a quello dell'imputato (e comunque non inferiore al grado di ufficiale);

che l'ordinanza di rinvio, ritenuta la rilevanza della questione, in quanto attinente «alla costituzione del giudice in relazione ad una normativa, ritenuta viziata, che consente di sollevare — seppure in astratto — dubbi sull'imparzialità nella formazione del convincimento di uno dei componenti il collegio», censura il principio della parità di grado, introdotto nell'ordinamento penale militare, per la scelta del componente non togato del tribunale, ritenendo irragionevole che il grado dell'imputato «influisca sulla composizione del collegio, nella presupposizione erronea che nell'ambito della categoria degli ufficiali non si possa soddisfare l'esigenza di competenza indipendentemente dal grado del componente del collegio medesimo», onde «tale partecipazione o almeno il grado rivestito» sarebbe di scarsa importanza, non rilevando che «solo in parte, ai fini della stretta valutazione giuridica del fatto-reato»;

che lo stesso giudice rimettente ritiene che tale irragionevolezza «appare massima» nel caso oggetto del giudizio *a quo*, in cui il sottufficiale, imputato in concorso con un ufficiale generale, verrebbe discriminato perchè del collegio che dovrebbe giudicarlo sarebbe componente, come giudice non togato, non l'ufficiale estratto a sorte (nel caso che ha dato luogo alla questione, per la specifica udienza era stato sorteggiato un tenente colonnello dell'esercito) relativamente alla categoria degli imputati sottufficiali, bensì un ufficiale-generale pari grado dell'ufficiale imputato di concorso nel medesimo reato;

che, quindi, la norma impugnata darebbe «rilevanza di fronte alla legge ad una condizione personale, qual'è il grado, di un imputato e del suo giudicante»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite della Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che il primo profilo della questione di legittimità costituzionale — consistente nella denuncia del principio della parità di grado nella scelta del componente laico del tribunale militare, cioè del principio in base al quale, per essere la scelta limitata agli ufficiali, verrebbe a riservarsi un trattamento ingiustificatamente differenziato ai coimputati di grado inferiore — è manifestamente infondato, avendo già questa Corte escluso l'illegittimità costituzionale (sent. n. 49 del 1989) della previsione che riserva la funzione di componente del collegio quale giudice non togato ai soli ufficiali, al fine «di assicurare al collegio l'apporto di una persona dotata di un buon livello culturale e di quelle cognizioni più ampie e più complete che vengono dall'inserimento in compiti di maggiore responsabilità», attesa l'esigenza della presenza nel collegio giudicante di un membro «chiamato a dare un qualificato contributo inerente alla peculiarità della vita e dell'organizzazione militare»;

che, qualora nel reato abbiano concorso (come nel caso di specie) un ufficiale ed un sottufficiale, diviene inevitabile e quindi non irragionevole né discriminatorio che solo l'ufficiale sia giudicato da un pari grado e che gli altri coimputati siano invece giudicati da un superiore, perchè in ogni caso il militare non ufficiale, sia o meno imputato in concorso con un ufficiale, dovrebbe essere giudicato (secondo una norma che, come si è già detto, non è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione) da un ufficiale;

che, quanto poi alla eventualità prospettata nell'ordinanza di rinvio, secondo cui «qualora fossero coimputati ufficiali di grado diverso, quello di grado inferiore sarebbe necessariamente discriminato», a parte che tale evenienza esula dal giudizio *a quo* in cui sono coimputati un ufficiale ed un sottufficiale, la questione anche sotto tale profilo è manifestamente infondata;

che, difatti, la norma, la quale prescrive che il giudice non togato sia un ufficiale pari grado, riposa da un lato sull'esigenza di assicurare, come si è già rilevato, l'apporto di una persona dotata di un più qualificato livello culturale e, dall'altro, sull'esigenza di evitare che il militare possa essere giudicato da un inferiore, che verrebbe a trovarsi in posizione di soggezione rispetto all'imputato di grado superiore nella gerarchia militare;

che perciò non appare irragionevole che, nel caso in cui i coimputati siano ufficiali di grado diverso, prevalga, come giudice non togato, quello sorteggiato fra i pari grado dell'ufficiale di grado superiore, perchè ciò che la norma intende non irragionevolmente evitare è che il giudice possa venire a trovarsi in posizione di soggezione rispetto a qualcuno degli imputati;

che, manifestamente, neppure discriminatoria può ritenersi la circostanza che (come nel caso del giudizio *a quo*), per effetto della norma impugnata, il sottufficiale possa non avere «quale componente del collegio quel militare giudice che a suo tempo era stato estratto a sorte per gli imputati sottufficiali (un tenente colonnello) e che gli sarebbe naturalmente spettato solo che non avesse concorso nel reato con un ufficiale generale»;

che, in proposito, tenuto conto delle considerazioni sino ad ora svolte, è sufficiente osservare che, una volta non ritenuto illegittimo che il militare non ufficiale sia giudicato da un ufficiale, non ha alcuna importanza il grado che questi rivesta, non essendo di conseguenza irragionevole che — qualora quello sorteggiato per l'udienza per la categoria dei sottufficiali sia di grado inferiore all'ufficiale concorrente nel reato con il sottufficiale — prevalga come giudice non togato l'ufficiale di grado superiore, invece sorteggiato fra i pari grado dell'ufficiale imputato in concorso con il sottufficiale, perchè è questo l'unico modo per realizzare la finalità della norma che, come si è già detto, tende ad evitare che il giudice non togato possa trovarsi in posizione di soggezione gerarchica anche con uno solo degli imputati, il che invece accadrebbe ove si condividesse il dubbio prospettato nell'ordinanza di rinvio;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

*Il presidente:* BORZELLINO

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 152

Ordinanza 18 marzo-1<sup>o</sup> aprile 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pena - Pena pecuniaria - Insolvibilità - Conversione nella sanzione sostitutiva - Fissazione di un tetto massimo di durata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 108/1987 e 131/1979) - Ragionevolezza - Strumento di un possibile e tendenziale adeguamento al principio di eguaglianza - Preservazione del principio rieducativo della pena - Giustificazione della limitazione di una sanzione più afflittiva della pena pecuniaria originaria - Manifesta infondatezza.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103).****(Cost., artt. 2, 3, 13, 24 e 27).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

**Presidente:** prof. Aldo CORASANITI;**Giudici:** prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dal Magistrato di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Di Guida Salvatore, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Napoli, nel procedere alla conversione della pena pecuniaria irrogata a Di Guida Salvatore, condannato dal Tribunale di Napoli alle pene di anni sette di reclusione e lire 25 milioni di multa (pene successivamente condonate nella misura di anni due di reclusione e lire 10 milioni di multa), premesso di aver accertato «l'insolvibilità del condannato ai fini dell'esazione della pena pecuniaria, come da documentazione in atti», ha, con ordinanza del 10 luglio 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, «nella parte in cui fissando un tetto massimo di durata», valido «*erga omnes*, della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria», omettono di tenere «in debita considerazione la entità, rilevanza e gravità della pena pecuniaria in concreto irrogata con sentenza di condanna»;

che, secondo il giudice *a quo*, la *ratio* che ha ispirato l'introduzione dei limiti previsti dalle norme censurate «si presenta nell'attuale sistema penale processuale, alla luce degli artt. 660 c.p.p. e 101 e segg. legge n. 689/81, dove le garanzie giurisdizionali abbondano e consentono una ampia tutela costituzionale in ogni momento dell'esecuzione, come un'insolita ed inutile roccaforte»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la previsione di un tetto massimo entro il quale può essere operata la conversione, lungi dal vulnerare i principi di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena, risulta, invece, stabilita proprio in funzione dell'osservanza di tali parametri costituzionali;

che, più in particolare, quanto al rispetto dell'art. 3 della Costituzione, questa Corte ha già avuto occasione di precisare come le norme denunciate, con la fissazione di tetti massimi di durata delle misure, rappresentano uno degli strumenti «di un possibile, tendenziale adeguamento al principio di eguaglianza» (v. sentenza n. 108 del 1987 che, a sua volta, richiama la sentenza n. 131 del 1979);

e che, ferma l'esigenza che l'area della conversione debba essere comunque delimitata, derivandone altrimenti il rischio di porre a carico del condannato insolvente una sanzione che travalichi, quanto ad afflittività, ogni proporzione rispetto alla sanzione inflitta dal giudice della cognizione, non appare irrazionale — tanto intrinsecamente quanto in rapporto alle concrete, diverse situazioni di fatto in cui deve operare la conversione — la predisposizione di limiti normativi che, pur rilevando nell'esclusivo ambito dell'esecuzione, esplicano la sola funzione di circoscrivere la portata afflittiva, per il condannato di cui pur sempre sia stata giudizialmente accertata l'insolvenza, delle conseguenze derivanti dalla tramutazione della sanzione pecuniaria in sanzione detentiva;

che, al contrario, una volta ritenuta, come sembra ritenere anche il giudice *a quo*, la necessità di un limite alla misura della conversione, risulterebbe di dubbia compatibilità con il principio della riserva di legge in materia penale un regime che demandasse al giudice — pur nell'ambito di una procedura rigidamente giurisdizionalizzata — il compito di determinare, di volta in volta, in relazione al disvalore del fatto, alla personalità del colpevole ovvero ad altri parametri, il limite al di là del quale la pena pecuniaria non è più convertibile, oltre tutto considerando che lo stato di insolvenza donde deriva il ragguglio, non potendo eccedere dai limiti ragionevolmente stabiliti dal legislatore, è in grado di realizzare egualmente quel sistema di massima «individualizzazione» della sanzione penale auspicato dal rimettente;

che, di conseguenza, la normativa denunciata, limitando nel *quantum* la possibilità di conversione in una sanzione decisamente più afflittiva della pena pecuniaria originaria, tende anche a scongiurare che l'afflittività della pena sostitutiva travalichi dal perseguimento dell'esigenza rieducativa enunciata dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in un sistema, per giunta, che prevedendo talora l'irrogazione anche di pene pecuniarie proporzionali rischierebbe, in mancanza di una delimitazione certa della misura della pena da convertire, di produrre effetti incompatibili con la funzione rieducativa della pena;

che, a fugare ogni dubbio in ordine all'effettiva funzione assegnata alle norme denunciate ed alla loro aderenza ai due parametri ora evocati resta anche da considerare che il sistema è predisposto in modo tale da impedire che il condannato possa dolosamente sottrarsi all'esecuzione della pena pecuniaria (v. art. 388-ter del codice penale, introdotto dall'art. 109 della stessa legge n. 689 del 1981);

che nessuna compromissione deriva in conseguenza delle norme denunciate agli ulteriori parametri costituzionali assunti a raffronto, in ordine ai quali, peraltro, il giudice *a quo* non adduce alcuno specifico argomento a sostegno della dedotta violazione;

che, di conseguenza, la questione, così come proposta, deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE:

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA.

N. 153

Ordinanza 18 marzo-1<sup>o</sup> aprile 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Imposta di famiglia - Atti di rettifica e di accertamento - Notifica a tutti i componenti il nucleo familiare oltre che al capo famiglia - Mancata previsione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 348/1987 e ordinanza n. 267/1990) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte consolidata da ripetute affermazioni di manifesta infondatezza - Manifesta infondatezza.****(R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 112, 115 e 117).****(Cost., artt. 3 e 24).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto da Bianca Stella Ferrazzoli contro il comune di Roma, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che a seguito del decesso di Bertolami Filippo l'esattoria comunale di Roma ha comunicato alla vedova, Ferrazzoli Bianca Stella, gli avvisi di mora relativi all'imposta di famiglia per gli anni 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1969 e 1970, i cui accertamenti erano divenuti definitivi;

che la Ferrazzoli aveva convenuto il comune di Roma avanti al Tribunale per l'accertamento negativo del preteso debito, ma il Tribunale, prima, e la Corte d' Appello, poi, avevano rigettato la domanda dell'attrice, la quale aveva proposto ricorso per Cassazione avverso l'ultima decisione;

che la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale) nella parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare;

che, secondo la Corte remittente, essendo la famiglia, nel nostro ordinamento, priva di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e, dunque, tutti gli appartenenti ad essa soggetti passivi del tributo in questione, non sarebbe assicurato agli altri componenti il nucleo familiare, fatta eccezione del solo capo famiglia, l'effettivo esercizio del diritto di difesa, non potendo quest'ultimo non essere assicurato fin dalla fase della rettifica della dichiarazione e dell'accertamento del maggiore imponibile;

che, mancando il diritto alla notifica dell'atto di accertamento per tutti gli altri componenti il nucleo familiare si priverebbero costoro del diritto di difendersi dall'accertamento dell'amministrazione «con la conseguenza che accertamenti ad essi ignoti, divenuti definitivi nei riguardi del capo famiglia (sarebbero) loro opponibili e (renderebbero) non più contestabile la determinazione dell'imponibile e la misura dell'imposta»;

che, inoltre, si verrebbe in tal modo a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra il capo famiglia e gli altri componenti il nucleo, titolari di identiche posizioni giuridiche sostanziali, ma processualmente dipendenti da quello;

Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, non essendo leso il diritto di difesa «perché nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario» (sentenza n. 348 del 1987), «fin dal momento in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo ed anche per far valere ragioni che attengono a precedenti atti dei quali sia venuto a conoscenza in quell'occasione», «ciò in quanto la mancata notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei suoi confronti» (ordinanza n. 267 del 1990);

che tali pronuncie si pongono lungo una linea consolidata da ripetute affermazioni di manifesta infondatezza (n. 519 del 1991; n. 178 del 1990; nn. 246 e 184 del 1989; nn. 591, 207, 108 e 48 del 1988; n. 544 del 1987), né la Corte remittente prospetta profili nuovi di valutazione;

che la tutela del coniuge, componente il nucleo familiare e, pertanto, soggetto passivo del tributo al pari del rappresentante processuale della famiglia, non è misconosciuta (art. 3 della Costituzione) né compressa (art. 24 della Costituzione) per effetto della mancata previa notifica dell'atto di accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie in considerazione della riconosciuta possibilità di impugnare l'avviso di mora e di svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), nella parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GUIZZI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1º aprile 1992.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

92C0400

N. 154

Sentenza 19 marzo-2 aprile 1992

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensioni di guerra - Corte dei conti - Ricorso - Esperibilità dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 15/1991, 470/1990 e 530/1989) - Incongruo ed ingiustificato l'impedimento ad agire in giudizio per il periodo di due anni - Irrazionalità - Violazione dell'effettività del diritto di difesa in materia di procedimenti pensionistici - Illegittimità costituzionale.**

(D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 25, primo comma, nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1, della legge 23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla

normativa sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1991 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Antonia Palmisano, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — La Corte dei conti — nel corso di un giudizio promosso in seguito alla reiezione di domanda diretta ad ottenere la pensione da parte di un collaterale di un militare deceduto per fatto di guerra — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della l. 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui non consente l'esperibilità immediata del ricorso alla Corte dei conti, contro i provvedimenti dell'amministrazione in materia di pensioni di guerra, anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Nell'ordinanza di remissione si premette che l'art. 17, primo comma, della l. 6 ottobre 1986, n. 656, stabilisce che il ricorso alla Corte dei conti può essere proposto solo «contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico» e l'art. 16 della stessa legge (che ha sostituito l'art. 24, comma settimo, del d.P.R. n. 834 del 1981), prevede che il silenzio-rigetto sul ricorso si formi solo dopo due anni dalla proposizione del ricorso. Con la conseguenza che l'interessato può essere costretto ad attendere due anni prima di potere chiedere la tutela giudiziale del suo diritto.

In proposito si prospetta innanzitutto la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo che, in materia di giustizia amministrativa, la regola che imponeva l'esperimento, prima di poter adire il giudice, dei ricorsi amministrativi, è stata abbandonata dal legislatore a partire dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali), cosicché il diverso trattamento processuale previsto, in materia di pensioni di guerra, dalla norma impugnata, sarebbe ingiustificatamente deteriore, non trovando fondamento in alcun ragionevole motivo.

In secondo luogo, secondo l'ordinanza di remissione, la norma impugnata violerebbe anche gli artt. 24 e 113 Cost., non consentendo la tutela giurisdizionale per un periodo che può protrarsi fino a due anni, così limitandola illegittimamente nel tempo per una determinata categoria di atti.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto d'intervento si osserva in proposito che l'aver condizionato il ricorso giurisdizionale al previo esperimento del ricorso gerarchico risponde all'opportunità di consentire all'amministrazione di riesaminare i propri provvedimenti alla luce delle deduzioni delle parti.

Le particolari complessità dell'istruttoria, insite nella materia pensionistica di guerra, giustificerebbero il termine biennale per la definizione del relativo procedimento.

La normativa impugnata sarebbe, pertanto, razionale e non ostacolerebbe il diritto di difesa, consentendo al giudice, una volta adito, di avvalersi anche delle integrazioni documentali e tecniche acquisite in sede di ricorso gerarchico.

Quello in questione non sarebbe l'unico caso, nel nostro ordinamento, di giurisdizione condizionata, legittima in quanto non impedisce, ma soltanto rinvia l'esercizio del diritto di difesa.

#### *Considerato in diritto*

1. — Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della l. 6 ottobre 1986, n. 656, contrasti con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui non consente l'esperibilità immediata del ricorso alla Corte dei conti, contro i provvedimenti in materia di pensioni di guerra, anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.

Il giudice *a quo*, nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, deduce che nelle materie devolute alla giurisdizione amministrativa, la regola che imponeva l'esperimento, prima di poter adire il giudice, dei ricorsi amministrativi, è stata abbandonata dal legislatore con la l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Pertanto, il diverso trattamento processuale previsto in materia di pensioni di guerra dalla norma impugnata sarebbe ingiustificatamente deteriore, non trovando fondamento in alcun ragionevole motivo, così da porsi in contrasto con il principio di uguaglianza. Detta norma, inoltre, non consentendo la tutela giurisdizionale per un periodo che può protrarsi fino a due anni, violerebbe anche gli artt. 24 e 113 Cost.

2. — La questione è fondata sotto l'assorbente profilo della violazione degli artt. 24 e 113 Cost.

Va premesso che l'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (sul riordinamento delle pensioni di guerra), prevedeva l'immediata proponibilità del ricorso alla Corte dei conti avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra, senza l'onere del previo esperimento del ricorso gerarchico.

L'art. 17 della l. 6 ottobre 1986, n. 656, con la nuova disciplina al riguardo, ha statuito invece che, in materia di pensioni di guerra, il ricorso alla Corte dei conti «è ammesso» soltanto contro la decisione del ricorso gerarchico.

Come esattamente ha osservato il giudice *a quo*, poiché l'art. 16 della stessa legge n. 656 del 1986 stabilisce che i ricorsi gerarchici al Ministro per il tesoro debbono essere definiti entro il termine di due anni dalla data di presentazione e trascorso tale termine il ricorso s'intende respinto, deve dedursi che la tutela giurisdizionale in caso di mancata decisione del ricorso gerarchico, può restare sospesa per la durata del periodo biennale necessario per la formazione del silenzio-rigetto.

Questa Corte ha costantemente affermato (cfr. da ultimo, le sentt. n. 15 del 1991; n. 470 del 1990; n. 530 del 1989) che gli artt. 24 e 113 Cost. non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale può essere differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia. Tuttavia, anche nel concorso di queste circostanze, il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla irrazionalmente, lasciandone privo l'interessato per un periodo di tempo incongruo.

Nel caso di specie deve ritenersi che tale incongruità sussista, poiché l'impedimento ad agire in giudizio per il periodo di due anni non appare in se stesso giustificabile. Esso, poi, è del tutto irrazionale, se correlato all'esigenza di garantire l'effettività del diritto di difesa in materia di procedimenti pensionistici e in modo particolare di quelli di guerra: materia, nella quale, tenuto conto della causa della richiesta e delle esigenze che essa è destinata a soddisfare, la effettività della tutela non è scindibile dal requisito della prontezza.

Ne deriva che l'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo sostituito dall'art. 17 della l. 6 ottobre 1986, n. 656, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

92C0418



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 7

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 marzo 1992  
(della regione Lombardia)*

**Finanza pubblica allargata - Obbligo di limitazione media al 25% degli stanziamenti per l'assunzione di impegni nel primo semestre dell'anno relativamente alle spese discrezionali per acquisti di beni e servizi - Limitazione circa le spese per trasferimenti nel primo semestre alle sole assegnazioni espressamente autorizzate da leggi specifiche - Subordinazione dell'impegno delle autorizzazioni di competenza, per capitali aventi residui di stanziamento al 31 dicembre 1991, al completo utilizzo di tali residui - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della regione per la disposta fissazione di vincoli alla prima ed immediata disponibilità da parte delle regioni delle somme di loro pertinenza - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 162/1982, 307/1983, 243 e 244 del 1985.**

**(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992).**

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale ing. Giuseppe Giovenzana, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 19363 del 27 febbraio 1992, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega in calce al presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, in relazione alla «direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992.

La «direttiva» in oggetto prende le mosse da una breve analisi della manovra economico-finanziaria per il 1992 e della situazione della gestione del bilancio statale del 1991, per affermare che per il 1992 occorre assicurare «fin dall'inizio comportamenti vincolanti per tutte le amministrazioni dello Stato e del più ampio comparto pubblico, in coerenza con l'esigenza di intervenire sulla distribuzione temporale delle spese», comportamenti che «dovranno riguardare anche le gestioni decentrate di spesa svolte tramite funzionari delegati o istituzioni dotate di autonomia amministrativo-contabile per conseguire gli obiettivi stabiliti nella manovra decisa dal Parlamento» (punto 1).

La direttiva afferma poi che «i ministri e le altre autorità istituzionali dovranno assicurare la piena osservanza da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato nella gestione della spesa per il 1992» una serie di «comportamenti» [punto 2, lettere da a) a h)].

Di tali «comportamenti» prescritti, alcuni sembrerebbero riguardare solo procedure di pertinenza di organi dello Stato. Così per la lett. d), ove si prescrive, in ordine all'utilizzo degli accantonamenti per provvedimenti legislativi, inseriti nei fondi speciali, che i relativi disegni di legge siano sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Ministri solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro del tesoro, e che analoga autorizzazione sia richiesta per emendamenti governativi da proporre o per l'assenso da parte del Governo ad iniziative parlamentari.

Lo stesso sembra debba dirsi della lett. h): che in riferimento alle spese del conto capitale previste da leggi pluriennali impone di adottare «comportamenti funzionali al rispetto integrale del disposto dell'art. 2, ottavo comma, della legge finanziaria n. 415/1991», ai cui sensi le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici possono assumere impegni nel 1992, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della tabella allegata alla stessa legge finanziaria.

Così è pure per la lett. f), in cui si prescrive che gli atti della Cassa depositi e prestiti siano regolati in modo da delimitare nel primo semestre dell'anno la concessione di mutui al 30% di quelle complessivamente autorizzate per il 1992, e che le erogazioni in termini di cassa siano contenute entro il limite del 40% dell'importo previsto per il 1992. O ancora per la lett. h), in cui si prescrive, quanto alle gestioni fuori bilancio delle amministrazioni dello Stato e degli enti ed organismi che gestiscono fondi per conto dello Stato, di limitare nel primo semestre i prelievi dai rispettivi conti di tesoreria mediamente all'importo dello stesso periodo dell'anno precedente.

Altri dei «comportamenti» prescritti, viceversa, appaiono di per sé suscettibili di riguardare anche la gestione finanziaria di enti autonomi come le regioni. Così la lett. *a*) impone di limitare mediamente al 25% degli stanziamenti complessivi l'assunzione di impegni nel primo semestre dell'anno relativamente alle spese discrezionali per acquisti di beni e servizi, con esclusione di alcuni tipi di spese; la lett. *c*) impone, relativamente alle spese per trasferimenti, di limitare per il primo semestre l'assunzione di impegni alle sole assegnazioni espressamente autorizzate da leggi specifiche; la lett. *e*) impone di subordinare l'impegno delle autorizzazioni di competenza per i capitoli aventi residui di stanziamento al 31 dicembre 1991 al completo utilizzo di tali residui; la lett. *g*), con riguardo alle disponibilità degli enti pubblici regolati dalle norme sulla tesoreria unica, prescrive di «applicare puntualmente le istruzioni emanate in data 10 febbraio dal Ministro del tesoro».

L'ultimo capoverso della direttiva è del seguente tenore: «Per quanto riguarda gli enti del settore pubblico allargato dotati di particolare autonomia (regioni, province, comuni), la presente direttiva costituisce indirizzo volto al conseguimento di obiettivi di interesse nazionale per la cui attuazione le amministrazioni interessate sono tenute ad adottare atti coerenti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva».

Si stabilisce dunque espressamente per le regioni un «indirizzo» per la cui attuazione queste sono «tenute ad adottare atti coerenti».

Ora, l'unico fondamento legislativo dichiarato della «direttiva» in questione è l'art. 5 della legge n. 400/1988, il quale, come è noto, nell'elencare i poteri e le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede fra l'altro che il Presidente stesso «indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo» (secondo comma, lett. *a*); «adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici «s'intende, dello Stato» e promuove le verifiche necessarie»; potendo in casi di particolare rilevanza «richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative» (secondo comma, lett. *e*); «promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo» (secondo comma, lett. *f*); «promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (terzo comma, lett. *h*).

È chiaro peraltro che nessuna di tali attribuzioni (alle quali può ricondursi la direttiva in questione) autorizza il Presidente del Consiglio ad adottare «indirizzi» vincolanti nei confronti delle regioni per l'esercizio di competenze loro proprie: posto che, come è noto, gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni debbono essere, sulla base di specifiche disposizioni legislative, deliberati dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. *d*), della stessa legge n. 400/1988.

In ogni caso, anche dato e non concesso che qualcuna delle richiamate disposizioni dell'art. 5, della legge n. 400/1988 prevedesse anche indirizzi rivolti alle regioni, si tratterebbe di disposizioni di carattere solamente procedimentale, inidonee a fondare il relativo potere in assenza di specifiche disposizioni di legge che conferiscano tale potere e ne delimitino adeguatamente l'oggetto, i fini, le modalità e i criteri di esercizio: così come questa Corte ha affermato, fra l'altro, con riguardo alla previsione degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2, terzo comma, lett. *d*), della stessa legge n. 400/1988 (sentenza n. 242/1989).

L'atto impugnato, in quanto si rivolge alle regioni, è dunque privo di fondamento legislativo e pertanto illegittimo per violazione del principio di legalità sostanziale.

Il contenuto della direttiva, reso vincolante per le regioni, appare poi per molti versi lesivo dell'autonomia regionale.

Se in qualche caso le «prescrizioni» della direttiva appaiono prive di autonomo contenuto precettivo (come quando si richiede la «puntuale applicazione» di istruzioni già emanate in tema di tesoreria unica: lett. *g*), in altri casi invece i comportamenti prescritti determinano una concreta restrizione dell'autonomia della regione nella gestione del proprio bilancio e delle proprie risorse.

Così è, all'evidenza, per il limite all'assunzione di impegni nel primo semestre per determinate spese [lett. *a*)], fissato nel 25% dello stanziamento, fra l'altro in contraddizione letterale con l'art. 6, primo comma, del d.-l. n. 65/1989, alla cui applicazione pure si afferma che sarebbe rivolta detta misura, e che stabilisce invece un limite del 50% dello stanziamento (con disposizione peraltro a sua volta da ritenersi incostituzionale per quanto riguarda le regioni, cui non può negarsi piena autonomia, anche temporale, nell'impiego delle risorse acquisite al proprio bilancio).

Parimenti appaiono indebitamente compressive dell'autonomia regionale la prescrizione sulla limitazione delle spese per trasferimento [lett. *c*)] e quella sull'utilizzo dei residui come condizione per l'assunzione di impegni di competenza sullo stesso capitolo [lett. *e*)]; come pure lo sarebbero le prescrizioni di cui alla lett. *b*) (limite agli impegni su gli esercizi futuri), alla lett. *d*) (utilizzo dei forni speciali), e alla lett. *h*) (prelievi dai conti di tesoreria), ove mai esse dovessero ritenersi riferibili, come «indirizzi», anche alle regioni.

Basterà ricordare in proposito come questa Corte abbia costantemente ribadito, anche nel giudicare legittime le disposizioni legislative che disciplinano il sistema della tesoreria unica e i trasferimenti dei fondi dallo Stato alle regioni, che le procedure contemplate non debbono tradursi in limiti alla «piena e immediata disponibilità» da parte delle regioni delle somme di loro pertinenza (sentenze nn. 162/1982, 307/1983, 243 e 244 del 1985).

Nella specie le prescrizioni che si vorrebbero imporre alle regioni comportano precisamente un limite alla facoltà delle regioni stesse di disporre, in conformità alle proprie leggi e ai propri indirizzi, delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci.

*P. Q. M.*

*Chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolgere, senza base legislativa specifica, alle regioni una «direttiva» costituente «indirizzo volto al conseguimento di obiettivi di interesse nazionale per la cui attuazione le amministrazioni interessate sono tenute ad adottare atti coerenti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione» della direttiva medesima, in tema di gestione del bilancio e della spesa; e per l'effetto annullare, in parte qua, «la «direttiva» impugnata.*

Roma, addì 20 marzo 1992

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

92C0391

N. 29

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 marzo 1992  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

**Regione Liguria - Impiego pubblico - Dipendenti regionali - Trattamento delle assenze per malattia dei figli inferiori ai tre anni di età e per adozioni - Retribuzione delle assenze predette per complessivi due mesi (il secondo mese con riduzione del venti per cento) nell'arco di ciascun anno del triennio - Previsione del congedo straordinario (della durata massima di un mese) per i dipendenti regionali aspiranti genitori adottivi quando sia richiesta ad essi la permanenza nello Stato di provenienza del minore adottando - Asserita violazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, atteso che la legge quadro su pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, demanda alla disciplina in base ad accordi il regime retributivo di attività e la durata e retribuzione del lavoro - Incidenza sui principi di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. e di omogenizzazione del regime retributivo dei dipendenti regionali.**

**(Dilibera legislativa regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 26 febbraio 1992, comunicata al commissario del Governo il 2 marzo 1992, e recante «trattamento delle assenze per malattia dei figli inferiori a tre anni di età e per adozioni».

Con telegramma 21 gennaio 1992 il Governo ha rinviato la delibera legislativa 18 dicembre 1991 poi riapprovata manifestando due specifici rilievi.

Il primo di essi riguarda il trattamento economico delle assenze per malattia dei figli. L'argomento è finora disciplinato dall'art. 9, primo comma, lett. f), e dell'art. 10, primo e secondo comma, della legge regione Liguria 16 ottobre 1979, n. 34, la quale ha considerato l'accordo del 1978 per i dipendenti regionali (peraltro, discostandosene parzialmente quanto al trattamento di previdenza e quiescenza). La delibera legislativa ora impugnata consentirebbe la retribuzione di assenze per complessivi due mesi — il secondo mese con riduzione del venti per cento — nell'arco di ciascun anno del triennio; in sostanza nell'arco di un triennio la madre o il padre potrebbero beneficiare di assenze retribuite per sei mesi (anziché per un mese). Il tutto, per di più con effetti riflessi sugli istituti contrattuali quali ferie e tredicesima mensilità (cfr. art. 3, primo comma).

Il secondo rilievo riguarda l'art. 4 della delibera legislativa, con il quale si intenderebbe introdurre l'istituto del congedo straordinario (della durata massima di un mese) per i «dipendenti genitori adottivi» — *rectius*, aspiranti tali — ai quali sia «richiesta la permanenza» nello Stato di provenienza del minore adottato.

Le ipotizzate disposizioni testé menzionate contrastano con l'art. 117 della Costituzione e segnatamente con i «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». L'art. 3 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, demanda alla «disciplina in base ad accordi» il «regime retributivo di attività» (ossia non di quiescenza) e la «durata e retribuzione» del tempo di lavoro; è perciò precluso qualsiasi intervento del legislatore regionale in tema di «congedi» retribuiti, ancorché *in melius* per il dipendente. Del resto, un intervento siffatto, quand'anche fosse consentito (il che non è), non potrebbe introdurre un privilegio per i dipendenti di una singola regione, con violazione del «principio di omogeneizzazione» enunciato nell'art. 4 della predetta legge n. 93/1983, principio che a sua volta dà attuazione agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

È appena il caso di aggiungere che l'ipotizzato art. 1, secondo comma, non può essere collocato — se non altro per il ristretto novero dei possibili beneficiari — nel quadro degli ausili alla natalità; e che l'ipotizzato art. 4 interferisce nella politica della immigrazione, di indubbia competenza statale, ed inoltre parrebbe favorire comportamenti elusivi delle legislazioni estere in materia di stato civile.

*Per quanto precede si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della delibera regionale impugnata, quanto all'art. 1, secondo comma, ed all'art. 4;*

*Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri.*

Roma, marzo 1992

FRANCO FAVARA, avvocato dello Stato

92C0392

N. 30

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 marzo 1992  
(della regione Lombardia)*

**Assistenza e beneficenza - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - Riparto dei finanziamenti previo semplice parere della regione - Attribuzione, all'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici e privati concernenti immobili da destinare ad alloggio ed a centri socio-riabilitativi, del valore di variante del piano regolatore - Necessità di parere obbligatorio e vincolante della commissione comunale presso il Ministero della sanità per il rimborso di soggiorni all'estero presso centri di altissima specializzazione - Disciplina mediante convenzioni (conformi a schemi-tipo da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità e col Ministro per gli affari sociali) a favore degli handicappati e i comuni, consorzi di enti locali, comunità montane e U.S.L. - Attribuzione alle U.S.L. tramite commissioni mediche degli accertamenti relativi all'handicap, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente, alla capacità complessiva individuale residua nonché alla capacità lavorativa ai fini dell'avviamento - Asserita violazione delle competenze regionali in materia di assistenza e beneficenza, di urbanistica e socio-sanitaria - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 4, 10, primo comma, 3, 6, 11, 18, quarto comma, 19, 40 e 41).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa, coma da mandato a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio, degli avvocati professori Giuseppe Franco Ferrari e Giorgio Recchia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, corso Trieste n. 88, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, quanto all'art. 10, primo e terzo comma, nella parte in cui tali disposizioni prevedono il riparto di finanziamenti, previo semplice parere della regione, e sesto comma, nella parte in cui l'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare a comunità alloggio ed a centri socio-riabilitativi costituisce variante del piano regolatore; all'art. 11, nella parte in cui rende necessario esperire il previo parere, obbligatorio e apparentemente vincolante, della commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui al d.m. sanità 3 novembre 1989, perché la regione possa erogare il rimborso per i soggiorni all'estero collegati ad interventi presso centri di altissima specializzazione; all'art. 18, quarto comma, nella parte in cui tale disposizione prevede che i rapporti tra gli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, i centri, le associazioni e organizzazioni di volontariato operanti a favore delle persone handicappate da un lato e i comuni, i consorzi di enti locali, comunità montane e u.s.l. dall'altro siano regolati da convenzioni conformi a schemi-tipo da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della

sanità e per gli affari sociali; agli artt. 4 e 19, nella parte in cui tali disposizioni prevedono che gli accertamenti relativi all'handicap, nonché alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua (art. 4), nonché della capacità lavorativa ai fini dell'avviamento (art. 19), siano svolti dall'u.s.l. tramite le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge n. 295/1990, integrante da altri esperti; all'art. 40, nella parte in cui prevede che gli statuti comunali di cui all'art. 4 della legge n. 142/1990 disciplinano le modalità di coordinamento degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e formula priorità per l'azione amministrativa degli enti locali; all'art. 41, che istituisce un comitato nazionale per le politiche dell'handicap, composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, nonché dai Ministri dell'interno, del tesoro, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, per le riforme costituzionali, per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie, nella parte in cui esclude qualunque rappresentanza regionale, prevedono peraltro che «il comitato si avvale di a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome...».

1. — La legge 5 febbraio 1992, n. 104, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è intesa a dettare i principi del trattamento dei portatori di handicap. Essa si pone tuttavia per molteplici profili in contrasto con la sfera di autonomia costituzionalmente assegnata alle regioni.

2. — Quanto all'art. 10, il primo comma consente la realizzazione di comunità alloggio e centri socio-riabilitativi a favore di persone con handicap in situazione di gravità da parte di enti locali, loro consorzi e unità sanitarie locali nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali, anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38, quarto comma. Il terzo comma prevede poi il concorso dagli stessi soggetti pubblici in analoghe iniziative di altre figure soggettive pubbliche e private, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali.

Entrambe le disposizioni ignorano completamente la competenza legislativa regionale in materia di beneficenza pubblica e le correlate funzioni amministrative, e si pongono perciò in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. La seconda di esse, inoltre, ipotizza che il contributo ad iniziative di terzi sia preceduto da un semplice parere, obbligatorio ma presumibilmente non vincolante, sulla congruità ai programmi regionali, aggirando così la funzione programmatica regionale.

3. — Quanto all'art. 10, sesto comma, l'effetto di automatica variante del piano regolatore riconosciuto all'applicazione dei progetti edilizi presentati da soggetti di natura privata come pubblica in ordine ad immobili da destinare a comunità alloggio e a centri socio-riabilitativi elude del pari la competenza legislativa della regione in materia di urbanistica e le funzioni amministrative regionali nella stessa materia, con particolare riguardo al ruolo programmatico regionale, oltre a configurare irragionevolezza, e dunque violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. È noto che la legislazione statale più recente ha introdotto non poche ipotesi di deroga automatica alla disciplina dello strumento urbanistico, ma proprio questa circostanza conferma ed anzi evidenzia i vizi lamentati, vanificando progressivamente la programmazione urbanistica.

4. — Quanto all'art. 11, la commissione centrale presso il Ministero della sanità non dovrebbe limitarsi a esprimere pareri sugli atti di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza sanitaria all'estero — il che costituisce almeno in parte riformulazione e razionalizzazione di quanto già previsto dall'art. 8 del d.m. Sanità 3 novembre 1989 richiamato nel secondo comma — ma esprime anche pareri sui singoli rimborsi. Risultano dunque violate l'autonomia legislativa e amministrativa regionale come definite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

5. — Quanto all'art. 18, la previsione di schemi-tipo di provenienza ministeriale per la disciplina dei rapporti tra enti locali e le u.s.l. da un lato e soggetti operanti nel settore dall'altro, in ambiti di materia rientranti per intero nella competenza regionale, si pone del pari in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

6. — Quanto agli artt. 4 e 19, con la attribuzione della competenza all'accertamento delle condizioni del portatore di handicap alla commissione di cui all'art. 1 della legge n. 295/1990 integrate da esperti, è violata la competenza regionale a disciplinare la materia, e in specie l'assetto organizzativo degli organi da destinare all'accertamento in materia riservata alla potestà regionale. Si assume dunque, anche sotto questo profilo, la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

7. — Quanto all'art. 40, l'attribuzione agli statuti comunali della competenza a disciplinare il raccordo tra gli interventi a sostegno dei portatori di handicap e i servizi socio-sanitari ed educativi esistenti a livello locale, aggira ed elude le competenze legislative ed amministrative della regione nelle materie in questione, oltre ad essere viziata di irragionevolezza sotto il profilo dell'innovazione introdotta nella funzione e nel contenuto degli statuti di cui all'art. 4 della legge n. 142/1990. Si assumono perciò violati gli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione.

Anche il primo comma, nel contemplare la priorità per gli interventi di riqualificazione, di riordino e potenziamento dei servizi esistenti, enunciata direttamente verso gli enti locali e non quale principio per il legislatore regionale, sembra porsi in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

8. — Quanto all'art. 41, il comitato nazionale per le politiche dell'handicap, istituito presso il Ministero per gli affari sociali, mentre prescinde per intero dall'includere rappresentanze regionali, nella composizione definita dal quarto comma, può «avvalersi» (quinto comma) di tre assessori regionali, non è dato comprendere per lo svolgimento di quali funzioni, come se si trattasse di organi periferici dello Stato, di esperti [lett. c)] o di rappresentanti degli enti locali [lett. b)]. L'autonomia regionale nella materia appare lesa sia sotto l'uno che sotto l'altro profilo. Si assume dunque l'ulteriore violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 10, primo, terzo e sesto comma, 11, 18, quarto comma, 19, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per violazione degli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione.*

Milano-Roma, addì 17 marzo 1992

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - Avv. prof. Giorgio RECCHIA

92C0393

N. 31

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 marzo 1992  
(della regione Toscana)*

**Alimenti e bevande - Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - Fissazione delle sanzioni amministrative per le infrazioni alle norme contenute nello stesso decreto legislativo e statuizione del versamento dell'importo delle sanzioni di cui ai commi primo e secondo, all'ufficio del registro competente per territorio - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di tutela igienica degli alimenti - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1034/1988, 365/1985 e 64/1987.**

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 18, terzo comma).

(Cost., artt. 97, 117, 118 e 119).

Ricorso per la regione Toscana in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dagli avvocati Vito Vacchi e Vanna Console, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Lorenzoni, in Roma, via Alessandria n. 130 in forza di deliberazione della giunta regionale del 16 marzo 1992, contro il presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, avente ad oggetto «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

In data 17 febbraio 1992 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo n. 109/1992, con cui è stata dettata, in attuazione delle direttive CEE 89/395 e 89/396, la disciplina in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari.

L'art. 18, del decreto legislativo, dopo aver fissato al primo e secondo comma l'entità delle sanzioni amministrative per le infrazioni alle norme nello stesso decreto contenute, stabilisce al terzo comma che «l'importo relativo alle sanzioni di cui al primo e secondo comma essere versato all'ufficio del registro competente per territorio».

Tale disposizione è suscettibile di duplice interpretazione.

Il legislatore può aver inteso attribuire la potestà sanzionatoria dello Stato, oppure aver inteso che, a fronte della potestà sanzionatoria regionale, i proventi debbano essere versati allo Stato.

In entrambe le ipotesi interpretative si ravvisa un vizio di legittimità costituzionale di tale disposizione per i motivi di seguito illustrati.

1) Il decreto legislativo in esame sostituisce abrogandolo il d.P.R. 18 maggio 1983, n. 322 (cfr. art. 29) che a sua volta aveva sostituito la norma fondamentale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con la quale è stata dettata la disciplina concernente la tutela igienica-sanitaria degli alimenti.

Tale materia è devoluta alle competenze regionali ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

L'art. 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la quale è dettata la disciplina in materia di sanzioni amministrative stabilisce che «nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente».

L'art. 31, terzo comma, della stessa legge, stabilisce che «nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17, i proventi spettano alle regioni».

Dal combinato disposto dalle norme citate deriva che la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per violazione di norme concernenti la tutela igienica di alimenti e bevande nonché i relativi proventi spettano alle regioni.

La potestà sanzionatoria regionale in tale materia è stata affermata dalla Corte costituzionale con sentenza 15 novembre 1988, n. 1034, nella quale si è sostenuto che l'applicazione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle prescrizioni dettate «per garantire la bontà e la qualità organolettiche di prodotti alimentari e bevande confezionate, al fine di prevenire danni per la salute pubblica» rientra fra le misure di polizia amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art. 6, lett. h), della legge n. 833/1978 ha riservato allo Stato soltanto la determinazione degli indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari.

La Corte concludeva dichiarando la illegittimità *in parte qua* dell'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 — con il quale si determinavano gli uffici statali competenti a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, in conseguenza delle infrazioni agli obblighi posti da varie disposizioni fra cui anche dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 — affermando che spettava alle regioni determinare gli uffici competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, terzo comma, della legge n. 689/1981, concernenti materia ad esse assegnate.

Con la seconda pronuncia la Corte ribadiva la spettanza alle regioni a ricevere il rapporto, determinare le somme dovute ed ingiungerne il pagamento in caso di infrazioni alle prescrizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari di cui al d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322.

Pertanto nell'ipotesi che la disposizione di cui all'art. 18, terzo comma, del decreto legislativo n. 109/1992 dovesse essere interpretata nel senso che gli organi periferici dello Stato siano competenti a ricevere il rapporto per le infrazioni in tale materia, tali disposizioni per quanto sopra detto, contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2) Anche nel caso in cui l'art. 18, terzo comma, del decreto legislativo n. 109 dovesse essere interpretato nel senso che, fatta salva la competenza regionale ad irrogare le sanzioni amministrative per infrazione alle norme contenute nel decreto, la regione, emanata l'ordinanza ingiuntiva e riscosse le somme dovute, debba versare tali proventi ad uffici dello Statuto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 29, terzo comma, della legge n. 689/1981, tale disposizione violerebbe le competenze costituzionalmente garantite dagli artt. 117 e 118 nonché gli artt. 97 e 119 della Costituzione.

Alla regione è riconosciuta dalle norme costituzionali citate autonomia organizzativa e autonomia finanziaria che sarebbe vanificata nel caso in cui entrate derivanti dall'esercizio di funzioni di propria competenza venissero introitate dallo Stato.

La Corte con sentenze nn. 356/1985 e 64/1987 ha affermato il principio che l'iscrizione di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli Ministeri in relazione a materie di competenza regionale implica la successiva ripartizione di detti fondi, anche laddove ciò non venga esplicitato, e la libertà di impiego da parte delle regioni e province autonome che sia compatibile con il vincolo di destinazione.

Contrasta pertanto con il principio testé dettato la norma con cui vengono attribuiti al bilancio statale fondi di spettanza delle regioni in quanto introitati in relazione all'esercizio di materie di propria competenza.

La sottrazione di tali fondi dal bilancio regionale a quello dello Stato è tanto più grave in quanto, come nel caso in esame, mancano disposizioni con le quali sia data indicazione in ordine alla destinazione di tali proventi e sia prevista la successiva ripartizione degli stessi fra regioni e province autonome.

La natura funzionale delle sanzioni rispetto alla potestà di amministrazione attiva postula che i relativi proventi debbano ristorare il servizio in relazione al quale esse sono previste o essere versate in apposito fondo per il perseguimento delle finalità volute dalle norme dalla cui violazione sono derivati i proventi (cfr. Bertoni, G. Lattanzi, E. Lupo, L. Violante, Modifiche al sistema penale I - Depenalizzazione dell'illecito amministrativo - Giuffrè editore 1982, pp. 459 e segg.).

*P. Q. M.*

*Chiede che la Corte costituzionale dichiari la illegittimità dell'art. 18, terzo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97 della Costituzione.*

Firenze-Roma, addì 13 marzo 1991

Avv. Vito VACCHI

92C0394

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale.	L. 130.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso.	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

## MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

### Tariffe compresa IVA 19%

#### Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe).	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 30.000

#### Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 12.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

**Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.**

**I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.**

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

## AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della Gazzetta Ufficiale a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempi-

mento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

### CHIETI

Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21

### PESCARA

Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci

### TERAMO

Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

### MATERA

Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69

### POTENZA

Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

### CATANZARO

Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89

### COSENZA

Libreria DOMUS  
Via Monte Santo

### PALMI (Reggio Calabria)

Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31

### REGGIO CALABRIA

Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23

### SOVERATO (Catanzaro)

Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

### ANGRI (Salerno)

Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4

### AVELLINO

Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47

### BENEVENTO

Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71

### CASERTA

Libreria CROCE  
Piazza Dante

### CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253

### FORIO D'ISCHIA (Napoli)

Libreria MATTERA

### NOCERA INFERIORE (Salerno)

Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

### SALERNO

Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

### ARGENTA (Ferrara)

C.S.P. Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B

### FERRARA

Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1

### FORLÌ

Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54

### LIBRERIA MODERNA

Corso A. Diaz, 2/F

### MODENA

Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210

### PARMA

Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo

### PIACENZA

Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160

### RAVENNA

Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37

### REGGIO EMILIA

Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B

### RIMINI (Forlì)

Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

### GORIZIA

Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16

### PORDENONE

Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

## UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

### APRILIA (Latina)

Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni

## FROSINONE

Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15

## LATINA

Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30

## LAVINIO (Roma)

Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7

## RIETI

Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8

## ROMA

AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59

Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124

Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121

Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33

Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiocci Pretura di Roma

Piazzale Clodio

## SORA (Frosinone)

Libreria Di MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28

## TIVOLI (Roma)

Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10

## TUSCANA (Viterbo)

Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste

## LIGURIA

## IMPERIA

Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25

## LA SPEZIA

Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## SAVONA

Libreria IL LEGGIO  
Via Montencote, 36/R

## LOMBARDIA

## ARESE (Milano)

Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23

## BERGAMO

Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

## BRESCIA

Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13

## COMO

Libreria NANI  
Via Cairoli, 14

## CREMONA

Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72

## MANTOVA

Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32

## PAVIA

GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C

## SONDRIO

Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14

## VARESE

Libreria PIROLA  
Via Albuzzi, 8

Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

## ANCONA

Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5  
ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188  
MACERATA  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## PESARO

LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

## CAMPOBASSO

D.I.E.M. Libreria giuridica  
c/o Palazzo di Giustizia  
Viale Etna, 1

## ISERNA

Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

## ALESSANDRIA

Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122

Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31

## ALBA (Cuneo)

Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

## ASTI

Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364

## BIELLA (Vercelli)

Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6

## CUNEO

Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10

## TORINO

Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## SO CE DI S.r.l.

Via Roma, 80

## PUGLIA

## ALTAMURA (Bari)

JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65

## BARI

Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B

Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16

## BRINDISI

Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

## CORATO (Bari)

Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9

## FOGGIA

Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21

## LECCE

Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30

## MANFREDONIA (Foggia)

IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126

## TARANTO

Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65

## CAGLIARI

Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

## NUORO

Libreria DELLE PROFESSIONI  
di Manzoni, 45/47

## ORISTANO

Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70

## SASSARI

MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58

Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395

## ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60

## MESSINA

Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47

## PALERMO

Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74

Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3

Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16

## RAGUSA

Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39

## SIRACUSA

Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TRAPANI

Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

## FIRENZE

Libreria MARZOCCO  
Via dei Martelli, 22 R

## GROSSETO

Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9

## LIVORNO

Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27

## LUCCA

Libreria BARONI  
Via S. Paoletto, 45/47

Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9

## MASSA

GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8

## PISA

Libreria VALLERINI  
Via dei Milie, 13

## PISTOIA

Libreria TURELLI  
Via Macalite, 37

## SIENA

Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

## BOLZANO

Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6

## TRENTO

Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41

## PERUGIA

Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82

## TERNI

Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

BELLUNO  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Micheia  
Via Loreto, 22

## PADOVA

Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17

## ROVIGO

Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

## TREVISO

Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31

## VENEZIA

Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511

## VERONA

Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21

Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5

## VICENZA

Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



## MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
  - presso le Concessionarie speciali di:
    - BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
  - presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 330.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 635.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 350.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 115.000
	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 75.000
	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*


### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221    vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276    inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 1 5 0 9 2 \*

**L. 7.200**